

VALUTAZIONE dei RISCHI per la SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO

attuazione del D.Lgs. 81/2008 con successive modifiche e integrazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO - 'L. LOTTO' MONTE S. GIUSTO

STRUTTURA		Ragione sociale: ISTITUTO COMPRENSIVO - 'L. LOTTO' MONTE S. GIUSTO	Sede legale: Via Madonna Di Loreto 2 62015 - Monte San Giusto (MC)
		Unità operativa: Sedi indicate nel DVR	Settore attività: Istituto pubblico di istruzione

ORGANIGRAMMA	 DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE SCOLASTICO)	Prof.ssa Alessandra Albucci 	 R. S. P. P.	Ing. Emiliano Castricini 
	 R. L. S.	Sig. Fiorella Magnamassa 	 MEDICO COMPETENTE	Dott. Mauro Moriconi 

ELABORAZIONE	Revisione: Rev02	Data: 30 ottobre 2023	Tipologia: relazione	Riferimenti: normativa
	Descrizione: Elaborazione documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro.			
	 Studio CASTRICINI Via Valle n. 11 - 62015 Monte San Giusto (MC) Tel: 0733.837488 - Fax: 0733.838133 www.castricini.it - info@castricini.it		divisioni civile ambiente industria sicurezza	

A termini di legge ci riserviamo la proprietà esclusiva su questo elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione	Responsabile
rev.00	*****	Documenti di valutazione dei rischi per l'attività di Istituto pubblico di istruzione	*****
rev.01	18/05/2022	Documenti di valutazione dei rischi per l'attività di Istituto pubblico di istruzione.	ing. Castricini Emiliano
rev.02	30/10/2023	Documenti di valutazione dei rischi per l'attività di Istituto pubblico di istruzione.	ing. Castricini Emiliano

Indice argomenti

1	PREMESSA	5
2	DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA.....	6
3	SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE.....	7
4	INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI.....	7
5	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE.....	7
5.1	IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI	7
5.2	ATTREZZATURE DI LAVORO.....	8
5.3	SOSTANZE UTILIZZATE	9
5.4	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.).....	9
6	ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AZIENDA.....	10
7	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ E CICLO PRODUTTIVO	11
8	INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA.....	12
9	VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	18
9.1	RISCHI TRASVERSALI	18
9.1.1	<i>ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI</i>	18
9.1.2	<i>RISCHIO BIOLOGICO</i>	21
9.1.3	<i>ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO</i>	22
9.1.4	<i>CONSUMO DI ALCOOL E DROGHE SUL POSTO DI LAVORO</i>	24
9.1.5	<i>SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI</i>	26
9.1.6	<i>LAVORO NOTTURNO</i>	28
9.1.7	<i>STRESS LAVORO-CORRELATO</i>	29
9.1.8	<i>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</i>	31
9.1.9	<i>SOVRACCARICO BIOMECCANICO</i>	33
9.1.10	<i>ESPOSIZIONE AL RUMORE</i>	34
9.1.11	<i>ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE</i>	36
9.1.12	<i>ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRROMAGNETICI</i>	37
9.1.13	<i>ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI</i>	38
9.1.14	<i>CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO</i>	40
9.1.15	<i>LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI</i>	41
9.2	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TRASVERSALI	44
9.3	GESTIONE DELLE EMERGENZE	46
9.3.1	<i>PRIMO SOCCORSO</i>	46
9.3.2	<i>PROTEZIONE ANTINCENDIO E VIE DI USCITA</i>	47

9.4	SORVEGLIANZA SANITARIA.....	51
9.5	RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI	52
9.5.1	DOCENTI.....	52
9.5.1.1	STRUMENTI DA UFFICIO.....	52
9.5.1.2	COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	53
9.5.1.3	LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO.....	53
9.5.1.4	ATTIVITÀ SUI VIDEOTERMINALI (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM).....	53
9.5.1.5	MONITOR (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM).....	56
9.5.1.6	TASTIERA E MOUSE.....	57
9.5.1.7	SEDILE.....	57
9.5.1.8	ILLUMINAZIONE NATURALE.....	58
9.5.1.9	MICROCLIMA.....	58
9.5.1.10	PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON PERSONE.....	59
9.5.2	DOCENTI TECNICI E ASSISTENTI TECNICI.....	60
9.5.2.1	STRUMENTI DA UFFICIO.....	61
9.5.2.2	COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	61
9.5.2.3	LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO.....	62
9.5.2.4	ATTIVITÀ SUI VIDEOTERMINALI (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM).....	62
9.5.2.5	MONITOR (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM).....	64
9.5.2.6	TASTIERA E MOUSE.....	65
9.5.2.7	SEDILE.....	66
9.5.2.8	ILLUMINAZIONE NATURALE.....	66
9.5.2.9	MICROCLIMA.....	67
9.5.2.10	PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON PERSONE.....	68
9.5.3	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI.....	69
9.5.3.1	STRUMENTI DA UFFICIO.....	69
9.5.3.2	STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI.....	70
9.5.3.3	COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	70
9.5.3.4	LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO.....	71
9.5.3.5	ATTIVITÀ SUI VIDEOTERMINALI.....	71
9.5.3.6	MONITOR.....	73
9.5.3.7	TASTIERA E MOUSE.....	74
9.5.3.8	PIANO DI LAVORO.....	75
9.5.3.9	SEDILE.....	76
9.5.3.10	COMPUTER PORTATILE.....	76
9.5.3.11	ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE.....	76
9.5.3.12	ILLUMINAZIONE NATURALE.....	77
9.5.3.13	MICROCLIMA.....	77
9.5.3.14	ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI.....	78

9.5.4	COLLABORATORI SCOLASTICI	79
9.5.4.1	UTILIZZO DI UTENSILI MANUALI	79
9.5.4.2	OPERAZIONI DI PULIZIA.....	80
9.5.4.3	UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI.....	82
9.5.4.4	COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	83
9.5.4.5	LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO.....	83
9.6	RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO	84
9.6.1	ALTEZZA, CUBATURA E AERAZIONE DEI LOCALI.....	84
9.6.2	PAVIMENTI	84
9.6.3	SCALE FISSE E GRADINI.....	85
9.6.4	PASSAGGI	85
9.6.5	PASSAGGI ESTERNI.....	86
9.6.6	VIE DI CIRCOLAZIONE SUL TERRENO DELL'IMPRESA	86
9.6.7	LUOGHI DI LAVORO E PASSAGGI SOPRAELEVATI.....	87
9.6.8	SOLAI E SCAFFALATURE ADIBITI AL CARICO.....	87
9.6.9	ACCESSO A TETTI, COPERTURE, LUCERNAI.....	88
9.6.10	ACCATASTAMENTO DI MATERIALI.....	88
9.6.11	PORTE E PORTONI	89
9.6.12	BANCHINE E RAMPE DI CARICO.....	90
9.6.13	SERVIZI IGIENICI	91
9.6.14	MICROCLIMA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	91
9.6.14.1	CONFORT TERMOIGROMETRICO.....	91
9.6.14.2	STRESS DA CALDO E DA FREDDO.....	92
9.6.14.3	QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR	94
9.6.14.4	ILLUMINAZIONE.....	95
9.6.15	REQUISITI STANDARD DI AERAZIONE, MICROCLIMATICI E ILLUMINOTECNICI.....	97
9.6.16	PRESENZA DI AMIANTO	97
9.6.17	SEGNALETICA DI SICUREZZA	97
9.7	VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.....	101
9.7.1	IMPIANTO ELETTRICO, MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE.....	101
9.7.2	IMPIANTO TERMICO	103

Indice figure

Figura 1	Segnaletica di sicurezza	98
Figura 2	Fattori di Rischio ricercati e riportati sulla matrice di applicabilità.....	111

Indice tabelle

<i>Tabella 1 Anagrafica azienda</i>	6
<i>Tabella 2 Composizione del gruppo di prevenzione aziendale</i>	7
<i>Tabella 3 Lavoratori e relative mansioni</i>	7
<i>Tabella 4 Impianti tecnici e tecnologici</i>	8
<i>Tabella 5 Attrezzature reparto ufficio</i>	8
<i>Tabella 6 Attrezzatura collaboratori scolatici</i>	9
<i>Tabella 7 Mezzi</i>	9
<i>Tabella 8 Sostanze chimiche utilizzate</i>	9
<i>Tabella 9 Sostanze chimiche prodotte</i>	9
<i>Tabella 10 Individuazione dei pericoli</i>	12
<i>Tabella 11 Parametri di definizione della probabilità di accadimento</i>	112
<i>Tabella 12 Parametri di definizione dell'entità del danno</i>	113
<i>Tabella 13 Parametri di definizione del rischio</i>	113

Elenco allegati

- Allegato I Riferimenti normativi e legislazione vigente
- Allegato II Criteri seguiti per la valutazione dei rischi
- Allegato III Valutazione dei rischi per la tutela delle lavoratrici madri
- Allegato IV Valutazione dei rischi PCTO
- Allegato V Organigrammi della sicurezza

1 PREMESSA

Il presente documento si riferisce all'attività svolta dall' **ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"** con sede principale in Via Madonna di Loreto, 2 – 62015 Monte San Giusto, dove viene svolta l'attività di Istituto pubblico di istruzione e costituisce la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e smi.

La presente relazione si articola nelle seguenti parti:

- informazioni generali sull'azienda;
- riferimenti e criteri di valutazione adottati;
- valutazione dei rischi per la salute, igiene e sicurezza durante il lavoro;
- analisi dei fattori di rischio;
- prevenzione, pianificazione e formazione.

Scopo del presente documento è quello di coordinare tutte le azioni fino ad ora compiute in azienda per giungere alla valutazione dei rischi presenti nella realtà lavorativa in considerazione.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. rappresenta l'attuazione della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disciplina dettata è volta espressamente al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Perché ciò si realizzi occorre attivare un processo costante: la sicurezza deve essere intesa come attività sistematica di prevenzione. La valutazione dei rischi è un processo dinamico e deve essere, pertanto, sempre migliorata, aggiornata e controllata.

La redazione del documento di valutazione costituisce l'ultima tappa del complesso iter richiesto dal Decreto in oggetto. Esso contiene tutte le informazioni riguardanti:

- i dati identificativi dell'azienda;
- i soggetti coinvolti;
- i criteri adottati per la valutazione dei rischi;
- le fonti di pericolo individuate;
- i rischi associati;
- i soggetti esposti nelle rispettive mansioni;
- i risultati della valutazione dei rischi;
- le misure preventive e protettive da adottare;
- la programmazione degli interventi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il lavoro svolto è stato finalizzato alla identificazione delle fonti di pericolo presenti, alla successiva individuazione dei rischi potenziali per la sicurezza e per la salute conseguenti all'esposizione durante l'attività lavorativa ed alla stima dell'entità dei rischi di esposizione.

L'identificazione delle fonti di pericolo e dei rischi ha costituito il primo passo del processo di valutazione. Questa attività è stata concretizzata nella raccolta dettagliata ed esaustiva di tutte le informazioni utili per identificare i pericoli ed i conseguenti rischi già noti e le misure adottate per il loro controllo ed i rischi che, invece, necessitano di ulteriori interventi per la loro eliminazione o per il loro contenimento.

Una volta analizzata la situazione dell'organizzazione (sottosistemi e processi), si è passati all'analisi dell'ambiente di lavoro. Si è provveduto ad effettuare rilievi analitici e strumentali.

Sono state rivedute, nell'ottica di un piano di miglioramento, le misure di prevenzione e protezione dai rischi attuate e sono stati identificati i rischi residui ed i lavoratori che, nello svolgimento delle proprie attività, sono direttamente o indirettamente esposti. Il medico competente redigerà un piano con le indicazioni del programma sanitario ed un'analisi commentata dei risultati dei rilievi effettuati.

La scelta degli interventi più idonei per eliminare o ridurre i rischi ha costituito l'ultima fase del processo. Si è provveduto ad effettuare una pianificazione di tempi e modalità con cui realizzare tali misure cautelari.

2 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

Tabella 1 Anagrafica azienda

RAGIONE SOCIALE	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"
ATTIVITÀ ECONOMICA	Istituto pubblico di istruzione
DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICO	PROF.SSA ALESSANDRA ALBUCCI
SEDE LEGALE	Via Madonna di Loreto, 2 – 62015 Monte San Giusto
SEDE OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Scuola Secondaria di I Grado "L. Lotto", Via Madonna di Loreto, 2 - Tel: 0733837336 • Scuola Primaria "G. Falcone e P. Borsellino", Via Circonvallazione - Tel: 073353193 • Scuola dell'Infanzia "Campiglia", Contrada Campiglia - Tel: 0733837332 • Scuola dell'Infanzia "Don D. Raccichini", Via Amendola - Tel: 0733530599 • Scuola dell'Infanzia "C. A. Dalla Chiesa", Via Villa San Filippo, 14 - Tel: 0733836003
AST DI COMPETENZA	AST MACERATA
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	MACERATA
VVF PROVINCIALE	MACERATA
INAIL (Ex ISPESL)	SEDE PROVINCIALE DI ANCONA (P.zza S. Maria 5)

L' ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO" è un Istituto pubblico di istruzione con più sedi dislocate nel territorio comunale di Monte San Giusto. In particolare le sedi sono le seguenti:

Scuola Secondaria di I Grado "L. Lotto", Via Madonna di Loreto, 2 - Tel: 0733837336

Scuola Primaria "G. Falcone e P. Borsellino", Via Circonvallazione - Tel: 073353193

Scuola dell'Infanzia "Campiglia", Contrada Campiglia - Tel: 0733837332

Scuola dell'Infanzia "Don D. Raccichini", Via Amendola - Tel: 0733530599

Scuola dell'Infanzia "C. A. Dalla Chiesa", Via Villa San Filippo, 14 - Tel: 0733836003

3 SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

Di seguito sono riportati i soggetti che dovranno essere coinvolti nella gestione della sicurezza.

Tabella 2 Composizione del gruppo di prevenzione aziendale

NOMINATIVI INTERO ISTITUTO	
Datore di lavoro	PROF.SSA ALBUCCI ALESSANDRA
RSPP	ING. EMILIANO CASTRICINI
Medico competente	DOTT. MAURO MORICONI
RLS	SIG.RA FIORELLA MAGNAMASSA

All'allegato V si riportano gli organigrammi della sicurezza per ciascun plesso.

4 INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI

Di seguito è riportato l'elenco degli addetti che svolgono la loro attività all'interno dell'azienda, per i quali la società dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi contributivi, assicurativi e contrattuali, e le relative mansioni. Il datore di lavoro ha provveduto a dare una adeguata formazione ed informazione, nonché un addestramento per il corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

Tabella 3 Lavoratori e relative mansioni

N.	NOMINATIVO GRUPPO OMOGENEO	POSIZIONE	MANSIONE
G01	DOCENTI	Lavoratore dipendente	Docente in materie per le quali non è necessario utilizzo di laboratori
G02	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	Lavoratore dipendente	Addetti ad attività amministrative e gestionali
G03	ASSISTENTI TECNICI	Lavoratore dipendente	Assistenti tecnici addetti alla manutenzione e organizzazione dei laboratori in genere
G04	COLLABORATORI SCOLASTICI	Lavoratore dipendente	Collaboratori scolastici addetti alla pulizia ed alla sorveglianza

Per i nominativi dei dipendenti appartenenti ai vari gruppi fare riferimento alla documentazione di ciascun dipendente presente agli atti della scuola dove è riportato inizio e fine dell'attività lavorativa e della mansione svolta.

5 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE

Al fine di eseguire una corretta valutazione dei rischi e individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione è importante individuare gli elementi presenti nella struttura in esame con i quali i lavoratori interagiscono nel corso delle loro operazioni.

5.1 IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Nelle seguenti tabelle Gli impianti tecnici e tecnologici presenti sono funzionali all'attività svolta.

Tabella 4 Impianti tecnici e tecnologici

N.	IMPIANTO	DESCRIZIONE
101	IMPIANTO ELETTRICO	L'impianto elettrico è utilizzato per l'alimentazione dell'impianto di illuminazione, e per alimentare la forza motrice delle attrezzature presenti, esso è accompagnato dalla dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore ai sensi della L. 46/90, al termine dei lavori. L'impianto è alimentato dalla rete di distribuzione pubblica in BT con sistema di distribuzione TT. Qualsiasi altra modifica, trasformazione, o ampliamento, dovrà essere certificata dall'installatore, attraverso una nuova dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 37/08 (ex L. 46/90). La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, dovrà essere conservata presso l'azienda, ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza. È presente un idoneo impianto di luci di emergenza, che si attiva automaticamente in mancanza di energia elettrica per fornire il corretto grado di illuminamento delle postazioni di lavoro, mentre un idoneo impianto di illuminazione di emergenza è pronto ad attivarsi automaticamente in caso di black out.
102	IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	L'impianto presente è accompagnato da denuncia di protezione dalle scariche atmosferiche.
103	IMPIANTO DI MESSA A TERRA	È utilizzato per la protezione contro il pericolo di contatti indiretti. Ogni apparecchiatura elettrica è protetta dai contatti indiretti ed è realizzato per l'interruzione dell'alimentazione mediante il coordinamento dell'impianto di terra con i dispositivi automatici di intervento corrente differenziale, con interruttore generali differenziali a taratura regolabile, e per interruzione dell'alimentazione.
104	IMPIANTO TERMICO	All'interno di tutte le sedi è presente un impianto di riscaldamento ad elementi radianti accompagnato da dichiarazione di conformità.
105	IMPIANTO ANTINCENDIO	L'impianto antincendio è un impianto costituito da idranti, impianto di rilevazione fumi, pulsanti allarme antincendio, attacco dei VVF, locale pompe e riserva idrica.
106	IMPIANTO IDRICO	L'impianto idrico È costituito da una rete di tubazioni che distribuiscono l'acqua calda e fredda ad uso sanitario fino a ciascun punto di erogazione. L'adduzione idrica avviene dall'acquedotto urbano. Le reti di scarico permettono di inviare le acque nere e bianche alla pubblica fognatura dopo il loro utilizzo.

5.2 ATTREZZATURE DI LAVORO

Nelle seguenti tabelle vengono riportate le attrezzature utilizzate per eseguire le lavorazioni, separate per reparti produttivi, e l'elenco dei mezzi di trasporto:

Tabella 5 Attrezzature reparto ufficio

REPARTO UFFICIO		
N	ATTREZZATURA	TIPOLOGIA
U01	ATTREZZATURA DA UFFICIO	PC MONITOR, STAMPANTE, TELEFONO, FAX, FOTOCOPIATRICE, ECC.
U02	ATTREZZATURA MANUALE	PINZATRICI, TAGLIACARTE, TAGLIERINE, ECC.

Tabella 6 Attrezzatura collaboratori scolatici

REPARTO PULIZIE		
N	ATTREZZATURA	MARCA / MODELLO
L01	ATTREZZATURE PORTATILI	***
L02	SCALE PORTATILI	***

Tabella 7 Mezzi

MEZZI		
N	ATTREZZATURA	MARCA / MODELLO
***	***	***

5.3 SOSTANZE UTILIZZATE

Nella tabella seguente sono indicate le sostanze chimiche utilizzate durante le lavorazioni, i prodotti delle stesse lavorazioni e i prodotti utilizzati per le pulizie ordinarie (per maggiori dettagli si rimanda alla valutazione dei rischi per esposizione ad agenti chimici):

Tabella 8 Sostanze chimiche utilizzate

N.	SOSTANZA CHIMICA UTILIZZATA	Descrizione sintetica
S01	<u>MATERIALI PER PULIZIA E DISINFETTANTI</u>	Detersivi, disinfettanti, candeggina e tipici agenti utilizzati per la pulizia dell'edificio

Tabella 9 Sostanze chimiche prodotte

N.	SOSTANZA CHIMICA PRODOTTA	Descrizione sintetica
***	***	***

5.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Si intende per *dispositivo di protezione individuale* o D.P.I. "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (art.74 c.1 D.Lgs. 81/2008).

Il datore di lavoro, dopo aver valutato e analizzato i rischi a cui sono esposti i lavoratori, ha l'obbligo di fornire idonei D.P.I., mantenerli in efficienza e formare ed informare i lavoratori riguardo il loro utilizzo.

Si è ritenuto opportuno inserire tale elenco subito dopo le tabelle di mansioni e attrezzature di lavoro, pur essendo il risultato della valutazione dei rischi che presenteremo più avanti in questo documento, per evidenziarne la stretta correlazione e fornire un quadro iniziale esaustivo di ogni tipo di attrezzatura presente nella ditta in questione.

I dispositivi di protezione individuale sono stati suddivisi in relazione alle mansioni svolte dai lavoratori ed alle lavorazioni (che comportano l'uso di attrezzature e sostanze) necessarie allo svolgimento di tali mansioni.

- **Addetto docente, addetto docente tecnico e assistente tecnico e assistente amministrativo:** nessuno
- **Addetto collaboratore scolastico e assistente tecnico** (limitatamente alle operazioni di pulizia degli ambienti):
 - guanti (contro la penetrazione di prodotti chimici e/o microrganici con livello di protezione 2 – EN 374/2) – durante utilizzo di prodotti chimici per le pulizie
 - guanti impermeabili a manica lunga per la protezione da sostanze chimiche (norma EN374) – quando si maneggiano prodotti indicati come corrosivi
 - occhiali di protezione (con lente unica panoramica in policarbonato trattati antigraffio, con protezione laterale – UNI EN 166) – durante utilizzo prodotti che prevedono un rischio agli occhi per la proiezione di schizzi di sostanze irritanti o corrosive
 - mascherina protettiva (con filtro contro le polveri – UNI EN 149:2003 – con grado di protezione FFP1) – durante lavorazioni in aree polverose
 - mascherina protettiva contro polveri ed aerosol a bassa/media tossicità con grado di protezione FFP2 – UNI EN 149:2003) - durante l'utilizzo di prodotti riportanti la dicitura "tossico per inalazione"
 - calzature/stivali di sicurezza (suola antiscivolo) (UNI EN 345)

N.B: Se pur il rischio chimico sia stato valutato come basso e irrilevante per la salute dei lavoratori, è consigliabile l'utilizzo dei DPI da parte dei collaboratori scolastici per abbattere l'eventuale rischio residuo che può derivare dall'utilizzo delle sostanze chimiche, soprattutto durante le operazioni di pulizia.

6 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

I lavoratori eseguono le mansioni ed utilizzano le attrezzature presenti all'interno dello stabilimento come indicato nelle precedenti tabelle.

In occasione di lavoro straordinario, notturno o festivo deve essere garantita la presenza di almeno un addetto delle squadre di emergenza e primo soccorso nel luogo di lavoro.

La ditta ha articolato il *servizio di prevenzione e protezione* previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 81/08. I compiti affidati al servizio sono quelli previsti dall'articolo 33 del Decreto in argomento e qui di seguito specificati:

- assistere il datore di lavoro nella definizione della politica della sicurezza ed igiene del lavoro;
- collaborare con le direzioni delle varie unità operative nell'attuazione della politica della sicurezza ed igiene del lavoro;
- individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare le misure di prevenzione e promuovere azioni di formazione e informazione dei lavoratori, per quanto di competenza;
- assicurare lo svolgimento delle azioni relative ai collaudi di legge, alle omologazioni e alle verifiche periodiche e curare, nel rispetto delle direttive ricevute, i rapporti con le autorità preposte ai controlli;
- Intervenire in caso di infortunio o incidente per acquisire dati e redigere il rapporto per il datore di lavoro;
- elaborare i dati statistici riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- collaborare con il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria;
- partecipare al comitato per la sicurezza e redigere i verbali;
- proporre il budget per le attività di competenza.

Per ottemperare all'obbligo prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08 è stato istituito un comitato per la prevenzione e protezione dai rischi composto da:

- datore di lavoro o un suo rappresentante;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- medico competente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

È opportuno indire almeno una riunione annuale tra i componenti del comitato. La riunione avrà altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la

programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione ai sensi dell'art. 35.

All'ordine del giorno della riunione, oltre ad argomenti di attualità, verranno posti:

- il documento di valutazione dei rischi e sui mezzi di prevenzione e protezione;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, e della protezione della loro salute;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria.

Il verbale della riunione viene redatto a cura del datore di lavoro ed è tenuto a disposizione dei membri del comitato.

Per quanto concerne eventuali contratti di appalto, per affidamento di lavori all'interno dell'azienda, si dovrà elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Rimane l'obbligo di legge per la ditta appaltatrice di presentare il proprio piano operativo di sicurezza in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 Titolo IV e successive modificazioni, o un piano di lavoro. In caso di affidamento di lavori tramite contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione, il datore di lavoro deve allegare al contratto il documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza, con i relativi costi della sicurezza dei rischi d'interferenza.

L'obbligo di elaborazione del DUVRI, non sarà previsto per servizi di natura intellettuale, quindi per consulenze professionali, alla fornitura di materiali o di attrezzatura, cioè alla consegna e al montaggio di materiali (per esempio di materie prime e semilavorati o prodotti che devono essere venduti, etc) e ai lavori o ai servizi che non durino più di dieci uomini giorno, a meno che questi non comportino rischi prodotti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o da operazioni che presentino rischi particolari definiti nell'allegato XI del D.Lgs. 81/08.

7 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ E CICLO PRODUTTIVO

L' ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO" è un Istituto pubblico di istruzione con più sedi dislocate nel territorio comunale di Monte San Giusto. In particolare le sedi sono le seguenti:

Scuola Secondaria di I Grado "L. Lotto", Via Madonna di Loreto, 2 - Tel: 0733837336

Scuola Primaria "G. Falcone e P. Borsellino", Via Circonvallazione - Tel: 073353193

Scuola dell'Infanzia "Campiglia", Contrada Campiglia - Tel: 0733837332

Scuola dell'Infanzia "Don D. Raccichini", Via Amendola - Tel: 0733530599

Scuola dell'Infanzia "C. A. Dalla Chiesa", Via Villa San Filippo, 14 - Tel: 0733836003

L'impianto elettrico è utilizzato per l'alimentazione dell'impianto di illuminazione, e per alimentare la forza motrice delle attrezzature presenti, esso è accompagnato dalla dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore ai sensi della L. 46/90, al termine dei lavori. L'impianto è alimentato dalla rete di distribuzione pubblica in BT con sistema di distribuzione TT.

Qualsiasi altra modifica, trasformazione, o ampliamento, dovrà essere certificata dall'installatore, attraverso una nuova dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 37/08 (ex L. 46/90). La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, dovrà essere conservata presso l'azienda, ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

È presente un idoneo impianto di luci di emergenza, che si attiva automaticamente in mancanza di energia elettrica per fornire il corretto grado di illuminamento delle postazioni di lavoro, mentre un idoneo impianto di illuminazione di emergenza è pronto ad attivarsi automaticamente in caso di black out.

L'impianto presente è accompagnato da denuncia di protezione dalle scariche atmosferiche.

È utilizzato per la protezione contro il pericolo di contatti indiretti. Ogni apparecchiatura elettrica è protetta dai contatti indiretti ed è realizzato per l'interruzione dell'alimentazione mediante il coordinamento dell'impianto di terra con i dispositivi automatici di intervento corrente differenziale, con interruttore generali differenziali a taratura regolabile, e per interruzione dell'alimentazione.

All'interno di tutte le sedi è presente un impianto di riscaldamento ad elementi radianti accompagnato da dichiarazione di conformità.

L'impianto antincendio è un impianto costituito da idranti, impianto di rilevazione fumi, pulsanti allarme antincendio, attacco dei VVF, locale pompe e riserva idrica.

L'impianto idrico È costituito da una rete di tubazioni che distribuiscono l'acqua calda e fredda ad uso sanitario fino a ciascun punto di erogazione. L'adduzione idrica avviene dall'acquedotto urbano. Le reti di scarico permettono di inviare le acque nere e bianche alla pubblica fognatura dopo il loro utilizzo.

Tutti i mezzi antincendio dovranno essere appesi in maniera ben visibile con apposita cartellonistica, conforme al D. Lgs. 81/08, facilmente raggiungibili, e mai coperti da mezzi o materiali e dovranno essere controllati periodicamente attraverso ditta specializzata.

L'esito del controllo deve essere annotato sul registro antincendio, il quale deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.

Occorre che all'interno dei luoghi di lavoro sia presente una idonea segnaletica di sicurezza, che verrà indicata nel prosieguo del presente documento, nel rispetto dell'allegato XXV del D.Lgs. 81/08.

8 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

Dopo aver descritto l'attività aziendale, vengono indicati i pericoli presenti all'interno dell'azienda, legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, alle attrezzature di lavoro, ai materiali, agli agenti fisici, chimici o biologici presenti, al ciclo lavorativo e a tutte le attività svolte, a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata, alla formazione informazione e addestramento necessari e in generale a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per individuare i pericoli viene utilizzata la tabella seguente, che ripropone i criteri stabiliti dalle procedure standardizzate di cui all'art.29 del D.Lgs. 81/08. Successivamente verranno prese in considerazione le misure di prevenzione e protezione da attuare o già attuate, all'interno dell'apposito paragrafo dove vengono valutati i rischi secondo il criterio enunciato in precedenza.

Tabella 10 Individuazione dei pericoli

Famiglia di pericoli	Pericoli	Presenti	Non presenti	Riferimenti Legislativi	Riferimento
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65); - all'aperto. Tenere conto dei lavoratori disabili art. 63 c. 2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	DVR
	Altezza, cubatura, superficie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	DVR
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	DVR
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : - raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Vie e uscite di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Porte e portoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR

	Scale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Microclima	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Illuminazione naturale e artificiale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Locali di riposo e di refezione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Spogliatoi e armadi per il vestiario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*****	DVR
	Servizi igienico assistenziali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	DVR
	Dormitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*****	****
	Aziende agricole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*****	****
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazione serbatoi recipienti silos. Pozzi neri fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - D.Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 177/2011	****
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile); Art. 113; Allegato XX	DVR
Impianti di servizio	Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01 - DM 13/07/2011 - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	DVR
	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT)	DVR
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927	DVR
	Impianti idrici e sanitari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs. 93/00	DVR

	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	DVR
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	DVR
Attrezzature di lavoro – Impianti di produzione apparecchi e macchinari fissi	Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004	*****
	Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00 -DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15	*****
	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	*****
	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, etc.				
	Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, etc)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	*****
	Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	*****
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12/09/2003	*****

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Legge 179/2002 art. 19 - D.lgs 132/1992 - DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/ 1934	****
	Distributori di metano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DM 24/05/2002 e smi	****
	Serbatoi di GPL Distributori di GPL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi	****
<p>Attrezzature di lavoro</p> <p>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</p> <p>Apparecchi termici trasportabili</p> <p>Attrezzature in pressione trasportabili</p>	Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori, apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)	DVR
	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	****
	Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, MIG, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, etc)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI) - D. Lgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98 - D.Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche d.p.i. applicabili	****
	Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, asciugacapelli, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	DVR
	Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) -D.Lgs. 626/96 (BT) -D.Lgs 17/2010 DPR 661/96	****
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) -D.Lgs 626/96 (BT)	DVR
	Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)	DVR
	Gruppi elettrogeni trasportabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs .17/2010 - DM 13/07/2011	****

	Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002	*****
	Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	*****
	Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	*****
Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetoniera -pompa, rullo compressore, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	*****
	Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	*****
	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	*****
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010,	*****
	Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	*****
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello , pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, etc..	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	*****
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01	DVR
Lavoro al videoterminale	Lavoro al videoterminale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	DVR
Agenti Fisici	Rumore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo II)	DVR
	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III)	DVR
	Campi elettromagnetici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	DVR
	Radiazioni Ottiche artificiali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	*****
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	*****
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta, gamma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 320/95	*****

Sostanze pericolose	Agenti chimici (comprese le polveri)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	DVR
	Agenti cancerogeni e mutageni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	*****
	Amianto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	*****
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	DVR
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV punto 4)	*****
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	Specifico documento
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	Specifico documento
Fattori organizzativi	Stress lavoro correlato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma1 - bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	DVR
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	DVR
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	DVR
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	*****
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	DVR
	Movimenti ripetitivi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	DVR
	Sollevamento e spostamento carichi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	DVR
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	*****
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	*****
Fumo passivo	Esposizione a fumo passivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L. 3/2003	DVR

Abuso di alcol e droghe	Assunzione e abuso di alcool e droghe durante l'attività lavorativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.P.R. 309/90 art. 125, Provvedimento 30.10.2007 L. 125/2001 Provvedimento 16.03.2006 D.lgs. 81/08 s.m.i. art 41	DVR
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

9 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Come già descritto nella parte iniziale del documento, la valutazione dei rischi è stata suddivisa considerando i rischi trasversali, i rischi associati alle mansioni (modalità di lavorazione, attrezzature utilizzate, sostanze utilizzate, etc.), i rischi associati agli ambienti di lavoro (luoghi di lavoro, microclima, etc.) ed i rischi associati agli impianti tecnologici. In ognuno dei casi, per ciascun argomento, sono stati riportati i pericoli, i possibili danni, il rischio di accadimento calcolato come già descritto, le misure di prevenzione e protezione per la riduzione al minimo del rischio e lo stato di attuazione. Nelle relative tabelle, sotto la voce "stato di attuazione", sarà presente la frase:

- **"attuato"** se le suddette misure sono già applicate dall'azienda;
- **"da attuare entro"** se le misure non sono applicate dall'azienda. Viene fissato il limite entro cui dovranno essere attuate;
- **"da attuare periodicamente o continuamente"** se le misure richiedono di essere ripetute nel tempo;
- **"da attuare in caso di necessità"** se le misure richiedono di essere applicate al presentarsi di una determinata condizione;
- **"non attuabile"** se le misure richiedono interventi non realizzabili per la specificità delle strutture o per l'improponibile onere economico a carico del datore di lavoro se riferito alla situazione effettiva di rischio;
- **"non applicabile"** se le misure si riferiscono ad una situazione non esistente nella società.

9.1 RISCHI TRASVERSALI

Prima di effettuare la valutazione dei rischi relativi a specifici ambiti, vengono presentati i rischi trasversali riscontrabili all'interno dell'attività, ovvero quei rischi non correlabili direttamente ad una specifica mansione o ad un ambiente di lavoro; ad essi sono per questo soggetti tutti i lavoratori, o gran parte di essi, e tutto il personale all'interno dell'azienda.

9.1.1 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

In azienda vengono utilizzate alcune sostanze chimiche ordinarie per le operazioni di pulizia. All'interno dell'edificio in apposito locale sono depositati i prodotti chimici necessari per la pulizia e la disinfezione delle aule, dei bagni, degli ambienti comuni, dei depositi e degli uffici.

In seguito sono riportati i prodotti di uso comune presenti nell'istituto ed utilizzati da parte degli addetti (collaboratori scolastici addetti alla pulizia ed alla sorveglianza).

Le operazioni di pulizia avvengono esclusivamente dopo l'uscita degli studenti, in modo da non creare possibili condizioni di rischio per gli stessi.

Lo stoccaggio dei materiali per la pulizia avviene in contenitori riconoscibili ed etichettati; non debbono essere travasati in contenitori anonimi; qualora tale operazione si rendesse necessaria devono preventivamente essere valutate e predisposte misure di sicurezza integrative. I liquidi aggressivi presenti (quali acidi e/o solventi per le pulizie) devono essere chiusi a chiave in appositi locali areati, con accesso ai soli addetti alle pulizie. Le sostanze chimiche utilizzate devono essere provviste di schede di sicurezza periodicamente aggiornate.

Possono sporadicamente essere eseguite piccole operazioni di manutenzione effettuate all'interno dell'azienda. Durante tali operazioni gli operatori indossano cautelativamente i dispositivi di protezione individuale per abbattere l'eventuale rischio residuo derivante dalle stesse.

Utilizzo di sostanze chimiche

- Detergenti e sanificanti per superfici: detergenti, sgrassatori, sanificanti per superfici e attrezzature di aule, locali comuni.
- Prodotti di pulizia: detergenti, disinfettanti e candeggina per pavimenti e rivestimenti, vetri, sanitari, scaffalature e mobilio vario.

Pericoli comuni: quattro sono le categorie di rischi per sostanze che si trovano comunemente: corrosivi, infiammabili, ossidanti / reattivi e tossine.

Corrosivi: I Corrosivi sono materiali che possono danneggiare i tessuti del corpo o causare la corrosione del metallo per azione chimica diretta. Le maggiori classi di sostanze corrosive sono: - acidi forti (per esempio acidi, acido solforico, nitrico, cloridrico e fluoridrico) - basi forti (per esempio, idrossido di sodio e idrossido di potassio) - agenti di disidratazione (ad es, acido solforico, l'idrossido di sodio, anidride fosforica e ossido di calcio) - agenti ossidanti (ad esempio, il perossido di idrogeno, cloro, bromo)

Infiammabili: Le sostanze infiammabili hanno il potenziale per prendere fuoco facilmente e bruciano in aria. Un liquido infiammabile per sé non prende fuoco, ma sono di solito i vapori prodotti dal liquido che bruciano. In particolare tramite le schede di sicurezza vanno tenute sotto controllo le proprietà fondamentali per i liquidi infiammabili: - Punto di infiammabilità è la temperatura minima di un liquido alla quale è facile produrre vapore sufficiente per formare una miscela infiammabile con l'aria. - Temperatura di accensione è la temperatura minima necessaria per avviare a combustione autosufficiente il liquido indipendentemente da una fonte di calore.

Ossidanti / Reattivi: Ossidanti / reattivi sono i prodotti chimici che possono esplodere violentemente o polimerizzare, sotto forma perossidi esplosivi, o reagire violentemente con l'acqua o l'ossigeno atmosferico. Ossidanti: un agente ossidante è qualsiasi materiale che promuove o avvia la combustione di altro materiale, sia per provocare il fuoco stesso o rilasciando ossigeno o altri gas combustibili. Reattivi: i comprendono i materiali che sono piroforici ("solidi infiammabili") in presenza di solido di acqua.

Tossine: Una sostanza tossica è una che, anche in piccole quantità, può danneggiare i tessuti viventi. Metodi di tossine che entrano nel corpo:

- ✓ Ingestione - L'assorbimento attraverso l'apparato digerente. Questo processo può avvenire attraverso il mangiare con mani contaminate o in zone contaminate. - Assorbimento - Assorbimento attraverso la pelle è spesso causa di dermatiti. Alcune tossine che vengono assorbite attraverso la pelle o con gli occhi possono danneggiare il fegato, i reni, o di altri organi.
- ✓ Inalazione - Assorbimento attraverso le vie respiratorie (polmoni), attraverso la respirazione. Questo processo è la via più importante in termini di gravità.
- ✓ Iniezione - iniezione percutanea di una sostanza tossica attraverso la pelle. Questo processo può verificarsi per manipolazione di pezzi taglienti di apparecchi vetri rotti e da un abuso di materiali appuntiti come aghi ipodermici.

Molte sostanze chimiche possono causare effetti tossici nel corpo. Di seguito si riportano alcune indicazioni a carattere generale.

- ✓ Le sostanze corrosive sono solidi, liquidi e gas che causano la distruzione di tessuto vivente per azione chimica presso il sito di contatto.
- ✓ Gli irritanti sono sostanze chimiche che causano effetti infiammatori corrosivi non permanenti (rossore e gonfiore) su tessuti viventi, per azione chimica presso il sito di contatto. Dato che una grande varietà di prodotti chimici organici e inorganici sono irritanti per la pelle deve essere evitato il contatto diretto con tutte le sostanze chimiche.
- ✓ Gli allergeni sono sostanze che provocano una reazione negativa da parte del sistema immunitario. Poiché queste reazioni da sensibilizzazione risultato personalmente dalla sostanza o sostanza simile, la risposta ad allergeni chimici sarà diversa per ogni persona.
- ✓ Asfissianti sono sostanze che interferiscono con il trasporto di un adeguato apporto di ossigeno agli organi vitali del corpo. Possono causare questa operazione spostando l'ossigeno dall'aria o dalla combinazione con l'emoglobina, riducendo così la capacità del sangue di trasportare ossigeno.

- ✓ Sostanze cancerogene che provocano il cancro sono le sostanze elencate se riscontrate all'interno del materiale in uso devono essere smaltiti il più rapidamente possibile. E' vietato l'approvvigionamento di tali sostanze.
- ✓ Riproduttiva e tossine dello sviluppo (teratogeni e mutageni) possono avere un effetto negativo sui vari aspetti della riproduzione (fertilità, la gestazione, l'allattamento e la performance riproduttiva generale), durante la gravidanza possono causare effetti negativi sull'embrione o sul feto.
- ✓ Neurotossine possono indurre effetti negativi sulla struttura o la funzione del sistema nervoso periferico o centrale. Questi effetti possono essere permanenti o reversibili.

Sostanze chimiche prodotte

Nessuna.

Da quanto descritto, valutando le lavorazioni effettuate e le caratteristiche delle sostanze utilizzate (tramite la consultazione delle relative schede di sicurezza), si può ragionevolmente affermare che non sono presenti nel ciclo lavorativo materiali cancerogeni e/o mutageni. Peraltro, data anche l'emanazione del regolamento n. 1272/2008 entrato in vigore il 20.1.2009 (che detta i nuovi parametri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, allineando il sistema europeo al GHS, Sistema Globale Armonizzato, elaborato dall'ONU e finalizzato all'unificazione a livello mondiale della descrizione dei rischi connessi alla gestione delle sostanze chimiche) e il regolamento n. 453/2010 (che modifica un allegato delle schede di sicurezza previste per le sostanze e i preparati pericolosi), si suggerisce l'aggiornamento delle schede di sicurezza di tutti i prodotti e le sostanze chimiche utilizzati.

Occorre comunque applicare le misure di prevenzione e protezione generali riportate nella tabella seguente:

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI	STATO DI ATTUAZIONE
Verifica continua del mercato per orientare la scelta d'uso verso prodotti meno tossici e meno nocivi.	Attuato
Mantenere nell'ambiente di lavoro solamente le quantità minime necessarie per effettuare la lavorazione giornaliera e stoccare il resto dei prodotti nei contenitori originali all'interno di appositi locali.	Attuato
Conservare le sostanze chimiche fuori dalla portata dei bambini.	Attuato
Conservare in azienda e mantenere aggiornate le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici impiegati nell'azienda, rendendole disponibili ai lavoratori che le utilizzano.	Da attuare continuamente
Sorveglianza sanitaria specifica come previsto dal protocollo sanitario per i lavoratori che fanno uso dei prodotti per i quali è prevista o comunque per i lavoratori per i quali è necessario attivarla come conseguenza dell'esito della valutazione dei rischi.	Da attuare periodicamente
Cura della pulizia e dell'igiene personale e del luogo di lavoro. Dopo l'attività lavarsi accuratamente.	Attuato
Verificare l'integrità dei presidi di emergenza nelle vicinanze delle postazioni.	Attuato
Non fumare, non mangiare, non bere durante il lavoro. Tenere i prodotti lontani da generi alimentari e bevande.	Attuato
Adozione di misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio.	Attuato
Adottare sistemi per evitare la dispersione dei prodotti.	Attuato
Prima dell'inizio delle operazioni, indossare i DPI in dotazione previsti dalle schede di sicurezza e verificarne lo stato di conservazione.	Da attuare cautelativamente (per

	abbattere l'eventuale rischio residuo)
Utilizzo di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati.	Attuato
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi specifici dei prodotti utilizzati, sulle misure di prevenzione e protezione da applicare e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.	Attuato
Gestire con accuratezza le quantità di prodotto usate e manipolarle nelle quantità minime possibile.	Attuato
Vietare l'uso di sostanze chimiche a minori (L. 977/67), donne in gravidanza e per alcune fino a sette mesi dopo il parto.	Attuato

Considerate le proprietà degli agenti utilizzati, le piccole quantità, le modalità di utilizzo e i tempi di esposizione, si può classificare il **RISCHIO** da esposizione da agenti chimici **BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DELLAVORATORI**, come indicato dall'art. 224 del D. Lgs. 81/08.

Le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre l'eventuale rischio residuo, sono in primo luogo la riduzione alla fonte delle sostanze pericolose, utilizzando prodotti sempre meno tossici e/o nocivi, effettuando una ricerca sul mercato e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Il datore di lavoro ha predisposto alcune procedure di lavoro per gli operatori presenti all'interno delle sedi, per ridurre ulteriormente il rischio residuo:

- divieto di fumare, bere, e mangiare durante le lavorazioni con sostanze chimiche;
- aerare adeguatamente gli ambienti di lavoro;
- pulizia programmata dei locali a fine turno di lavoro;
- manutenzione programmata di tutti gli impianti presenti e delle attrezzature.

9.1.2 RISCHIO BIOLOGICO

L'**ATTIVITÀ** presa in considerazione **NON VIENE INDICATA NELL'ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI** (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08) ma, oltre al rischio "generico" di esposizione ad agenti biologici presente in tutte le collettività (legato ad esempio alla pulizia dei locali, servizi igienici, docce, disinfezione di dispositivi di protezione usati da più persone), potrebbe avere un potenziale rischio biologico, a causa delle lavorazioni eseguite e la possibilità di tagli, ferite, punture, abrasioni, contatti con parti e materiali che potenzialmente possono contenere agenti biologici, che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Un ulteriore rischio biologico è legato alla eventuale contaminazione dei fluidi lubrorefrigeranti (oli minerali) da parte di batteri e/o funghi. Le conseguenze possono essere diverse in relazione alla natura dell'agente, alla via di infezione ed alla recettività dell'ospite. Occorrerà prevenire il rischio attraverso l'utilizzo di barriere fisiche e di barriere biologiche attraverso apposite vaccinazioni delle persone esposte, solo quando possibile ed opportuna.

Nel D.Lgs. 81/08, il titolo X "Esposizione ad agenti Biologici", definisce proprio l'*agente biologico* come "*qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni*".

PERICOLI:

- Tagli, punture, abrasioni provocate durante le lavorazioni;
- Ferimenti durante le operazioni di aggiustaggio e nella lavorazione con macchine utensili

DANNI:

- Possibili infezioni o allergie, per contatto con materiale infetto durante la lavorazione;
- Tetano o altre agenti biologici.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Occorre attuare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, al fine di ridurre il potenziale rischio biologico, durante le attività lavorative degli addetti.	Attuato
Tutti i lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di acqua calda e fredda per effettuare una igiene personale, dopo ogni turno di lavoro.	Attuato
Per evitare possibili ferite e punture, da parte di chiodi, o parti di materiali appuntito, riversi sul pavimento di calpestio, gli operatori dovranno indossare scarpe di sicurezza.	Attuato
Gli operatori che eseguono la manipolazione dei materiali grezzi e che possono presentare il pericolo di tagli, punture, ferite, devono indossare guanti di sicurezza resistenti ai tagli e all'abrasioni.	Attuato
Provvedere per mezzo del medico competente alle opportune visite sanitarie in base al tipo di lavorazione e mansione eseguita, valutando la presenza di lavoratori che presentino specifiche allergie a particolari sostanze o punture di insetti.	Da attuare in caso di necessità
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali si richiedono misure speciali di protezione fra le quali: - la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; - L'allontanamento temporaneo del lavoratore.	Non applicabile
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività, in caso di necessità.	Attuato
In caso di tagli, punture con oggetti metallici, legni, etc., la persona infortunata deve lavarsi accuratamente la parte, favorendo la fuoriuscita di sangue. Disinfettare adeguatamente la zona colpita con apposito disinfettante, e avvertire immediatamente il responsabile del pronto soccorso.	Da attuare in caso di necessità
Eventuali dispositivi di protezione difettosi o con efficienza ridotta, dovranno essere sostituiti.	Da attuare in caso di necessità

9.1.3 ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO

Nella presente sezione si fa riferimento alla problematica del fumare con riferimento ai rischi per la salute per le persone, ovvero alla tutela della salute delle persone, mentre per quanto concerne possibili inneschi di focolai di incendio occorre far riferimento al rischio di incendio.

Il **RISCHIO** da esposizione al fumo passivo è da considerarsi **BASSO**, essendo imposto il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro dell'azienda in questione, ma non del tutto assente tenendo conto dell'imprevedibilità del comportamento, non tanto dei lavoratori, quanto di eventuali utenti.

PERICOLI:

- Esposizione al fumo passivo.

DANNI:

- Nascita e prima infanzia: basso peso alla nascita, morte improvvisa del lattante;
- Bambini: otite media, asma, bronchite, polmonite;
- Adulti: malattie ischemiche cardiache, ictus, cancro al polmone, cancro nasale;
- Generali: aborto spontaneo, impatto sull'apprendimento dei bambini, infezioni meningococciche nei bambini, cancro e leucemia nei bambini, esacerbazione asma in adulti, esacerbazione fibrosi cistica, ridotta funzionalità respiratoria, cancro della cervice uterina.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I conduttori dei locali privati (proprietari, direttori di struttura ecc.) non sono tenuti solo ad informare la clientela sul divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori. Nel caso le persone che fumano, richiamate al rispetto del divieto, continuano a fumare, il conduttore dovrà segnalare l'infrazione ai pubblici ufficiali. Il conduttore può delegare collaboratori per il rispetto del divieto di fumo tramite formale delega.	Attuato
Vietare il fumo nei locali e luoghi chiusi, pubblici e privati, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori se dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.	Attuato
<p>Nei locali in cui è vietato fumare devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che recano tale divieto. Tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e di quelli cui compete accertare le infrazioni. Ad esempio:</p> <p style="text-align: center;">VIETATO FUMARE</p> <p style="text-align: center;">Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.</p> <p style="text-align: center;">RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO: SIG. _____</p> <p style="text-align: center;">AUTORITA' COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE: POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GUARDIE GIURATE, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA</p> <p>Nelle strutture con più locali, oltre al cartello riportato in precedenza, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, vanno collocati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE" in ciascun locale, in numero e dimensioni tali per cui siano adeguatamente visibili.</p>	Attuato
Gli eventuali locali per fumatori devono essere contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente la scritta "AREA PER FUMATORI". All'ingresso di tali locali deve essere indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto. Occorre anche prevedere altri cartelli luminosi recanti la dizione "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si accendono automaticamente in caso di mancato inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa	Non applicabile

dell'area riservata.	
I locali riservati ai fumatori, se predisposti, devono essere contrassegnati e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. A tal fine, i locali per fumatori devono rispettare specifici requisiti minimi strutturali, imposti dalla normativa vigente.	Non applicabile

9.1.4 CONSUMO DI ALCOOL E DROGHE SUL POSTO DI LAVORO

Nell'insorgenza degli infortuni incidono due tipi di fattori, quelli soggettivi (o comportamentali) e quelli oggettivi (legati alle caratteristiche di sicurezza delle macchine, degli impianti, delle attrezzature ecc.); questi fattori agiscono per lo più in associazione. Per esempio gli infortuni alla guida sia di mezzi di trasporto che di movimentazione carichi, sono causati prevalentemente da fattori soggettivi (scarso addestramento, imprudenza, stanchezza, disattenzione) e, in misura minore, da difetti tecnici dei mezzi utilizzati (carenza di manutenzione). L'assunzione di alcool costituisce un fattore di rischio soggettivo.

La legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol correlati, vieta l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche, durante il lavoro in uno specifico elenco di lavorazioni dichiarate dalla legge "ad alto rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi".

Inoltre sono previste sanzioni amministrative per chiunque contravvenga al divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche durante le lavorazioni, sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

PERICOLI:

- Visione doppia o confusa;
- Riflessi significativamente più lenti;
- Incapacità di concentrarsi sul lavoro;
- Ridotta capacità di valutare e di giudicare;
- Diminuzione delle abilità motorie della coordinazione e scarso equilibrio.

DANNI:

- Lesioni e contusioni anche di grave entità a se stessi e a terzi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Medio** (8)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Azione informativa, anche con il coinvolgimento del medico competente per far prendere consapevolezza al lavoratore degli eventuali rischi cui possono essere soggetti e che possono coinvolgere terzi.	Attuato
L'accertamento alcolimetro è da considerarsi indagine sanitaria obbligatoria allorché disposta dal medico competente (o medico dello Spisal) e sussista l'espressione di "consenso valido" ed informato del lavoratore. I risultati dovranno essere comunicati dal medico competente al lavoratore. Il medico competente dovrà valutare l'idoneità temporanea al lavoro, in base ai dati alcolimetrici, e ad una valutazione complessiva clinica delle performance del soggetto in relazione all'attività lavorativa.	Da attuare in caso di necessità
In caso di situazioni in cui c'è presenza di un lavoratore che ha assunto alcol, il datore di lavoro e/o lo staff aziendale documentano l'episodio e allontanano il lavoratore dal proprio posto di lavoro, specie se costui opera in ambiente a	Da attuare in caso di necessità

rischio per se o per terzi.	
<p>Il datore di lavoro ha il diritto-dovere di applicare una "azione sanzionatoria" contrattuale. Le norme contrattuali prevedono "l'ammonizione" verbale o scritta con possibilità di sanzioni disciplinari. Se queste non sono sufficienti c'è anche la possibilità di segnalare/denunciare alle autorità competenti l'applicazione sanzione amministrativa.</p>	Da attuare in caso di necessità
<p>Nelle mansioni indicate sottostante è vietato l'assunzione di alcolici, il quale può causare un aumento significativo del magnitudo del rischio d'infortunio, o per il danno a terzi già elevato in alcune lavorazioni. <u>Le lavorazioni nelle quali è vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche sono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: <ul style="list-style-type: none"> a) impiego di gas tossici (art. 8 R.D. 09.01.1927 smi) b) conduzione di generatori a vapore (D.M. 01.03.1974); c) attività di fochino (art. 87 D.P.R. 19.03.1956, n.302); d) fabbricazione fuochi artificiali (D.P.R. 12.01.1973 n. 145) e) vendita di fitosanitari (art. 23 D.P.R. 23.04.2001, n. 290) f) direzione tecnica e conduzione impianti nucleari (D.P.R. 30.12.70 n.1450); g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 30.04.99 n. 162) - Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti; - Sovrintendenza ai lavori previsti dagli art. 236 e 237 del D.P.R. 547/55; - Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private di: medico specialista in anestesia e rianimazione, chirurgia, medico ed infermiere di bordo, medico preposto ad attività diagnostico-terapeutica, infermiere, ostetrica, caposala, ferrista; - Vigilatrice d'infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; - Attività di insegnamento, nelle scuole pubbliche e private di ogni grado e ordine; - Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, comprese attività di guardia particolare e giurata; - Mansioni inerenti ad attività di trasporto: <ul style="list-style-type: none"> a) addetti alla guida di veicoli stradali, per cui è richiesto il possesso di guida di categoria B,C,D,E certificato di abilitazione per guida di taxi o noleggio con conducente, e certificato di formazione professionale per trasporti di merci pericolosa su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza, metropolitane, tranvie, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie e di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchine, nonché personale marittimo e tecnico di piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività; h) responsabile dei fari; i) piloti di aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal Registro Aeronautico Italiano; n) collaudatori di mezzi per navigazione marittima, aerea e terrestre; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; 	Da attuare in caso di necessità

<p>p) addetti alla guida di macchine di movimento terra o merci;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; - Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; - Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; - Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; - Operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; - Tutte le mansioni che si svolgono in cave o miniere. 	
<p>Nel rispetto del art. 125 del D.P.R. 309/90, occorre prevedere l'effettuazione di "accertamenti di assenza di tossicodipendenza" da espletarsi su lavoratori (assumendi, e dipendenti) che compiono mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.</p> <p>Le categorie dei lavoratori interessate: (provvedimento 30.10.2007):</p> <p><u>Gruppo 1:</u> addetti all'impiego di gas tossici, alla fabbricazione e utilizzo di fuochi di artificio e alla direzione e conduzione di impianti nucleari;</p> <p><u>Gruppo 2:</u> mansioni inerenti le attività di trasporto: possessori di patenti C, D, E, e coloro per i quali è richiesto il certificato di abilitazione o di formazione professionale (taxisti, autisti a noleggio, trasporto di merci pericolose), addetti alle ferrovie, personale navigante, piloti aerei, controlli di volo, conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie e apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie, addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;</p> <p><u>Gruppo 3:</u> riguarda gli addetti del settore esplosivo.</p>	<p>Da attuare in caso di necessità</p>
<p>All'interno di mense, spacci aziendali, distributori automatici, ecc., il datore di lavoro deve vietare la somministrazione di bevande alcoliche.</p>	<p>Non applicabile</p>

9.1.5 SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI

Per tutte le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi, in riferimento ad un'assunzione anche solo sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria; tali mansioni, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, sono quelle individuate nell'allegato I dell'intesa Stato-Regioni "in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza" del 30 ottobre 2007 (autisti con patente C,D e taxisti, conducenti di auto a noleggio, conducenti di macchine movimentazione terra e merci, conducenti di apparecchi di sollevamento, etc.).

Tali accertamenti di assenza di tossicodipendenza sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga senza giustificato motivo, all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni a rischio (allegato I), fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.

PERICOLI:

- Visione doppia o confusa;
- Riflessi significativamente più lenti;
- Incapacità di concentrarsi sul lavoro;
- Ridotta capacità di valutare e di giudicare;
- Diminuzione delle abilità motorie della coordinazione e scarso equilibrio.

DANNI:

- Lesioni e contusioni anche di grave entità a se stessi e a terzi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Medio** (8)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni definite a rischio (allegato I), qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.	Attuato
Dell'esito degli accertamenti ne viene data immediata comunicazione al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato.	Da attuare in caso di necessità
Il medico competente provvederà all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni a rischio e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzioni di sostante psicotrope e stupefacenti, sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione.	Da attuare in caso si necessità
Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all'obbligo della cessazione da parte del lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza, sarà applicata la relativa sanzione.	Attuato
Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto a richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il servizio per le tossicodipendenze dell'Ast, la ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.	Da attuare in caso di necessità
Nel caso di positività a test di screening il lavoratore dovrà essere inviato, dal medico competente aziendale, al SERT dell'AST per l'effettuazione di ulteriori accertamenti.	Da attuare in caso di necessità
Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza, sono effettuati con specifica procedura definita all'art 8 dell'intesa Stato-Regioni su accertamenti di assenza di tossicodipendenza. E' fatta salva la facoltà delle rispettive Amministrazioni di provvedere all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con relativa periodicità in relazione al settore d'impiego.	Non applicabile
Per il personale marittimo l'accertamento di assenza di tossicodipendenza viene effettuato in occasione delle visite preventive di immatricolazione di cui al regio decreto legge 14 dicembre 1933 n.1773 e successive modifiche ed integrazioni.	Non applicabile
<p>Elenco delle mansioni a rischio che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, per cui sono previsti accertamenti sanitari (ALLEGATO I):</p> <p>1) <u>Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:</u></p> <p>a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);</p> <p>b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);</p> <p>c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.i.)</p> <p>2) <u>Mansioni inerenti le attività di trasporto:</u></p> <p>a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di</p>	Da attuare in caso di necessità

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

<p>guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;</p> <p>b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;</p> <p>c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;</p> <p>d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;</p> <p>e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;</p> <p>f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;</p> <p>g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;</p> <p>h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;</p> <p>i) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;</p> <p>l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;</p> <p>m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;</p> <p>n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;</p> <p><u>3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.</u></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

9.1.6 LAVORO NOTTURNO

Per lavoro notturno si intende: l'attività è svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; mentre per lavoratore notturno si intende il lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore o comunque una parte del suo orario normale di lavoro.

Nella attività in questione non sono riscontrabili situazioni di lavoro notturno né, di conseguenza, lavoratori notturni. Per completezza di informazione e nell'eventualità tali condizioni dovessero cambiare, comprendiamo nel documento anche le eventuali misure di sicurezza e prevenzione necessarie.

PERICOLI E DANNI:

- Maggior affaticamento psicofisico;
- Stanchezza e disattenzione;
- Sacrifici alla vita affettiva, familiare e sociale del lavoratore.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro ha l'obbligo di una comunicazione annuale, scritta, ai servizi ispettivi del lavoro territorialmente competenti e alle organizzazioni sindacali, avente per oggetto l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; la comunicazione è dovuta solo nel caso in cui il lavoro notturno non sia previsto dal contratto collettivo.	Non applicabile
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.	Non applicabile
I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente a sorveglianza sanitaria: - ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; - ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; - ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.	Non applicabile
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.	Non applicabile
E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.	Non applicabile
Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.	Non applicabile
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.	Non applicabile

9.1.7 STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso – ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.

Un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamenti frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze

pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).

Una delle metodologie valutative è quella prevista dalle indicazioni delle linee guida INAIL-ISPEL, in particolare in linea con quanto indicato nel MANUALE INAIL "La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." del 2017.

Nel caso in oggetto la valutazione è in corso d'opera mediante "Metodo operativo completo di valutazione e gestione" diffuso dalle USR regionali. Si rimanda a tale documento per il risultato della valutazione dei rischi.

In base alle linee guida e all'analisi degli indicatori non si evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. In caso vi siano cambiamenti dell'attività, dei lavoratori, occorre effettuare una nuova valutazione e verificare il livello di rischio da stress lavoro correlato, dopo aver attuato le azioni di miglioramento, attraverso il controllo degli eventi sentinella.

PERICOLI:

- Stato di stress.

DANNI:

- Disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali;
- Riduzione dell'efficienza sul lavoro.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro dovrà provvedere a valutare il rischio da stress-lavoro correlato, attraverso le linee guida indicate dall'INAIL (ex ISPEL), per la valutazione preventiva del rischio all'interno dell'ambiente di lavoro. Tale valutazione andrà ripetuta nell'eventualità di cambiamenti significativi a livello aziendale.	Da attuare periodicamente e in caso di cambiamenti
Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori, quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc., occorre quindi provvedere affinché ogni operatore sia inserito all'interno del gruppo di lavoro e si renda partecipe delle iniziative e attività prodotte dall'azienda.	Attuato
Provvedere affinché i lavoratori possano ricevere informazioni e comunicazioni, renderlo partecipe degli obiettivi aziendali, assicurandone il sostegno adeguato da parte dei dirigenti ai singoli individui, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi e le condizioni.	Attuato
Provvedere ad una formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, dalle possibili cause e del modo di affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento.	Da attuare periodicamente
L'ambiente di lavoro, in cui l'operatore deve lavorare, deve essere tale da poter essere concentrato ed operare in armonia, per cui si dovranno attuare misure di protezione, in caso siano presenti elementi disturbanti. (Esempio: rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.)	Attuato

Il datore di lavoro deve applicare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio da stress da lavoro attraverso la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei suoi rappresentanti.	Da attuare in caso di necessità
Le mansioni devono essere assegnate secondo le capacità dei lavoratori, che in ogni caso si avvalgono del supporto dei preposti e del personale con maggiore esperienza per lo svolgimento delle mansioni a loro assegnate.	Attuato
L'organizzazione quotidiana del lavoro deve essere predisposta in modo da consentire dei tempi di lavorazione congrui alle capacità di ogni lavoratore.	Attuato

9.1.8 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

In riferimento alla movimentazione dei carichi, all'interno dell'attività in oggetto vengono eseguite movimentazioni manuali dei carichi da parte di Collaboratori scolastici in maniera assolutamente sporadica, in particolar modo nelle operazioni di pulizia. Per le altre mansioni non si evidenziano attività di movimentazione degne di nota. L'operazione di movimentazione manuale dei carichi, è effettuata per breve tempo con bassissima frequenza e su carichi di limitata entità.

Non si è ritenuto necessario effettuare una valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi mediante approfondimento con l'utilizzo di metodologie specialistiche (tipo NIOSH). Il rischio è stato pertanto classificato come **RISCHIO TRASCURABILE** per tutte le mansioni compresa quella di Collaboratore scolastico.

Nel seguito si evidenzieranno alcune misure di prevenzione e protezione, per abbassare il rischio residuo, ed informare gli operatori sulle corrette procedure di movimentazione.

PERICOLI:

- Movimentazione manuale dei carichi in condizioni disagiati.

DANNI:

- Patologie dell'apparato muscolo-scheletrico.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Diminuire i pesi da movimentare in modo manuale.	Attuato
Organizzazione del lavoro in modo che le azioni siano svolte da più operatori (condivisione tra più lavoratori delle attività di movimentazione), diminuzione della frequenza di azione per mezzo di rotazione del personale.	Da attuare in caso di necessità
Miglioramento delle zone e percorsi in cui avvengono le movimentazioni e le ausiliazioni.	Attuato
Informazione del personale addetto sull'uso corretto di specifici mezzi di raccolta per consentire l'utilizzazione appropriata della macchina ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, riducendo la fatica del personale e aumentandone la sicurezza.	Attuato
Qualora si debba movimentare carichi con peso superiore a quello sottoindicato, o qualora la movimentazione risulti pericolosa, per particolari situazioni di carico (carico di difficile presa, ingombrante, etc.) le operazioni di sollevamento ed accatastamento dei materiali dovranno essere eseguite usando appositi mezzi di	Attuato

raccolta e/o più operatori.	
<p>Spostamenti dei carichi effettuati da più operatori, in modo tale che ogni singolo addetto non movimenti carichi maggiori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -25kg per maschi adulti; -20kg per femmine adulte; -20kg per maschi minorenni; -15kg per femmine minorenni. <p>L'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/08 indica i riferimenti delle caratteristiche del carico, dello sforzo richiesto dell'ambiente di lavoro per valutarne il rischio. Le confezioni che saranno oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo dovrebbero avere, d'ora in poi, un peso lordo inferiore a 25kg al fine di favorire il rispetto della norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.</p> <p>I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena: non trasportare un carico sulle spalle mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.</p> <p>In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore è opportuno piegare i ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25Kg, è opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due o più lavoratori.</p> <p>Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazione di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi.</p>	Attuato
Meccanizzazione e automazione delle movimentazioni dei carichi più pesanti.	Attuato
Prelievo del materiale da scaffalature o accatastamenti in deposito mediante gli appositi mezzi di sollevamento, o applicando procedure che permettano di ridurre il rischio.	Attuato
Nell'effettuazione di movimentazione manuale dei carichi, l'operatore deve indossare obbligatoriamente scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, e puntale rinforzato, e guanti di protezione, resistenti alle sollecitazioni meccaniche, ad evitare possibili abrasioni, ferite o tagli.	Da attuare in caso di necessità
<p>Per sollevare correttamente un carico pesante, senza incorrere in eccessivo sforzo fisico e subire eventuali lesioni, è necessario attenersi a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza fra loro pari a 20-30cm., per assicurare l'equilibrio del corpo; - Afferrare completamente il carico con ambedue le mani e sollevarlo gradatamente dal pavimento alle ginocchia e da queste alla posizione di trasporto; - Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, lo sforzo deve essere sopportato principalmente dai muscoli degli arti inferiori; - Eseguire l'operazione di sollevamento tendendo le gambe e raddrizzando in seguito il corpo; - Inoltre il sollevamento e il trasporto dei carichi deve sempre essere eseguito con la dovuta precauzione senza strappi e senza sottoporre mai la schiena al pericoloso incurvamento all'indietro che provoca la iperlordosi; - Il sollevamento dei carichi richiede una coordinazione perfetta dei muscoli. Deve essere effettuato con il minimo sforzo fisico compatibile con la massima salvaguardia della incolumità fisica di chi effettua la manovra; - Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso ripartito sulle due braccia; - Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei dischi intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo minimo e regolare, senza rischi; - Poiché le superfici grezze e le parti pungenti del materiale da trasportare 	Attuato

<p>possono facilmente produrre ferite alle mani, è necessario fare uso dei mezzi di protezione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando, per la rilevanza delle dimensioni il carico impedisce la visuale a chi trasporta, il carico stesso deve essere trasportato da due o più persone, o da un mezzo meccanico, ed una sola di queste persone deve dirigere le operazioni di trasporto; - E' inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'altezza inferiore a 40cm., ricorrendo a mezzi meccanici di sollevamento; - Non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato in avanti. 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

9.1.9 SOVRACCARICO BIOMECCANICO

Valutata l'attività in esame, NON risultano presenti particolari rischi di patologie da rischio da sovraccarico biomeccanico (movimenti ripetuti), tali da richiedere un approfondimento con metodologie specialistiche (quali Metodo Ocra, Check list Ocra, Rula, Snook Ciriello, Strain index, Reba, Mapo).

Tale valutazione è scaturita da un accurata analisi dei seguenti elementi:

- Ripetitività delle azioni (frequenza);
- Forza;
- Postura incongrua (sollecitazioni estreme degli angoli delle articolazioni);
- Periodi di recupero;
- Impatti ripetuti;
- Fattori complementari (valori che determinano un incremento delle condizioni di disagio);
- Durata dell'esposizione.

Facendo riferimento a quanto sopra detto e in riferimento alla valutazione condotta, basata sul riconoscimento del problema a livello generale, valutando la rotazione del personale presente e il tipo di ripetitività che non risulta frequente, non si è ritenuto necessario effettuare una valutazione con metodi specialistici ritenendo il rischio trascurabile.

Il **RISCHIO** è ritenuto **TRASCURABILE** per l'assenza delle condizioni sopra descritte; in particolare non sono presenti attività ad alta ripetitività o stereotipia per cui NON si procede ad una analisi più approfondita con il metodo della "Check List Ocra".

Nel seguito indichiamo delle misure di prevenzione e protezione a carattere generale che i lavoratori devono seguire, per ridurre l'eventuale rischio residuo.

PERICOLI:

- Afezione a carico delle strutture osteo-muscolari-neuro-tendinee (spalle, gomito, avambraccio, mano, dita)

DANNI:

- Sindrome del tunnel carpale;
- Borsite, tendiniti, cisti e dito a scatto.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Organizzazione del lavoro in modo che le azioni siano svolte da più operatori, diminuzione della frequenza di azione per mezzo di rotazione del personale.	Attuato

Periodo di recupero ogni 60 minuti, essendo il, rapporto ottimale di 1 a 5 (50 minuti di lavoro ripetitivo e 10 di recupero); tuttavia già una pausa di 5 minuti ogni ora ridurrebbe il fattore di rischio.	Da attuare in caso di necessità
Ridurre, quanto tecnicamente fattibile, il numero delle azioni tecniche nell'unità di tempo (frequenza di azione), apportando interventi di tipo organizzativo, tentando di ottimizzare, per qualità e quantità, le azioni tecniche: - eliminare le azioni "inutili" aggiunte dall'operatore; - ottimizzare la distribuzione delle azioni tra i due arti superiori, ripartendo sui due arti soprattutto le azioni semplici e a bassa precisione, ottenendo un calo di frequenza per l'arto dominante; ad esempio sarebbe più agevole adottare il verso sinistro di cassa per i destrimani; - turnare gli addetti nell'arco della giornata lavorativa, assegnandolo anche a lavori a basso rischio da movimenti ripetuti.	Attuato
Riorganizzazione del lavoro (modifica degli orari e dei turni di lavoro, inserimento o redistribuzione delle pause);	Non applicabile
Riprogettazione dei posti di lavoro secondo le priorità emerse dalla valutazione specifica.	Non applicabile
Informazione del personale addetto sull'uso corretto di specifici mezzi per consentire l'utilizzazione appropriata della macchina ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, riducendo la fatica del personale e aumentandone la sicurezza.	Attuato
Per evitare disturbi alla mano, la prensione in pinch dovrebbe essere evitata per quanto tecnicamente possibile o perlomeno utilizzata per non più di 1/3 del ciclo. Invece di sollevare in presa palmare e con una sola mano, il materiale può essere 'trascinato', o sollevato con 2 mani.	Attuato
Per evitare disturbi alla spalla, alternare il lavoro in stazione eretta e collocando la tastiera al lato destro dello scanner verticale o orizzontale.	Non applicabile
Sorveglianza sanitaria, attuata tramite la rilevazione dei sintomi specifici (casi anamnestici), la valutazione clinico-funzionale degli arti superiori (casi diagnosticati clinicamente come sintomatici e/o patologici), gli accertamenti integrativi.	Da attuare in caso di necessità
Evitare la movimentazione manuale, mantenendo nel carrello le merci pesanti, mediante l'adozione di: - scanner manuale (che può essere usato dal cliente stesso), digitazione su tastiera del codice a barre. Inoltre, con i produttori delle merci pesanti dovrà essere valutata la possibilità di individuare una collocazione del codice a barre più adatta, al fine di evitare da parte del lavoratore manovre di rotazione o sforzi inutili per la decodifica allo scanner dello stesso.	Non applicabile
Evitare posizioni ergonomicamente scorrette, ad esempio, non lavorare ad altezza spalla, ma sollevare il posto di lavoro, in maniera tale che la lavorazione sia effettuata con una flessione della spalla con angolo inferiore a 80°, e abduzione inferiore a 45°. In caso di necessità provvedere ad una pausa per poter sgranchire gli arti inferiori e superiori, evitando di rimanere a lungo nella posizione non ergonomica.	Attuato

9.1.10 ESPOSIZIONE AL RUMORE

All'interno dell'attività presa in esame al momento attuale le attività svolte non richiedono l'utilizzo di attrezzature che producono rumore durante il loro funzionamento e possono esporre a livelli di attenzione i lavoratori.

Alla luce di quanto analizzato la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione, salvo variazioni consistenti del rumore prodotto, verrà ripetuta con periodicità quadriennale

Si ritiene che i lavoratori siano esposti ad un livello inferiore al livello inferiore di azione ($L_{EX,8h}=80$ [dB(A) re. $20\mu Pa$] e/o $p_{peak}=112$ Pa = 135 [dB(C) re. $20\mu Pa$]), pertanto il **RISCHIO** è valutato come **MODERATO**.

Nel seguito vengono indicate le misure di protezione e prevenzione da adottare per ridurre al minimo i rischi di tale esposizione.

PERICOLI:

- Esposizione al rumore.

DANNI:

- Danni uditivi;
- Reazioni del sistema nervoso;
- Riduzione della capacità cognitiva, fastidi.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Manutenzione delle attrezzature di lavoro al fine di evitare malfunzionamenti interni che determinano l'aumento della rumorosità prodotta.	Da attuare periodicamente
Ricerca sul mercato di macchinari a bassa emissione di rumore, in sostituzione di macchinari rumorosi.	Attuato
Utilizzo di dispositivi di protezione individuali (otoprotettori: cuffie o inserti auricolari), con un <u>coefficiente di attenuazione SNR adeguato</u> al tipo di livello di esposizione personale.	Attuato
Provvedere ad una periodica sorveglianza sanitaria per gli addetti sottoposti ad una esposizione che superano i valori superiori di azione, stabiliti dalla normativa.	Da attuare in caso di necessità
Effettuare ogni quattro anni, o in caso di cambiamento della situazione aziendale o delle attrezzature, una nuova valutazione del rischio di esposizione al rumore attraverso misurazioni fonometriche, per determinare il valore d'esposizione in caso di cambiamenti produttivi o di attrezzature tali da modificare il livello d'esposizione.	Attuato
Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore.	Non applicabile
Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro.	Non applicabile
Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile.	Attuato
Adeguate informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.	Attuato
Adozione di misure tecniche per il contenimento: - del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; - del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento.	Non attuabile

Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro.	Attuato
Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.	Non attuabile

9.1.11 ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE

Il D. Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III, prescrive la valutazione del rischio associata alle vibrazioni, che l'operatore può subire durante l'orario lavorativo.

Analizzando l'attività lavorativa NON sono presenti attrezzature che possono esporre alcuni lavoratori a vibrazione dannose per il sistema mano-braccio durante il loro utilizzo; nè peraltro presenti fasi lavorative che prevedano l'utilizzo di attrezzature e/o mezzi che trasmettono vibrazioni dannose per il corpo intero.

Alla luce di quanto analizzato la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione, salvo variazioni consistenti dell'esposizione a vibrazioni, verrà ripetuta con periodicità quadriennale.

Analizzando l'attività lavorativa si può valutare il **RISCHIO** di esposizione a vibrazioni come **TRASCURABILE**.

Vengono di seguito indicate le misure di protezione e prevenzione da adottare per ridurre al minimo i rischi di tale esposizione.

PERICOLI:

- Esposizione a vibrazioni derivanti da vibrazioni meccaniche, trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero.

DANNI:

- Insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio;
- Insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Devono essere adottati metodi di lavoro che determinano una bassa esposizione alle vibrazioni meccaniche da parte dei lavoratori.	Attuato
Si devono utilizzare attrezzature di lavoro adeguate nel rispetto dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni.	Attuato
Si devono attuare adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e dei sistemi nei luoghi di lavoro, al fine di evitare o minimizzare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche.	Da attuare periodicamente
Nel caso di vibrazioni al corpo intero è necessario pianificare, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentali.	Non applicabile
Adottare orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo.	Non applicabile

Effettuare ogni quattro anni, o in caso di cambiamento della situazione aziendale o delle attrezzature, una nuova valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni, attraverso misurazioni determinando il valore d'esposizione in caso di cambiamenti produttivi o di attrezzature tali da modificare il livello d'esposizione.	Attuato
Fornire ai lavoratori attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.	Non applicabile

9.1.12 ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

La normativa in materia di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici è stata recentemente modificata dalla direttiva 2013/35/UE del 29 giugno 2013, comportando lo slittamento dell'innovazione della disciplina nazionale e degli Stati membri al 1° luglio 2016. La DIRETTIVA 2013/35/UE è stata recepita con Decreto Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159 (GU N. 192 del 18-8-2016) che ha opportunamente modificato ed integrato il Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08.

La valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici (CEM) parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro. Se definiamo come situazione "giustificabile" la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute, ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione (di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE). In letteratura è possibile reperire tabelle, redatte a partire dalla norma CENELEC EN 50499 (come suggerisce art.209 del Dlgs 81/08), riportanti attrezzature e situazioni "giustificabili" e macchinari ed impianti che richiedono, invece, la valutazione dei rischi CEM e l'adozione di misure di tutela (ad es. si veda "Portale Agenti Fisici" del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena).

Da una valutazione preliminare riguardo le possibili sorgenti di campi elettromagnetici, NON si può individuare, all'interno dell'azienda, alcuna attrezzatura che può comportare la generazione di un campo elettromagnetico tale da farla ricadere nella lista dei macchinari ed impianti che richiedono la valutazione dei rischi CEM.

Nella valutazione sono state prese in considerazione:

- lo spettro di frequenza, la durata ed il tipo dell'esposizione a tali attrezzature indicate in precedenza;
- i valori di azione e i limiti di esposizione indicati nell'allegato XXXVI D.Lgs. 81/08;
- i possibili effetti indiretti, interferenza con altre attrezzature, incendi ed esplosioni dovuti a materiali infiammabili provocate da scintille prodotte da campi elettromagnetici, assorbimento dell'energia elettromagnetica dal corpo umano per campi elettromagnetici a bassa frequenza (trascurabile, da informazioni in letteratura);
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
- le sorgenti individuate, e le informazioni presenti nella documentazione del macchinario.

Tutte le attrezzature risultano essere conformi; inoltre all'interno della documentazione tecnica e dei libretti d'uso dei macchinari non si evidenziano indicazioni particolari in fatto di incompatibilità elettromagnetica e di radiazioni emesse, per cui si può ragionevolmente ritenere che il rischio possa essere classificato come **RISCHIO GENERICO**.

PERICOLI E DANNI:

- Esposizione a campi elettromagnetici;
- Effetti nocivi a breve termine nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Informazione e formazione dei lavoratori dei risultati ottenuti dalla valutazione, alle procedure di lavoro sicuro per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle esposizioni.	Attuato
Mantenersi, per quanto possibile, a distanza da oggetti o apparecchiature elettriche in funzione.	Attuato
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite.	Non applicabile
Per sistemi a bassa frequenza verificare che i dispositivi di schermatura presenti all'interno dell'apparecchiatura siano presenti e funzionanti, non rimuovere tali protezioni, ed in caso di necessità ripristinare le corrette condizioni originarie.	Attuato
Ricerca sul mercato di apparecchiatura, in base al livello tecnologico, del più basso livello di emissione.	Da attuare periodicamente
Delimitazione delle aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la popolazione (ZONA 1) o superiori ai limiti stabiliti dal Dlgs 81/08 (ZONA 2) con relativi cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici	Non applicabile
Accesso consentito alla ZONA 1 e alla ZONA 2 consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione dell'assenza di controindicazioni fisiche all'esposizione come. - portatori di pacemaker o altre protesi e dispositivi dotati di circuiti elettronici; - portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari o schegge metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo statico, schegge metalliche in generale nel caso di esposizione a RF e microonde); - portatori di protesi interne; - donne in gravidanza; - infarto recente del miocardio; - portatrici di dispositivi intrauterini; - soggetti operati di cataratta (solo per campo magnetico statico).	Non applicabile
<i>L'accesso al personale non autorizzato dovrà essere interdetto possibilmente mediante barriere fisiche.</i>	Non attuabile

9.1.13 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Nell'ambito della valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA), nell'attività analizzata non sono presenti lavorazioni che possano esporre i lavoratori a radiazioni ottiche artificiali, considerando i valori limite indicati nell'allegato XXXVII parte I e parte II e la valutazione condotta in base ai punti che seguono:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215 D.Lgs. 81/2008;
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.

Non si è ritenuto necessario eseguire misure o calcoli in quanto allo stato attuale non sono presenti sorgenti di radiazioni ottiche artificiali.

(Radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche comprese nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100Fm e 1mm, suddiviso in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse).

Il **RISCHIO** è stato valutato **MODERATO**.

PERICOLI:

- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali;

DANNI:

- Bruciori alla pelle e danni alla cornea (radiazione infrarossa);
- Iriti e blefariti dell'occhio (radiazione visibile);
- Bruciori alla pelle, danni alla cornea, ed incremento del rischio stocastico per tumori alla pelle, con effetti a breve e lungo termine (radiazione ultravioletta);

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Quando non sia possibile attuare sistemi di isolamento dell'elemento pericoloso o altre misure collettive di protezione, il datore di lavoro deve provvedere a dotare i lavoratori esposti d'idonei DPI, con particolare riferimento alla protezione degli occhi e alla pelle.	Non applicabile
Utilizzare schermi di intercettazione delle radiazioni nocive, nel caso specifico della presenza nello stesso ambiente di lavoro d'altri lavoratori, ma esposti comunque al rischio della luce viva, dell'arco voltaico. Effettuare le saldature sporadiche in zona areata e ventilata, in caso di necessità.	Non applicabile
Utilizzo dell'operatore che esegue la saldatura dell'obbligo dei dispositivi di protezione individuali consegnati, a protezione delle radiazioni: <ul style="list-style-type: none"> - schermi di protezione per il viso, e per gli occhi con filtri adeguati, in base al numero di graduazione DIN fornito dal produttore delle saldatrici; - tuta da lavoro di tipo ignifugo e guanti protettivi resistenti alle alte temperature. 	Non applicabile
Controllo periodico dell'efficienza dei DPI in dotazione.	Non applicabile
Per non esporre senza necessità altri lavoratori al rischio delle radiazioni, il datore di lavoro deve disporre l'effettuazione delle lavorazioni pericolose possibilmente in luoghi separati.	Non applicabile
Se vengono utilizzati schermi d'intercettazione, essi devono circondare completamente il posto di lavoro per bloccare le radiazioni che in questo modo non possono raggiungere altri lavoratori.	Non applicabile

9.1.14 CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO**PERICOLI:**

- Posture incongrue e movimenti ripetitivi;
- Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

DANNI:

- Lombalgie, cervicalgie, dolori alle spalle;
- Sindrome del tunnel carpale;
- Sindrome del nervo ulnare al gomito.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le postazioni che richiedono una posizione seduta devono essere dotate di sedili adeguati e dotati di poggiaschiena in modo da poter garantire una posizione congrua dell'operatore rispetto al piano di lavoro.	Attuato
Le postazioni che richiedono una posizione in piedi devono essere adeguate in termini di posizione, piano di lavoro e accessorio di appoggio.	Attuato
Rotazione del personale nelle varie attrezzature di lavoro compatibilmente con le esigenze lavorative.	Non attuabile
Effettuare un periodo di recupero ogni 60 minuti, essendo il, rapporto ottimale di 1 a 5 (50 minuti di lavoro ripetitivo e 10 di recupero).	Non attuabile
Informazione sulle posizioni più idonee da assumere durante lo svolgimento delle operazioni.	Attuato
Evitare postazioni di lavoro in cui si assumono posizioni ergonomicamente scorrette. (polso notevolmente piegato, lavori manuali ad altezza spalla, i gomiti non devono essere non troppo piegato e non tutto disteso).	Attuato

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non ideali per lo svolgimento delle mansioni (troppo caldo, troppo freddo, sbalzi termici).

DANNI:

- Sensazione di malessere generale;
- Affaticamento;
- Malattie da raffreddamenti.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La struttura edilizia (superfici finestrate, tamponamenti e copertura) e gli impianti tecnologici (riscaldamento, ventilazione) devono garantire condizioni microclimatiche adeguate alle attività svolte dagli addetti. Essi non devono essere esposti a fonti di calore o di freddo localizzate.	Attuato
In caso di necessità, e quando non sono presenti impianti per garantire una	Non applicabile

adeguata temperatura, occorre provvedere a dotare i lavoratori di adeguati indumenti protettivi.	
Qualora gli addetti operano all'aperto o in luoghi non riscaldati durante la stagione fredda gli addetti saranno provvisti di idonei indumenti di protezione contro il freddo.	Da attuare in caso di necessità
Presenza di un impianto tale da garantire una temperatura adeguata e condizioni microclimatiche per poter effettuare la mansione.	Da attuare in caso di necessità

PERICOLI:

- Limitata disponibilità di spazio.

DANNI:

- Traumi per urti o inciampi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Verificare continuamente che sia garantito lo spazio necessario ai movimenti dei lavoratori tenendo conto dei materiali in lavorazione, dell'uso delle macchine e delle aree di stoccaggio.	Da attuare continuamente
Liberare gli spazi da qualsiasi oggetto o materiale non necessario affinché il lavoratore possa muoversi liberamente ed i passaggi siano sgombri e privi di ostacoli che possano intralciare il passaggio.	Attuato

PERICOLI:

- Presenza di superfici bagnate o scivolose.

DANNI:

- Contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Utilizzo di scarpe o stivali di sicurezza con suola antiscivolo.	Da attuare in caso di necessità
Per evitare pericolosi scivolamenti, provvedere a raccogliere eventuali sostanze sversate accidentalmente, attraverso appositi mezzi assorbenti.	Attuato

9.1.15 LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI

Per lavoratori esposti a rischi particolari si intendono le lavoratrici in stato di gravidanza, lavoratori di altri paesi e anche fanciulli.

Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono svolgere lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", e così come identificato dal D.Lgs. 151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 151/01 e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, sono considerati di seguito i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in fase di allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri.

Situazioni che motivano l'astensione anticipata dal lavoro:

- postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro
- movimentazione carichi: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85
- agenti biologici: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria
- traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici
- utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro
- rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori
- sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute")
- videoterminali: l'utilizzo di PC non rappresenta una situazione di incompatibilità ma richiede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari

Incompatibilità per profilo professionale e grado di scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
Insegnanti <u>3-4 anni</u> - Sollevamento carichi - Stazione eretta - Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)
<u>4-5 anni</u> - Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)
Collaboratrici scolastiche - Sollevamento carichi con indice di rischio $\geq 0,85$
Cuoca e aiuto cuoca - Sollevamento carichi con indice di rischio $\geq 0,85$ - Stazione eretta

PRIMARIA
<p>Insegnanti - Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)</p> <p>Insegnanti di sostegno - Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti) - Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)</p>
<p>Collaboratrici scolastiche - Mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli e movimentazione carichi con indice di rischio $\geq 0,85$)</p>
<p>Personale amministrativo - Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario di utilizzo del VDT)</p>
SECONDARIA DI 1° GRADO
<p>Insegnanti Mansione compatibile</p> <p>Insegnanti di educazione fisica Mansione compatibile (evitando stazione eretta prolungata e attività di assistenza e rumore $Lex \geq 80$ db(A))</p> <p>Insegnanti di sostegno Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti)</p>
<p>Collaboratrici scolastiche - Mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli e movimentazione carichi con indice di rischio $\geq 0,85$)</p>
<p>Personale amministrativo - Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario di utilizzo del VDT)</p>

Situazioni che motivano l'astensione fino 7 mesi dopo parto:

- movimentazione carichi: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria, ovvero se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg), è uguale o superiore a 1
- traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici
- sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute").

PERICOLI:

- Lavoratrici in stato di gravidanza, età genere e provenienti da altri paesi;
- Lavoratori fanciulli di età inferiore al 18° anno.

DANNI:

- Traumi o possibili malformazioni per il nascituro;
- Infortuni derivanti dalla cattiva informazione o difficile comprensione dei lavoratori stranieri.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La lavoratrice deve avvertire il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza in modo che lo stesso possa vietare lavori o mansioni con compatibili (rumore, vibrazioni, uso di prodotti chimici, movimentazione manuale dei carichi, stazionamento fisso in posizione eretta, lavoro notturno), e spostarla in altra mansione o in congedo maternità.	Da attuare in caso di necessità
È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché per quanto riguarda la retribuzione, qualifiche e mansioni.	Attuato
È vietato adibire lavoratrici in stato di gravidanza, e fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori comportano il rischio di esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici.	Da attuare in caso di necessità
Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert (mSv) durante il periodo della gravidanza.	Non applicabile
È vietato adibire le lavoratrici, durante la gravidanza, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri	Attuato
È vietato adibire le lavoratrici durante la gravidanza a lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali e comunque anche durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.	Non applicabile
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.	Da attuare in caso di necessità
Cartelli indicatori (avvertenze, pericolo, obbligo divieto) dovranno essere predisposti con più scritte in lingua madre degli operatori di altri paesi presenti, in maniera che i cartelli siano comprensibili anche da lavoratori proveniente da altri paesi, o una particolare informazione sul significato dei cartelli.	Da attuare in caso di necessità
Non possono essere assunti minori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I minori apprendisti non possono essere adibiti alle lavorazioni pericolose, faticose e insalubri salvo richiederne la deroga alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.	Attuato

Si rimanda al documento specifico sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici madri all'allegato III.

9.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TRASVERSALI

Prima di vedere nel dettaglio i rischi relativi ai vari tipi di mansioni presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, è utile elencare una serie di misure preventive e protettive generali, applicabili quindi indipendentemente dalla mansione del singolo lavoratore.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Effettuare la verifica e la manutenzione periodiche delle attrezzature e degli impianti presenti negli ambienti di lavoro.	Da attuare periodicamente
Provvedere alla manutenzione periodica di tutti gli impianti e le attrezzature come indicato dal produttore nel libretto d'uso e manutenzione.	Da attuare periodicamente
Curare la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (art. 71 c.4 lett. b del Dlgs 81/08). In tale registro dovranno comparire tutte le attrezzature di lavoro ovvero qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto, inteso come complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro (apparecchi di sollevamento, ascensori, attrezzature a pressione, impianti termici e di climatizzazione, impianti e attrezzature antincendio, impianti elettrici, macchine).	Da attuare periodicamente
Vietare il fumo, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, nelle aree ove il fumare può costituire pericolo di incendio, in particolare nei depositi e nelle aree contenenti materiali combustibili o facilmente infiammabili.	Attuato
Vietare il fumo, ai sensi della L. 3/2003, nei locali chiusi, pubblici e privati, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori se dotati dei requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2003.	Attuato
Effettuare una corretta pulizia giornaliera del proprio posto di lavoro e delle aree accessibili, in particolare a fine turno lavorativo.	Attuato
Vietare l'uso di sostanze chimiche a minori (L. 977/67), donne in gravidanza e per alcune fino a sette mesi dopo il parto.	Attuato
Effettuare adeguata informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 ai dipendenti sui rischi cui sono esposti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.	Da attuare periodicamente
Effettuare riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08) su richiesta facoltativa del RLS.	Da attuare periodicamente o su richiesta del RLS
Provvedere a formare i <u>lavoratori</u> , <u>preposti</u> e <u>dirigenti</u> , secondo le indicazioni dell'accordo Stato Regione, con l'obbligo di effettuare corsi di formazione generale, e corsi di formazione specifica in base al rischio individuato dal codice Ateco 2002-2007. Effettuare un aggiornamento quinquennale.	Attuato
Istituire un <u>Registro degli Infortuni</u> vidimato dalla AST competente per territorio (obbligo non in vigore per la regione Lombardia per la L.R. 8/2007), dove annotare cronologicamente gli infortuni accorsi durante l'attività lavorativa per un periodo di un giorno escluso quello dell'evento. Tale registro deve essere conservato all'interno dell'azienda.	Attuato
Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle attrezzature di lavoro usate.	Attuato
Mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti, utilizzando durante la lavorazione i dispositivi di aspirazione presenti ed indossando i dispositivi di protezione individuali consegnati.	Attuato
All'interno dell'azienda dovranno essere presenti tutte le schede di sicurezza dei prodotti chimici, se utilizzati, e dovranno essere messe a disposizione dei lavoratori per la consultazione. Aggiornare tale archivio ogni qualvolta si effettua un cambio di prodotto, o vi sia un aggiornamento della scheda di sicurezza.	Da attuare continuamente

Le lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui alla L. 1204/71, D.P.R. 1026/76, L. 53/2000 e D.Lgs. 151/2001.	Attuato
Utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che il datore di lavoro consegna e tenerli con cura, avvisando quest'ultimo non appena si riscontra un'anomalia in tali dispositivi.	Attuato
Controllare periodicamente l'efficienza dei dispositivi di protezione individuale.	Attuato
Non possono essere assunti minori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (D.Lgs. 345/99). I minori apprendisti non possono essere adibiti alle lavorazioni pericolose, faticose e insalubri di cui al D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. 262/2000, salvo richiederne la deroga alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.	Attuato

9.3 GESTIONE DELLE EMERGENZE

La Sezione VI (del Capo III del Titolo I) del D.Lgs 81/08 riguardo la gestione delle emergenze (con modifica all'art. 43, da parte del D.lgs 106/09) dichiara che "ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) ("incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza");
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Vengono indicati i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato:

- allontanandosi dal posto di lavoro "non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa";
- nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, qualora prenda misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, "non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza".

In tale sezione si pone l'attenzione sulle prescrizioni inerenti il primo soccorso e la prevenzione incendi.

9.3.1 PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

PERICOLI:

- Ritardo nelle operazioni di soccorso e medicazione.

DANNI:

- Conseguenze per la salute dei lavoratori.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Ubicare una cassetta di primo soccorso in luogo facilmente raggiungibile e curarne la scadenza dei prodotti. Il suo contenuto, in base all'art.45 del D.Lgs. 81/08 (che fa riferimento al Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388), deve essere: <ul style="list-style-type: none"> - Guanti sterili monouso (5 paia); Visiera paraschizzi - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3) - Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10) - Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2); Teli sterili monouso (2) - Pinzette da medicazione sterili monouso (2) - Confezione di rete elastica di misura media (1); Confezione di cotone idrofilo (1) - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2) - Un paio di forbici; Lacci emostatici (3); Ghiaccio pronto uso (2) - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); Termometro - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 	Attuato
Controllare stato di efficienza e scadenza contenuto della cassetta di pronto soccorso.	Da attuare periodicamente

9.3.2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E VIE DI USCITA

Con la definizione prevenzione incendi si intende *“la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”*.

Per questo nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi in ottemperanza al Decreto Interministeriale 10 Marzo 1998 "Sicurezza antincendio" e il sistema di vie di uscita deve garantire che, al bisogno, *“le persone possano, senza assistenza esterna utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro”*.

PERICOLI:

- Incendio dovuto al malfunzionamento dell’impianto elettrico o alla inefficiente organizzazione gestionale.

DANNI:

- Ustioni, ferite gravi su tutto il corpo;
- Perdita di funzionalità delle attrezzature.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte.	Attuato
Verifica della messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche.	Attuato
Valutazione della necessità della realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte.	Attuato
Adozione di dispositivi di sicurezza.	Attuato
Rispetto dell'ordine e della pulizia.	Attuato
Controlli sulle misure di sicurezza.	Attuato
Predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare.	Attuato
Informazione e formazione dei lavoratori.	Attuato
Porre attenzione alla eventuale <i>Presenza di fumatori</i> : nelle aree ove è consentito <u>fumare</u> , qualora ce ne fossero, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente. I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili. In tutte le altre aree imporre il divieto di fumo mediante apposita segnaletica.	Attuato
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.	Attuato
<p>Porre attenzione al <u>Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se possibile, limitare il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenerlo lontano dalle vie di esodo; - depositare i quantitativi in eccedenza in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo; - sostituire, se possibile, le sostanze infiammabili con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa); - realizzare il deposito di materiali infiammabili in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco; - addestrare i lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose sulle misure di sicurezza da osservare; - informare i lavoratori delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio; - tenere i materiali di pulizia, se combustibili, in appositi ripostigli o locali. 	Attuato
<p>Porre attenzione ad <i>Impianti ed attrezzature elettriche</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. Nel caso debba provvedersi ad un'alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica. Il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti; - le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e 	Attuato

<p>qualificato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi. - devono essere presenti sistemi di sgancio elettrico ed illuminazione di emergenza. 	
<p>Porre attenzione all'<i>Utilizzo di fonti di calore</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura); - i luoghi ove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille; - i condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri; - i bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore; - ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari. 	Attuato
<p>Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati e segnalati (per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro) e lungo di essi deve essere vietata l'installazione di attrezzature che li ostruiscano o a rischio incendio. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.</p>	Attuato
<p>Porre attenzione ad <i>Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento</i>, in quanto le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di G.P.L.; - il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; - il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili; - le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene. <p>L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legati alla corretta alimentazione.</p>	Attuato
<p>I lavoratori <u>addetti alla prevenzione incendi</u> devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di Sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto; - controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione; - controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza - controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi; - controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri. 	Da attuare continuamente

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.	
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.	Attuato
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura (tenute aperte da dispositivo elettromagnetico nel caso determinino difficoltà per i lavoratori che ne consenta il rilascio manuale o nei casi di allarme incendio o mancanza di alimentazione elettrica). Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di tale dispositivo, purché siano tenute chiuse a chiave.	Attuato
Dotazione idonea di attrezzature ed impianti di estinzione in base al tipo di incendio e alla superficie da procedere. Provvedere all'installazione di due estintori a polvere da 6 kg di capacità estinguente pari almeno a 34A-233BC in prossimità delle zone di deposito.	Attuato
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.	Non attuabile
Controllare periodicamente le vie di uscita al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli.	Da attuare continuamente
Verificare l'idoneità delle vie di uscita secondo i seguenti criteri: - ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso; - ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; - dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati: - 15 - 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; - 30 - 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio; - 45 - 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso. - le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; - i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di	Attuato

<p>uscita non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; - 9 - 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; - 12 - 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso. <p>- quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti;</p> <p>- le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;</p> <p>- deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;</p> <p>- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita)</p> <p>- le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;</p> <p>- ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.</p>	
<p>Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. (scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio).</p>	Attuato
<p>L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.</p>	Attuato

9.4 SORVEGLIANZA SANITARIA

Lo scopo della sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente, può essere riassunto in questi punti:

- Identificazione delle malattie in cui possono incorrere i lavoratori che hanno una determinata esposizione professionale;
- Identificazione dei lavoratori esposti all'esposizioni professionali;
- Effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici mediante esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche;
- Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica disponendo, se del caso, l'interruzione o la riduzione dell'esposizione al fattore di rischio incriminato o instaurando per tempo adatti trattamenti terapeutici;
- Segnalazione di malattia professionale obbligatoria solo il medico competente accerta o anche solo sospetta la presenza di una malattia professionale;
- Fornire ai lavoratori informazioni, attraverso il medico competente, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- Informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari.

Il datore di lavoro invita i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria prevede visite preventive, visite periodiche, visite mediche su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione, visita medica preventiva in fase preassuntiva e visita

medica precedente alla ripresa del lavoro, in caso di assenza dall'ambiente di lavoro per un periodo maggiore di 60gg per motivi di salute.

I soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria possono essere individuati nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08, ed a seconda del tipo di operazioni specifiche.

9.5 RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI

9.5.1 DOCENTI

Rientrano in questa specifica mansione i docenti in materie per le quali non è necessario utilizzo di laboratori: essi svolgono la loro attività all'interno delle aule destinate alla didattica.

Le aule didattiche per attività normali sono dotate dell'arredamento e delle attrezzature necessarie al regolare svolgimento delle attività didattiche:

- ✓ banchi e sedie;
- ✓ scrivania e sedia docente;
- ✓ lavagna;
- ✓ lavagne interattive multimediali (LIM);
- ✓ armadietto per la custodia del materiale didattico ad uso quotidiano (eventuale);
- ✓ carte geografiche e cartelloni.

In questo paragrafo verranno comunque identificati tutti i rischi per i docenti che sono aggiuntivi rispetto a quelli affrontati nella sezione RISCHI TRASVERSALI (ad esempio rischio biologico, stress lavoro-correlato ecc) e quelli che verranno affrontati nella sezione RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO.

9.5.1.1 STRUMENTI DA UFFICIO

PERICOLI:

- Utilizzo di elementi taglienti.

DANNI:

- Tagli, abrasioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Prevedere informazione sulle modalità di utilizzo degli attrezzi di tipo manuale.	Attuato
L'operatore dovrà porre attenzione all'utilizzo della cucitrice a punti metallici in caso di blocco o inceppamento, in cui si può restare feriti alle mani, utilizzando strumenti inadeguati, o peggio, si può essere feriti in viso dai punti proiettati dall'alimentatore a molla, inopportuno non disinserito.	Attuato
Le taglierine devono essere munite di protezione della lama che non consentano il contatto diretto dell'operatore (es. schermo salvamani in plexiglas).	Non applicabile
Ad uso terminato, la lama della taglierina deve essere lasciata completamente abbassata	Non applicabile

9.5.1.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

PERICOLI:

- Utilizzo di prese non appropriate, presenza di cavi su pavimento.

DANNI:

- Corto circuiti, cadute e inciampi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare l'utilizzo incontrollato di prese multiple e di prese che non garantiscono il collegamento a terra. Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine, ne usare prolunghe inadatte.	Attuato
Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano volanti in mezzo agli ambienti o a passaggi.	Da controllare sempre
Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica dei macchinari, evitandone l'uso finché non siano stati riparati o sostituiti.	Attuato
Per staccare le spine dalle prese, l'operatore deve agire sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione.	Attuato

9.5.1.3 LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO

PERICOLI:

- Non corretta disposizione degli arredi e delle attrezzature;
- Insufficienza di spazio per gli operatori.

DANNI:

- Urti derivanti dalla presenza ravvicinata di arredi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo spazio deve essere sufficiente a garantire cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Arredi e scrivanie devono essere disposti in modo da consentire uno spazio minimo di 80 cm tra i vari elementi.	Attuato

9.5.1.4 ATTIVITÀ SUI VIDEOTERMINALI (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM)

Per attrezzatura videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. E' necessario, per una corretta valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 1, analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Nell'azienda presa in esame NON sono presenti soggetti definiti come videoterminalisti (il docente non rientra in questa definizione); per videoterminalista si intende quel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 173 del D. Lgs. 81/08.

L'uso occupazionale di videoterminale comporta essenzialmente due tipi di rischi per la salute dell'operatore:

- rischi per l'apparato visivo;
- rischi legati alla postura (muscolo scheletrici) ed all'affaticamento fisico e mentale, nonché alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I primi sono prevalentemente connessi con l'intensità dell'impegno visivo che è a sua volta principalmente correlata con la distanza media di osservazione (da cui dipendono i carichi per l'accomodazione e per la convergenza fusionale) e con il tempo di adibizione all'unità video.

Tali rischi possono tuttavia anche essere associati, divenendo quindi più marcati e frequenti, con:

- alterazioni individuali a carico della refrazione (ametropie non adeguatamente corrette) e della motilità oculare (eteroforie);
- condizioni illuminotecniche irrazionali (elevati rapporti di luminanza nel campo visivo professionale, flicker, etc.);
- presenza di agenti chimici aerodispersi nell'ambiente di lavoro, con azione irritativa sulla superficie oculare (formaldeide, VOCs, ETS, Nox, etc.);
- immagini-video con insufficiente contrasto, con scarsa nitidezza, instabili (jitter), etc.;
- condizioni microclimatiche inadeguate (bassa umidità relativa, elevata velocità dell'aria).

I secondi sono essenzialmente legati alla postura assisa protratta che può contribuire alla comparsa di disturbi e di alterazioni morfo-funzionali a carico del rachide ed all'uso intensivo e protratto della tastiera e del mouse che può essere causa di disturbi e patologie a carico delle articolazioni e delle componenti miotendinee e nervose degli arti superiori.

Va infine rilevato che, anche se non molto frequenti, possono essere presenti ulteriori disturbi quali il senso di affaticamento o di malessere (cefalea o emicrania, difficoltà alla concentrazione, senso di nausea, senso di spossatezza, dolori muscolari e/o articolari, ecc.). Tale sintomatologia non sembra essere, allo stato attuale delle conoscenze, connessa con alcun fattore specifico, ma è assai più verosimilmente imputabile, oltre che a situazioni ove per intensità del lavoro e/o per fattori ambientali si verificano elevati sovraccarichi ai due già citati apparati, anche a sindromi psicosomatiche circa le quali non sono però previsti dal legislatore interventi di sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le visite mediche da effettuare prima dell'adibizione a videoterminalista o in sede di prima applicazione del decreto, è opportuno includano, al fine di un adeguato inquadramento delle condizioni visive del soggetto:

- anamnesi ergofoamologica comprendente, oltre alla anamnesi oftalmologica (patologica prossima e remota), anche una precisa valutazione dei rapporti tra esposizione e caratteristiche della sintomatologia visiva ed oculare riferita (astenopia occupazionale), al fine di rilevare elementi di incompatibilità verso il lavoro che dovrà essere svolto o che è normalmente effettuato;
- esame della refrazione ed eventuale correzione;
- esame di annessi e segmento anteriore e posteriore;
- valutazione delle forie, della stereopsi e del punto prossimo di convergenza;
- valutazione del senso cromatico.

Per quanto concerne l'apparato muscolo-scheletrico, le prime visite, oltre che ad apprezzare grossolane alterazioni anatomiche e funzionali, dovrebbero essere orientate ad un inquadramento clinico e funzionale del rachide in toto e degli arti superiori.

È di particolare importanza concentrare l'attenzione sui disturbi, le alterazioni e le patologie del rachide cervicale e degli arti superiori.

In sede di controlli successivi sarà cura del medico competente, effettuato un adeguato raccordo anamnestico, individuare l'insieme di procedure cliniche o strumentali idoneo a monitorare nel tempo le

condizioni cliniche e funzionali degli apparati visivo e muscolo-scheletrico, tenuto conto delle caratteristiche di esposizione.

PERIODICITA' DELLE VISITE

L'art. 176 del D. Lgs. 81/08 in tema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori classificati videoterminalisti, (lavoratori con la mansione di addetto ufficio), impone l'obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all'esito della visita preventiva e quelli di età superiore ai cinquanta anni; quinquennale negli altri casi.

In caso di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

Il lavoratore può essere sottoposto a visita di controllo per gli eventuali rischi introdotti dall'attività di videoterminalista, a sua richiesta, secondo le modalità previste all'art 41 del D.Lgs. 81/08.

Dal protocollo sanitario, i lavoratori si dovranno sottoporre a visita oculistica, con una periodicità biennale o quinquennale.

PERICOLI:

- Periodi prolungati di attività.

DANNI:

- Disturbi oculo visivi (astenopia);
- Disturbi muscolo scheletrici;
- Affaticamento mentale, reazioni da stress.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Se non previsto dal tipo di contratto, deve essere garantito al lavoratore che deve utilizzare il videoterminale per almeno quattro ore consecutive una interruzione della sua attività per un periodo di 15 minuti ogni 120 minuti di attività.	Attuato
Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni: pause, turni e così via.	Attuato
Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio.	Attuato
Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura.	Attuato
Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale.	Attuato
Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. È utile, al riguardo: - seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; - disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; - rispettare la corretta distribuzione delle pause;	Da attuare in caso di necessità

- utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare; - in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

9.5.1.5 MONITOR (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM)

PERICOLI:

- Stress visivo, indebiti movimenti di estensione o compressione del collo.

DANNI:

- Disturbi alla vista ed agli occhi, bruciore;
- Lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza,
- Visione annebbiata o sdoppiata, affaticamento visivo;
- Affaticamento dei muscoli della nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo schermo deve avere le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Facilmente orientabile e inclinabile; - Involucro opaco, di colore chiaro ma non bianco; - Antiriflesso ed a bassa emissione di radiazioni (marcatura CE); - Luminosità e contrasto tra caratteri e sfondo dello schermo regolabili; - Caratteri ben definiti, di grandezza sufficiente e leggibili; - Immagini e caratteri stabili e schermo esente da sfarfallio; - Posizionato sul tavolo di lavoro di fronte, ad una distanza dagli occhi pari a (50÷80) cm col crescere delle dimensioni dello schermo ed in modo tale che il margine superiore non si trovi ad un livello più elevato degli occhi. 	Da attuare per quanto tecnicamente possibile

PERICOLI:

- Abbagliamento, riflessione e contrasti eccessivi di chiaro-scuro provocati dalla luce naturale o artificiale sullo schermo.

DANNI:

- Disturbi alla vista e agli occhi;
- Affaticamento visivo.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare sorgenti (sole o lampada) con forte luminosità nel centro del campo visivo dell'operatore.	Attuato
Evitare superfici con eccessiva capacità riflettente.	Attuato
Disporre lo schermo in modo che davanti e dietro non ci siano finestre. Nel caso di due pareti ad angolo finestrate una di esse deve essere schermata.	Attuato
Sistemare i posti al videoterminale per quanto possibile lontano dalle finestre ed	Attuato

in modo tale che gli schermi siano posti a 90° rispetto alle stesse.	
Nel caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre con veneziane, pellicole antisolari o tende di tessuto pesante.	Attuato
Disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione	Non applicabile
Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo.	Da attuare periodicamente
Effettuare una pulizia periodica dello schermo.	Attuato

9.5.1.6 TASTIERA E MOUSE

PERICOLI:

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla mano e all'avambraccio: dolori, impaccio ai movimenti, formicolii alle dita.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso spessore, inclinabile, stabile, di colore opaco (chiaro ma non bianco). I tasti devono essere con superficie infossata e i caratteri devono essere facilmente leggibili e non cancellabili con l'uso. Si deve disporre di spazio sufficiente per la tastiera e il mouse sul piano di lavoro. Eventualmente utilizzare un poggia polsi per la tastiera e il mouse. Posizionare la tastiera frontalmente al video ad una distanza della scrivania tale da consentire un comodo appoggio degli avambracci: (10÷15) cm.	Attuato
Mantenere il polso del braccio che muove il mouse, in una posizione dritta e neutra quando si usa il dispositivo di puntamento, mai stare in una posizione nel quale il polso rimane piegato.	Attuato
Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle.	Attuato

9.5.1.7 SEDILE

PERICOLI:

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla colonna vertebrale, disturbi muscolari.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Trascurabile** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
------------------------------------	---------------------

Il sedile deve garantire un appoggio stabile, consentire una mobilità dell'operatore, essere confortevole per lunghi periodi d'uso ed ergonomico. A tale scopo il sedile deve essere girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento a cinque razze, regolabile in altezza (tipicamente 42÷55 cm), con schienale regolabile in altezza e inclinabile. I comandi di regolazione devono essere facilmente accessibili in posizione seduta ed i rivestimenti traspiranti e permeabili.	Attuato
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

9.5.1.8 ILLUMINAZIONE NATURALE

PERICOLI:

- Non adeguata illuminazione naturale.

DANNI:

- Disturbi agli occhi, affaticamento visivo, abbagliamenti.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La luce proveniente dalle finestre non deve colpire direttamente lo schermo. Le finestre devono essere provviste di tende di colore chiaro e di spessore sufficiente a filtrare la luce solare in modo tale che l'illuminazione nell'ambiente sia diffusa e il contrasto tra schermo ambiente sia appropriato.	Attuato

9.5.1.9 MICROCLIMA

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non adeguate: troppo caldo, troppo freddo, cambi repentini.

DANNI:

- Situazione di mancato comfort.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze delle postazioni (elementi dell'impianto di riscaldamento, finestre soleggiate nel periodo estivo). La temperatura dei locali deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto del metodo di lavoro e della limitata attività fisica dei lavoratori. Si raccomanda una temperatura di (18÷22)° C d'inverno ed una differenza massima tra esterno e interno non superiore a 7°C d'estate. Se a causa delle apparecchiature e del personale la temperatura risulta superiore a 25°C occorre provvedere all'installazione di un impianto di condizionamento per consentire una temperatura di ottimale.	Attuato

PERICOLI:

- Aerazione e umidità relativa non adeguate, scarsa qualità dell'aria.

DANNI:

- Irritazione degli occhi, secchezza alla gola.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare la presenza di correnti d'aria provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori ma nello stesso tempo garantire un ricambio d'aria sufficiente.	Attuato
Evitare che l'aria sia troppo secca.	Attuato
I valori microclimatici di riferimento devono essere: - umidità relativa (40÷70)%; - portata d'aria fresca almeno 25 mc/h/p; - velocità dell'aria non inferiore a 0,05 m/s, non superiore a 0,15 m/s d'inverno e non superiore a 0,25 m/s d'estate.	Attuato

PERICOLI:

- Non corretta manutenzione dell'impianto di climatizzazione.

DANNI:

- Inquinamento dell'aria all'interno degli uffici.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna di rinnovo e devono essere presenti se necessario sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria.	Attuato
Deve essere seguito un corretto programma di manutenzione periodica, in particolare con riferimento alla sostituzione o pulizia dei filtri, dei climatizzatori	Da attuare periodicamente

9.5.1.10 PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON PERSONE

Le attività svolte a contatto con il pubblico (attività di formazione e di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.), alunni, genitori e colleghi nello specifico, generano pericoli connessi all'interazione con le persone. Rientra tra queste anche la professione di educatore o docente.

PERICOLI:

- Aggressioni fisiche o verbali

DANNI:

- Compromissione dei rapporti e del clima nell'ambiente di lavoro

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro dovrà provvedere a valutare il rischio da stress-lavoro correlato, attraverso le linee guida indicate dall'INAIL (ex ISPESL), per la valutazione preventiva del rischio all'interno dell'ambiente di lavoro. Tale valutazione andrà ripetuta nell'eventualità di cambiamenti significativi a livello aziendale.	Da attuare periodicamente e in caso di cambiamenti
Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori, quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc., occorre quindi provvedere affinché ogni operatore sia inserito all'interno del gruppo di lavoro e si renda partecipe delle iniziative e attività prodotte dall'azienda.	Attuato
Provvedere affinché i lavoratori possano ricevere informazioni e comunicazioni, renderlo partecipe degli obiettivi aziendali, assicurandone il sostegno adeguato da parte dei dirigenti ai singoli individui, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi e le condizioni.	Attuato
Provvedere ad una formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, dalle possibili cause e del modo di affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento.	Da attuare periodicamente
L'ambiente di lavoro, in cui l'operatore deve lavorare, deve essere tale da poter essere concentrato ed operare in armonia, per cui si dovranno attuare misure di protezione, in caso siano presenti elementi disturbanti. (Esempio: rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.)	Attuato
Il datore di lavoro deve applicare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio da stress da lavoro attraverso la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei suoi rappresentanti.	Da attuare in caso di necessità
Le mansioni devono essere assegnate secondo le capacità dei lavoratori, che in ogni caso si avvalgono del supporto dei preposti e del personale con maggiore esperienza per lo svolgimento delle mansioni a loro assegnate.	Attuato
L'organizzazione quotidiana del lavoro deve essere predisposta in modo da consentire dei tempi di lavorazione congrui alle capacità di ogni lavoratore.	Attuato

9.5.2 DOCENTI TECNICI E ASSISTENTI TECNICI

Rientrano in questa specifica mansione i docenti e gli assistenti in materie per le quali è necessario utilizzo di laboratori: essi svolgono la loro attività all'interno delle aule destinate alla didattica e dei laboratori.

Le aule didattiche per attività normali sono dotate dell'arredamento e delle attrezzature necessarie al regolare svolgimento delle attività didattiche:

- ✓ banchi e sedie;
- ✓ scrivania e sedia docente;
- ✓ lavagna;
- ✓ lavagne interattive multimediali (LIM);
- ✓ armadietto per la custodia del materiale didattico ad uso quotidiano (eventuale);
- ✓ carte geografiche e cartelloni.

Nell'area tecnica consideriamo:

a) i laboratori di INFORMATICA / LINGUE MULTIMEDIALE che contengono:

- ✓ sedie per alunni e docenti

- ✓ tavoli porta computer
- ✓ tavoli luminosi
- ✓ computer per gli allievi
- ✓ computer server per il docente
- ✓ stampanti
- ✓ mouse
- ✓ carta per stampante
- ✓ LIM, monitor, lettore cd/dvd/vhs
- ✓ ecc

In questo paragrafo verranno comunque identificati tutti i rischi per i docenti che sono aggiuntivi rispetto a quelli affrontati nella **sezione RISCHI TRASVERSALI** (ad esempio rischio biologico, stress lavoro-correlato ecc) e quelli che verranno affrontati nella **sezione RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO**.

Nello specifico saranno affrontati nel dettaglio rischi collegati ai laboratori presenti (per quello di informatica valgono le valutazioni affrontate a seguire su attrezzature e postazioni delle aule didattiche).

9.5.2.1 STRUMENTI DA UFFICIO

PERICOLI:

- Utilizzo di elementi taglienti.

DANNI:

- Tagli, abrasioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Prevedere informazione sulle modalità di utilizzo degli attrezzi di tipo manuale.	Attuato
L'operatore dovrà porre attenzione all'utilizzo della cucitrice a punti metallici in caso di blocco o inceppamento, in cui si può restare feriti alle mani, utilizzando strumenti inadeguati, o peggio, si può essere feriti in viso dai punti proiettati dall'alimentatore a molla, inopportuno non disinserito.	Attuato
Le taglierine devono essere munite di protezione della lama che non consentano il contatto diretto dell'operatore (es. schermo salvamani in plexiglas).	Non applicabile
Ad uso terminato, la lama della taglierina deve essere lasciata completamente abbassata	Non applicabile

9.5.2.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

PERICOLI:

- Utilizzo di prese non appropriate, presenza di cavi su pavimento.

DANNI:

- Corto circuiti, cadute e inciampi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare l'utilizzo incontrollato di prese multiple e di prese che non garantiscono il collegamento a terra. Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine, ne usare prolunghie inadatte.	Attuato
Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano volanti in mezzo agli ambienti o a passaggi.	Da controllare sempre
Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica dei macchinari, evitandone l'uso finché non siano stati riparati o sostituiti.	Attuato
Per staccare le spine dalle prese, l'operatore deve agire sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione.	Attuato

9.5.2.3 LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO

PERICOLI:

- Non corretta disposizione degli arredi e delle attrezzature;
- Insufficienza di spazio per gli operatori.

DANNI:

- Urti derivanti dalla presenza ravvicinata di arredi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo spazio deve essere sufficiente a garantire cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Arredi e scrivanie devono essere disposti in modo da consentire uno spazio minimo di 80 cm tra i vari elementi.	Attuato

9.5.2.4 ATTIVITÀ SUI VIDEOTERMINALI (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM)

Per attrezzatura videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. E' necessario, per una corretta valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 1, analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Nell'azienda presa in esame NON sono presenti soggetti definiti come videoterminalisti (il docente non rientra in questa definizione); per videoterminalista si intende quel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 173 del D. Lgs. 81/08.

L'uso occupazionale di videoterminale comporta essenzialmente due tipi di rischi per la salute dell'operatore:

- rischi per l'apparato visivo;
- rischi legati alla postura (muscolo scheletrici) ed all'affaticamento fisico e mentale, nonché alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I primi sono prevalentemente connessi con l'intensità dell'impegno visivo che è a sua volta principalmente correlata con la distanza media di osservazione (da cui dipendono i carichi per l'accomodazione e per la convergenza fusionale) e con il tempo di adibizione all'unità video.

Tali rischi possono tuttavia anche essere associati, divenendo quindi più marcati e frequenti, con:

- alterazioni individuali a carico della refrazione (ametropie non adeguatamente corrette) e della motilità oculare (eteroforie);
- condizioni illuminotecniche irrazionali (elevati rapporti di luminanza nel campo visivo professionale, flicker, etc.);
- presenza di agenti chimici aerodispersi nell'ambiente di lavoro, con azione irritativa sulla superficie oculare (formaldeide, VOCs, ETS, Nox, etc.);
- immagini-video con insufficiente contrasto, con scarsa nitidezza, instabili (jitter), etc.;
- condizioni microclimatiche inadeguate (bassa umidità relativa, elevata velocità dell'aria).

I secondi sono essenzialmente legati alla postura assisa protratta che può contribuire alla comparsa di disturbi e di alterazioni morfo-funzionali a carico del rachide ed all'uso intensivo e protratto della tastiera e del mouse che può essere causa di disturbi e patologie a carico delle articolazioni e delle componenti miotendinee e nervose degli arti superiori.

Va infine rilevato che, anche se non molto frequenti, possono essere presenti ulteriori disturbi quali il senso di affaticamento o di malessere (cefalea o emicrania, difficoltà alla concentrazione, senso di nausea, senso di spossatezza, dolori muscolari e/o articolari, ecc.). Tale sintomatologia non sembra essere, allo stato attuale delle conoscenze, connessa con alcun fattore specifico, ma è assai più verosimilmente imputabile, oltre che a situazioni ove per intensità del lavoro e/o per fattori ambientali si verificano elevati sovraccarichi ai due già citati apparati, anche a sindromi psicosomatiche circa le quali non sono però previsti dal legislatore interventi di sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le visite mediche da effettuare prima dell'adibizione a videoterminalista o in sede di prima applicazione del decreto, è opportuno includano, al fine di un adeguato inquadramento delle condizioni visive del soggetto:

- anamnesi ergofoamologica comprendente, oltre alla anamnesi oftalmologica (patologica prossima e remota), anche una precisa valutazione dei rapporti tra esposizione e caratteristiche della sintomatologia visiva ed oculare riferita (astenopia occupazionale), al fine di rilevare elementi di incompatibilità verso il lavoro che dovrà essere svolto o che è normalmente effettuato;
- esame della refrazione ed eventuale correzione;
- esame di annessi e segmento anteriore e posteriore;
- valutazione delle forie, della stereopsi e del punto prossimo di convergenza;
- valutazione del senso cromatico.

Per quanto concerne l'apparato muscolo-scheletrico, le prime visite, oltre che ad apprezzare grossolane alterazioni anatomiche e funzionali, dovrebbero essere orientate ad un inquadramento clinico e funzionale del rachide in toto e degli arti superiori.

È di particolare importanza concentrare l'attenzione sui disturbi, le alterazioni e le patologie del rachide cervicale e degli arti superiori.

In sede di controlli successivi sarà cura del medico competente, effettuato un adeguato raccordo anamnestico, individuare l'insieme di procedure cliniche o strumentali idoneo a monitorare nel tempo le condizioni cliniche e funzionali degli apparati visivo e muscolo-scheletrico, tenuto conto delle caratteristiche di esposizione.

PERIODICITA' DELLE VISITE

L'art. 176 del D. Lgs. 81/08 in tema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori classificati videoterminalisti, (lavoratori con la mansione di addetto ufficio), impone l'obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all'esito della visita preventiva e quelli di età superiore ai cinquanta anni; quinquennale negli altri casi.

In caso di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

Il lavoratore può essere sottoposto a visita di controllo per gli eventuali rischi introdotti dall'attività di videoterminalista, a sua richiesta, secondo le modalità previste all'art 41 del D.Lgs. 81/08.

Dal protocollo sanitario, i lavoratori si dovranno sottoporre a visita oculistica, con una periodicità biennale o quinquennale.

PERICOLI:

- Periodi prolungati di attività.

DANNI:

- Disturbi oculo visivi (astenopia);
- Disturbi muscolo scheletrici;
- Affaticamento mentale, reazioni da stress.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Se non previsto dal tipo di contratto, deve essere garantito al lavoratore che deve utilizzare il videoterminale per almeno quattro ore consecutive una interruzione della sua attività per un periodo di 15 minuti ogni 120 minuti di attività.	Attuato
Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni: pause, turni e così via.	Attuato
Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio.	Attuato
Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura.	Attuato
Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale.	Attuato
Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. È utile, al riguardo: - seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; - disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; - rispettare la corretta distribuzione delle pause; - utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare; - in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema.	Da attuare in caso di necessità

9.5.2.5 MONITOR (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM)

PERICOLI:

- Stress visivo, indebiti movimenti di estensione o compressione del collo.

DANNI:

- Disturbi alla vista ed agli occhi, bruciore;
- Lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza,
- Visione annebbiata o sdoppiata, affaticamento visivo;
- Affaticamento dei muscoli della nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo schermo deve avere le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Facilmente orientabile e inclinabile; - Involucro opaco, di colore chiaro ma non bianco; - Antiriflesso ed a bassa emissione di radiazioni (marcatatura CE); - Luminosità e contrasto tra caratteri e sfondo dello schermo regolabili; - Caratteri ben definiti, di grandezza sufficiente e leggibili; - Immagini e caratteri stabili e schermo esente da sfarfallio; - Posizionato sul tavolo di lavoro di fronte, ad una distanza dagli occhi pari a (50÷80) cm col crescere delle dimensioni dello schermo ed in modo tale che il margine superiore non si trovi ad un livello più elevato degli occhi. 	Da attuare per quanto tecnicamente possibile

PERICOLI:

- Abbagliamento, riflessione e contrasti eccessivi di chiaro-scuro provocati dalla luce naturale o artificiale sullo schermo.

DANNI:

- Disturbi alla vista e agli occhi;
- Affaticamento visivo.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare sorgenti (sole o lampada) con forte luminosità nel centro del campo visivo dell'operatore.	Attuato
Evitare superfici con eccessiva capacità riflettente.	Attuato
Disporre lo schermo in modo che davanti e dietro non ci siano finestre. Nel caso di due pareti ad angolo finestrate una di esse deve essere schermata.	Attuato
Sistemare i posti al videoterminale per quanto possibile lontano dalle finestre ed in modo tale che gli schermi siano posti a 90° rispetto alle stesse.	Attuato
Nel caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre con veneziane, pellicole antisolari o tende di tessuto pesante.	Attuato
Disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione	Non applicabile
Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo.	Da attuare periodicamente
Effettuare una pulizia periodica dello schermo.	Attuato

9.5.2.6 TASTIERA E MOUSE**PERICOLI:**

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla mano e all'avambraccio: dolori, impaccio ai movimenti, formicolii alle dita.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso spessore, inclinabile, stabile, di colore opaco (chiaro ma non bianco). I tasti devono essere con superficie infossata e i caratteri devono essere facilmente leggibili e non cancellabili con l'uso. Si deve disporre di spazio sufficiente per la tastiera e il mouse sul piano di lavoro. Eventualmente utilizzare un poggia polsi per la tastiera e il mouse. Posizionare la tastiera frontalmente al video ad una distanza della scrivania tale da consentire un comodo appoggio degli avambracci: (10÷15) cm.	Attuato
Mantenere il polso del braccio che muove il mouse, in una posizione dritta e neutra quando si usa il dispositivo di puntamento, mai stare in una posizione nel quale il polso rimane piegato.	Attuato
Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle.	Attuato

9.5.2.7 SEDILE**PERICOLI:**

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla colonna vertebrale, disturbi muscolari.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Trascurabile** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il sedile deve garantire un appoggio stabile, consentire una mobilità dell'operatore, essere confortevole per lunghi periodi d'uso ed ergonomico. A tale scopo il sedile deve essere girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento a cinque razze, regolabile in altezza (tipicamente 42÷55 cm), con schienale regolabile in altezza e inclinabile. I comandi di regolazione devono essere facilmente accessibili in posizione seduta ed i rivestimenti traspiranti e permeabili.	Attuato

9.5.2.8 ILLUMINAZIONE NATURALE**PERICOLI:**

- Non adeguata illuminazione naturale.

DANNI:

- Disturbi agli occhi, affaticamento visivo, abbagliamenti.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La luce proveniente dalle finestre non deve colpire direttamente lo schermo. Le finestre devono essere provviste di tende di colore chiaro e di spessore sufficiente a filtrare la luce solare in modo tale che l'illuminazione nell'ambiente sia diffusa e il contrasto tra schermo ambiente sia appropriato.	Attuato

9.5.2.9 MICROCLIMA

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non adeguate: troppo caldo, troppo freddo, cambi repentini.

DANNI:

- Situazione di mancato comfort.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze delle postazioni (elementi dell'impianto di riscaldamento, finestre soleggiate nel periodo estivo). La temperatura dei locali deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto del metodo di lavoro e della limitata attività fisica dei lavoratori. Si raccomanda una temperatura di (18÷22)° C d'inverno ed una differenza massima tra esterno e interno non superiore a 7°C d'estate. Se a causa delle apparecchiature e del personale la temperatura risulta superiore a 25°C occorre provvedere all'installazione di un impianto di condizionamento per consentire una temperatura di ottimale.	Attuato

PERICOLI:

- Aerazione e umidità relativa non adeguate, scarsa qualità dell'aria.

DANNI:

- Irritazione degli occhi, secchezza alla gola.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare la presenza di correnti d'aria provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori ma nello stesso tempo garantire un ricambio d'aria sufficiente.	Attuato
Evitare che l'aria sia troppo secca.	Attuato
I valori microclimatici di riferimento devono essere: <ul style="list-style-type: none"> - umidità relativa (40÷70)%; - portata d'aria fresca almeno 25 mc/h/p; - velocità dell'aria non inferiore a 0,05 m/s, non superiore a 0,15 m/s d'inverno e 	Attuato

non superiore a 0,25 m/s d'estate.	
------------------------------------	--

PERICOLI:

- Non corretta manutenzione dell'impianto di climatizzazione.

DANNI:

- Inquinamento dell'aria all'interno degli uffici.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna di rinnovo e devono essere presenti se necessario sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria.	Attuato
Deve essere seguito un corretto programma di manutenzione periodica, in particolare con riferimento alla sostituzione o pulizia dei filtri, dei climatizzatori	Da attuare periodicamente

9.5.2.10 PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON PERSONE

Le attività svolte a contatto con il pubblico (attività di formazione e di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.), alunni, genitori e colleghi nello specifico, generano pericoli connessi all'interazione con le persone. Rientra tra queste anche la professione di educatore o docente.

PERICOLI:

- Aggressioni fisiche o verbali

DANNI:

- Compromissione dei rapporti e del clima nell'ambiente di lavoro

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro dovrà provvedere a valutare il rischio da stress-lavoro correlato, attraverso le linee guida indicate dall'INAIL (ex ISPESL), per la valutazione preventiva del rischio all'interno dell'ambiente di lavoro. Tale valutazione andrà ripetuta nell'eventualità di cambiamenti significativi a livello aziendale.	Da attuare periodicamente e in caso di cambiamenti
Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori, quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc., occorre quindi provvedere affinché ogni operatore sia inserito all'interno del gruppo di lavoro e si renda partecipe delle iniziative e attività prodotte dall'azienda.	Attuato
Provvedere affinché i lavoratori possano ricevere informazioni e comunicazioni, renderlo partecipe degli obiettivi aziendali, assicurandone il sostegno adeguato da parte dei dirigenti ai singoli individui, di portare a coerenza responsabilità e	Attuato

controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi e le condizioni.	
Provvedere ad una formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, dalle possibili cause e del modo di affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento.	Da attuare periodicamente
L'ambiente di lavoro, in cui l'operatore deve lavorare, deve essere tale da poter essere concentrato ed operare in armonia, per cui si dovranno attuare misure di protezione, in caso siano presenti elementi disturbanti. (Esempio: rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.)	Attuato
Il datore di lavoro deve applicare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio da stress da lavoro attraverso la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei suoi rappresentanti.	Da attuare in caso di necessità
Le mansioni devono essere assegnate secondo le capacità dei lavoratori, che in ogni caso si avvalgono del supporto dei preposti e del personale con maggiore esperienza per lo svolgimento delle mansioni a loro assegnate.	Attuato
L'organizzazione quotidiana del lavoro deve essere predisposta in modo da consentire dei tempi di lavorazione congrui alle capacità di ogni lavoratore.	Attuato

9.5.3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Gli assistenti amministrativi sono addetti ad attività amministrative e gestionali svolgono la loro attività all'interno dell'ufficio con l'utilizzo di attrezzature di videoterminali e attrezzatura tipicamente da ufficio. L'utilizzo dell'uso di videoterminale supera, di norma le venti ore settimanali per cui non rientra nella definizione di videoterminalista.

In questo paragrafo verranno comunque identificati tutti i rischi per gli operatori che operano all'interno dell'ufficio, in riferimento al posto di lavoro e all'utilizzo dell'attrezzatura tipicamente presente in ufficio, che sono aggiuntivi rispetto a quelli affrontati nella sezione RISCHI TRASVERSALI (ad esempio rischio biologico, stress lavoro-correlato ecc) e quelli che verranno affrontati nella sezione RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO.

9.5.3.1 STRUMENTI DA UFFICIO

PERICOLI:

- Utilizzo di elementi taglienti.

DANNI:

- Tagli, abrasioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Prevedere informazione sulle modalità di utilizzo degli attrezzi di tipo manuale.	Attuato
L'operatore dovrà porre attenzione all'utilizzo della cucitrice a punti metallici in caso di blocco o inceppamento, in cui si può restare feriti alle mani, utilizzando strumenti inadeguati, o peggio, si può essere feriti in viso dai punti proiettati dall'alimentatore a molla, inopportuno non disinserito.	Attuato
Le taglierine devono essere munite di protezione della lama che non consentano il contatto diretto dell'operatore (es. schermo salvamani in plexiglas).	Non applicabile

Ad uso terminato, la lama della taglierina deve essere lasciata completamente abbassata	Non applicabile
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

9.5.3.2 STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

PERICOLI:

- Abbagliamento durante la fotocopiatura;
- Inalazione vapori e fumi;
- Contatto e inalazione nella sostituzione del toner, contatti con parti calde.

DANNI:

- Disturbi visivi, intossicazioni;
- Irritazioni oculari e delle vie respiratorie;
- Lievi scottature.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le operazioni di fotocopiatura devono essere eseguite sempre con lo schermo protettivo abbassato.	Attuato
Il toner usato non deve essere disperso, ma gettato negli appositi contenitori, per poi essere smaltito.	Attuato
La sostituzione del toner, essendo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. In caso contrario, l'operatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni del fabbricante, e comunque indossando una maschera protettiva e guanti protettivi.	Attuato
Osservare le prescrizioni del costruttore, evitare spandimenti e lavarsi le mani al termine delle operazioni, nel maneggio del toner o di parti in contatto con esso.	Attuato
Le stampanti devono essere installate in locali spaziosi ben aerati, in quanto l'uso prolungato di tali macchine possono liberare vapori o fumi.	Attuato
Evitare di intervenire sulle fotocopiatrici o stampanti accedendo alle loro parti interne, senza prima aver interrotto l'alimentazione elettrica.	Attuato
L'operatore nell'accedere alle parti interne (in caso di inceppamento) deve fare attenzione alle parti che sono a temperatura elevata che possono provocare piccole scottature. Utilizzare dei guanti di protezione.	Da attuare in caso di necessità

9.5.3.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI

PERICOLI:

- Utilizzo di prese non appropriate, presenza di cavi su pavimento.

DANNI:

- Corto circuiti, cadute e inciampi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare l'utilizzo incontrollato di prese multiple e di prese che non garantiscono il collegamento a terra. Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine, ne usare prolunghe inadatte.	Attuato
Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano volanti in mezzo agli ambienti o a passaggi.	Da controllare sempre
Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica dei macchinari, evitandone l'uso finché non siano stati riparati o sostituiti.	Attuato
Per staccare le spine dalle prese, l'operatore deve agire sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione.	Attuato

9.5.3.4 LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO

PERICOLI:

- Non corretta disposizione degli arredi e delle attrezzature;
- Insufficienza di spazio per gli operatori.

DANNI:

- Urti derivanti dalla presenza ravvicinata di arredi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo spazio deve essere sufficiente a garantire cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Arredi e scrivanie devono essere disposti in modo da consentire uno spazio minimo di 80 cm tra i vari elementi.	Attuato

9.5.3.5 ATTIVITÀ SUI VIDEOTERMINALI

Per attrezzatura videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. E' necessario, per una corretta valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 1, analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Nell'azienda presa in esame NON sono presenti soggetti definiti come videoterminalisti, (addetti all'ufficio, per le operazioni di amministrazione e di gestione dell'attività); per videoterminalista si intende quel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 173 del D. Lgs. 81/08.

L'uso occupazionale di videoterminale comporta essenzialmente due tipi di rischi per la salute dell'operatore:

- rischi per l'apparato visivo;
- rischi legati alla postura (muscolo scheletrici) ed all'affaticamento fisico e mentale, nonché alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I primi sono prevalentemente connessi con l'intensità dell'impegno visivo che è a sua volta principalmente correlata con la distanza media di osservazione (da cui dipendono i carichi per l'accomodazione e per la convergenza fusionale) e con il tempo di adibizione all'unità video.

Tali rischi possono tuttavia anche essere associati, divenendo quindi più marcati e frequenti, con:

- alterazioni individuali a carico della refrazione (ametropie non adeguatamente corrette) e della motilità oculare (eteroforie);
- condizioni illuminotecniche irrazionali (elevati rapporti di luminanza nel campo visivo professionale, flicker, etc.);
- presenza di agenti chimici aerodispersi nell'ambiente di lavoro, con azione irritativa sulla superficie oculare (formaldeide, VOCs, ETS, Nox, etc.);
- immagini-video con insufficiente contrasto, con scarsa nitidezza, instabili (jitter), etc.;
- condizioni microclimatiche inadeguate (bassa umidità relativa, elevata velocità dell'aria).

I secondi sono essenzialmente legati alla postura assisa protratta che può contribuire alla comparsa di disturbi e di alterazioni morfo-funzionali a carico del rachide ed all'uso intensivo e protratto della tastiera e del mouse che può essere causa di disturbi e patologie a carico delle articolazioni e delle componenti miotendinee e nervose degli arti superiori.

Va infine rilevato che, anche se non molto frequenti, possono essere presenti ulteriori disturbi quali il senso di affaticamento o di malessere (cefalea o emicrania, difficoltà alla concentrazione, senso di nausea, senso di spossatezza, dolori muscolari e/o articolari, ecc.). Tale sintomatologia non sembra essere, allo stato attuale delle conoscenze, connessa con alcun fattore specifico, ma è assai più verosimilmente imputabile, oltre che a situazioni ove per intensità del lavoro e/o per fattori ambientali si verificano elevati sovraccarichi ai due già citati apparati, anche a sindromi psicosomatiche circa le quali non sono però previsti dal legislatore interventi di sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le visite mediche da effettuare prima dell'adibizione a videoterminalista o in sede di prima applicazione del decreto, è opportuno includano, al fine di un adeguato inquadramento delle condizioni visive del soggetto:

- anamnesi ergofoamologica comprendente, oltre alla anamnesi oftalmologica (patologica prossima e remota), anche una precisa valutazione dei rapporti tra esposizione e caratteristiche della sintomatologia visiva ed oculare riferita (astenopia occupazionale), al fine di rilevare elementi di incompatibilità verso il lavoro che dovrà essere svolto o che è normalmente effettuato;
- esame della refrazione ed eventuale correzione;
- esame di annessi e segmento anteriore e posteriore;
- valutazione delle forie, della stereopsi e del punto prossimo di convergenza;
- valutazione del senso cromatico.

Per quanto concerne l'apparato muscolo-scheletrico, le prime visite, oltre che ad apprezzare grossolane alterazioni anatomiche e funzionali, dovrebbero essere orientate ad un inquadramento clinico e funzionale del rachide in toto e degli arti superiori.

È di particolare importanza concentrare l'attenzione sui disturbi, le alterazioni e le patologie del rachide cervicale e degli arti superiori.

In sede di controlli successivi sarà cura del medico competente, effettuato un adeguato raccordo anamnestico, individuare l'insieme di procedure cliniche o strumentali idoneo a monitorare nel tempo le condizioni cliniche e funzionali degli apparati visivo e muscolo-scheletrico, tenuto conto delle caratteristiche di esposizione.

PERIODICITA' DELLE VISITE

L'art. 176 del D. Lgs. 81/08 in tema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori classificati videoterminalisti, (lavoratori con la mansione di addetto ufficio), impone l'obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all'esito della visita preventiva e quelli di età superiore ai cinquanta anni; quinquennale negli altri casi.

In caso di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

Il lavoratore può essere sottoposto a visita di controllo per gli eventuali rischi introdotti dall'attività di videoterminalista, a sua richiesta, secondo le modalità previste all'art 41 del D.Lgs. 81/08.

Dal protocollo sanitario, i lavoratori si dovranno sottoporre a visita oculistica, con una periodicità biennale o quinquennale.

PERICOLI:

- Periodi prolungati di attività.

DANNI:

- Disturbi oculo visivi (astenopia);
- Disturbi muscolo scheletrici;
- Affaticamento mentale, reazioni da stress.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Se non previsto dal tipo di contratto, deve essere garantito al lavoratore che deve utilizzare il videoterminale per almeno quattro ore consecutive una interruzione della sua attività per un periodo di 15 minuti ogni 120 minuti di attività.	Attuato
Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni: pause, turni e così via.	Attuato
Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio.	Attuato
Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura.	Attuato
Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale.	Attuato
Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. È utile, al riguardo: - seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; - disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; - rispettare la corretta distribuzione delle pause; - utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare; - in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema.	Da attuare in caso di necessità

9.5.3.6 MONITOR

PERICOLI:

- Stress visivo, indebiti movimenti di estensione o compressione del collo.

DANNI:

- Disturbi alla vista ed agli occhi, bruciore;
- Lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza,
- Visione annebbiata o sdoppiata, affaticamento visivo;
- Affaticamento dei muscoli della nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo schermo deve avere le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Facilmente orientabile e inclinabile; - Involucro opaco, di colore chiaro ma non bianco; - Antiriflesso ed a bassa emissione di radiazioni (marcatatura CE); - Luminosità e contrasto tra caratteri e sfondo dello schermo regolabili; - Caratteri ben definiti, di grandezza sufficiente e leggibili; - Immagini e caratteri stabili e schermo esente da sfarfallio; - Posizionato sul tavolo di lavoro di fronte, ad una distanza dagli occhi pari a (50÷80) cm col crescere delle dimensioni dello schermo ed in modo tale che il margine superiore non si trovi ad un livello più elevato degli occhi. 	Attuato

PERICOLI:

- Abbagliamento, riflessione e contrasti eccessivi di chiaro-scuro provocati dalla luce naturale o artificiale sullo schermo.

DANNI:

- Disturbi alla vista e agli occhi;
- Affaticamento visivo.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare sorgenti (sole o lampada) con forte luminosità nel centro del campo visivo dell'operatore.	Attuato
Evitare superfici con eccessiva capacità riflettente.	Attuato
Disporre lo schermo in modo che davanti e dietro non ci siano finestre. Nel caso di due pareti ad angolo finestrate una di esse deve essere schermata.	Attuato
Sistemare i posti al videoterminale per quanto possibile lontano dalle finestre ed in modo tale che gli schermi siano posti a 90° rispetto alle stesse.	Attuato
Nel caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre con veneziane, pellicole antisolari o tende di tessuto pesante.	Attuato
Disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione	Non applicabile
Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo.	Da attuare periodicamente
Effettuare una pulizia periodica dello schermo.	Attuato

9.5.3.7 TASTIERA E MOUSE**PERICOLI:**

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla mano e all'avambraccio: dolori, impaccio ai movimenti, formicolii alle dita.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso spessore, inclinabile, stabile, di colore opaco (chiaro ma non bianco). I tasti devono essere con superficie infossata e i caratteri devono essere facilmente leggibili e non cancellabili con l'uso. Si deve disporre di spazio sufficiente per la tastiera e il mouse sul piano di lavoro. Eventualmente utilizzare un poggia polsi per la tastiera e il mouse. Posizionare la tastiera frontalmente al video ad una distanza della scrivania tale da consentire un comodo appoggio degli avambracci: (10÷15) cm.	Attuato
Mantenere il polso del braccio che muove il mouse, in una posizione dritta e neutra quando si usa il dispositivo di puntamento, mai stare in una posizione nel quale il polso rimane piegato.	Attuato
Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle.	Attuato

9.5.3.8 PIANO DI LAVORO**PERICOLI:**

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla colonna vertebrale, e muscolari.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il piano di lavoro deve essere di dimensioni sufficienti per permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Ad esempio per schermi di 17 pollici si consiglia l'uso di tavoli con misura minima 120x80 cm. Ergonomicamente sono migliori i tavoli profondi 90 cm e comunque tali da consentire una distanza visiva dallo schermo pari a (50÷80) cm. Il tavolo deve essere stabile, di altezza (70÷80) cm, avere uno spazio idoneo per la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile. Inoltre deve avere una superficie poco riflettente, di colore chiaro ma non bianco. Se l'altezza del tavolo non è regolabile e risulta inadeguata per l'operatore, prevedere un poggia piedi.	Attuato
Organizzare l'area di lavoro in modo da non causare ripetuti sforzi in avanti per vedere e raggiungere gli oggetti da consultare spesso, come libri, fogli o telefono.	Attuato

9.5.3.9 SEDILE**PERICOLI:**

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla colonna vertebrale, disturbi muscolari.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Trascurabile** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il sedile deve garantire un appoggio stabile, consentire una mobilità dell'operatore, essere confortevole per lunghi periodi d'uso ed ergonomico. A tale scopo il sedile deve essere girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento a cinque razze, regolabile in altezza (tipicamente 42÷55 cm), con schienale regolabile in altezza e inclinabile. I comandi di regolazione devono essere facilmente accessibili in posizione seduta ed i rivestimenti traspiranti e permeabili.	Attuato

9.5.3.10 COMPUTER PORTATILE**PERICOLI:**

- Stress visivo, posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi visivi, disturbi muscolari.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I computer portatili non dovrebbero essere utilizzati per periodi prolungati sul luogo di lavoro. In caso contrario prevedere l'uso di un mouse e tastiera separati rispetto al monitor.	Non applicabile

9.5.3.11 ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE**PERICOLI:**

- Non adeguata illuminazione artificiale.

DANNI:

- Disturbi agli occhi, affaticamento visivo, abbagliamenti.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
L' illuminazione artificiale deve essere tale da permettere una facile lettura dei documenti ma non troppo forte per evitare difficoltà a leggere le informazioni che appaiono sul monitor. L' illuminamento deve essere compreso tra 200 lux (in	Attuato

<p>postazioni con uso esclusivo di VDT) e 500 lux (per attività mista). L'impianto di illuminazione deve garantire una illuminazione uniforme su tutto l'ambiente di lavoro. E' preferibile quindi disporre di più corpi illuminanti a soffitto con comandi di accensione distinti. Utilizzare lampade a griglia antiriflesso e comunque schermate, montate parallelamente alle finestre e disposte lateralmente al posto di lavoro. Non devono essere presenti sfarfallii dell'organo illuminate. Sul soffitto, in corrispondenza del monitor non devono esserci luci accese o comunque l'angolo tra la linea dello sguardo e la lampada a soffitto non deve essere inferiore a 60°. Le superfici dei locali devono presentare una limitata capacità riflettente ed essere di colore tenue ed opaco.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

9.5.3.12 ILLUMINAZIONE NATURALE

PERICOLI:

- Non adeguata illuminazione naturale.

DANNI:

- Disturbi agli occhi, affaticamento visivo, abbagliamenti.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>La luce proveniente dalle finestre non deve colpire direttamente lo schermo. Le finestre devono essere provviste di tende di colore chiaro e di spessore sufficiente a filtrare la luce solare in modo tale che l'illuminazione nell'ambiente sia diffusa e il contrasto tra schermo ambiente sia appropriato.</p>	<p>Attuato</p>

9.5.3.13 MICROCLIMA

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non adeguate: troppo caldo, troppo freddo, cambi repentini.

DANNI:

- Situazione di mancato comfort.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>Evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze delle postazioni (elementi dell'impianto di riscaldamento, finestre soleggiate nel periodo estivo). La temperatura dei locali deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto del metodo di lavoro e della limitata attività fisica dei lavoratori. Si raccomanda una temperatura di (18÷22)° C d'inverno ed una differenza massima tra esterno e interno non superiore a 7°C d'estate. Se a causa delle apparecchiature e del personale la temperatura risulta superiore a 25°C occorre provvedere all'installazione di un impianto di condizionamento per consentire una temperatura di ottimale.</p>	<p>Attuato</p>

PERICOLI:

- Aerazione e umidità relativa non adeguate, scarsa qualità dell'aria.

DANNI:

- Irritazione degli occhi, secchezza alla gola.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare la presenza di correnti d'aria provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori ma nello stesso tempo garantire un ricambio d'aria sufficiente.	Attuato
Evitare che l'aria sia troppo secca.	Attuato
I valori microclimatici di riferimento devono essere: <ul style="list-style-type: none"> - umidità relativa (40÷70)%; - portata d'aria fresca almeno 25 mc/h/p; - velocità dell'aria non inferiore a 0,05 m/s, non superiore a 0,15 m/s d'inverno e non superiore a 0,25 m/s d'estate. 	Attuato

PERICOLI:

- Non corretta manutenzione dell'impianto di climatizzazione.

DANNI:

- Inquinamento dell'aria all'interno degli uffici.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna di rinnovo e devono essere presenti se necessario sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria.	Attuato
Deve essere seguito un corretto programma di manutenzione periodica, in particolare con riferimento alla sostituzione o pulizia dei filtri, dei climatizzatori	Da attuare periodicamente

9.5.3.14 ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI**PERICOLI:**

- Cadute dell'operatore nell'utilizzo di sgabelli o scale per posizionare la documentazione sulle scaffalature;

DANNI:

- Traumi agli arti e alla testa.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Utilizzare sgabelli con scalini in buone condizioni, privi di deformità, incrinature, e altro che ne possano compromettere la stabilità dell'operatore.	Attuato
Le pedate devono essere costituite da materiale antisdrucchiolo.	Attuato
Le estremità inferiori dei montanti dello sgabello deve essere dotato di dispositivi antiscivolo, tale da impedirne la perdita di stabilità dell'operatore e la possibile caduta.	Attuato
Utilizzare lo sgabello, in maniera tale da poter salire con almeno una mano aggrappata a una struttura stabile.	Attuato

9.5.4 **COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici sono addetti alla pulizia ed alla sorveglianza.

In questo paragrafo verranno comunque identificati tutti i rischi per gli operatori che operano all'interno dell'ufficio, in riferimento al posto di lavoro e all'utilizzo dell'attrezzatura tipicamente presente in ufficio, che sono aggiuntivi rispetto a quelli affrontati nella **sezione RISCHI TRASVERSALI** (ad esempio rischio biologico, stress lavoro-correlato ecc) e quelli che verranno affrontati nella **sezione RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO**.

9.5.4.1 **UTILIZZO DI UTENSILI MANUALI**

PERICOLI:

- Contatti accidentali derivanti dall'uso non corretto degli utensili;
- Proiezione di materiali, esposizione rumore.

DANNI:

- Contusioni, urti, impatti;
- Disturbi e danni all'apparato uditivo.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Non rimuovere e non manomettere i dispositivi di protezione in dotazione alle attrezzature di lavoro.	Attuato
Controllare sempre l'efficienza dei dispositivi di sicurezza delle macchine.	Attuato
Effettuare una manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro.	Attuato
Tutti gli utensili e le attrezzature devono essere idonee alla particolare lavorazione da effettuare.	Attuato
Utilizzare i guanti di sicurezza, scarpe antinfortunistiche, cuffie antirumore durante le operazioni rumorose, occhiali di sicurezza nel caso di pericolo di proiezione di schegge.	Da attuare in caso di necessità
Informazione e formazione dei lavoratori in merito a: - Divieto di lavorare con l'attrezzatura sprovvista di dispositivi di sicurezza e di ripari e di rimuovere gli stessi; - Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento; - Non indossare indumenti che possano impigliarsi, braccialetti o altro;	Attuato

- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	
Per le attrezzature di uso manuale è necessario: - controllare che l'utensile non sia deteriorato; - verificare il corretto fissaggio del manico ed eventualmente sostituire i manici che presentano incrinature, o scheggiature; - per le punte e gli scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature delle impugnature; - non abbandonare gli utensili nei passaggi e assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; - utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia; - dopo l'uso pulire accuratamente l'utensile e riporlo correttamente dopo averne controllato lo stato d'uso; - rispettare le corrette procedure.	Attuato
- Utilizzare chiavi fisse per dati con apertura corrispondente esattamente alla grandezza della vite o del dato; se l'apertura è troppo grande danneggia la vite o il dato e può scivolare via; - tenere sempre la chiave fissa ad angolo retto rispetto all'asse della vite, per evitare che scivoli via; - per tagliare un filo di ferro muovere la pinza ad angolo retto rispetto all'asse del filo di ferro e tenere il filo in modo che non possa balzare in alto, essere ritorto e colpire l'operatore; - evitare di afferrare con la chiave le viti o i dati troppo all'estremità e seguire il verso di rotazione. - evitare di prolungare una chiave doppia fissa con un'altra e utilizzare invece chiavi a collare.	Attuato

9.5.4.2 OPERAZIONI DI PULIZIA

PERICOLI:

- Rotture di attrezzi durante le operazioni di pulizia manuale.

DANNI:

- Punture e lacerazioni alle mani per l'uso degli attrezzi manuali di uso comune;
- Contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Verificare periodicamente lo stato di efficienza degli attrezzi.	Attuato
Utilizzo dei guanti in gomma a manica lunga, per le operazioni di pulizia e di un camice o tuta da lavoro, con scarpe con suola antiscivolo.	Attuato
Avvertire le persone nelle vicinanze della presenza di eventuale pavimento scivoloso, in caso di necessità, anche con la presenza dei cartelli segnaletici.	Attuato
A fine turno di lavoro, provvedere alla pulizia del proprio posto di lavoro.	Attuato
Le attrezzature utilizzate per la pulizia devono essere adeguate allo scopo e dopo il loro impiego, devono essere riposti negli appositi luoghi	Attuato

PERICOLI:

- Allergie da prodotti detergenti e disinfettanti;
- Utilizzo di prodotti corrosivi;
- Produzioni di polveri.

DANNI:

- Dermatiti e irritazioni alla pelle e agli occhi

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Utilizzo dei guanti protettivi impermeabili per le operazioni di pulizia.	Attuato
Utilizzare prodotti detergenti e disinfettanti che hanno un basso grado di nocività.	Attuato
Conservare i prodotti per la pulizia separatamente da altri prodotti (in particolare alimentari) per evitare la contaminazione con altri prodotti.	Attuato
In caso di produzioni di polveri utilizzare mascherine di protezione con filtro per polveri.	Attuato

PERICOLI:

- Scivolamenti
- Getti o schizzi di sostanze aggressive;
- Tagli, inciampi e punture

DANNI:

- Contusioni
- Dermatiti e irritazioni alla pelle e agli occhi
- Irritazioni cutanee, oculari e delle mucose

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Durante le operazioni di pulizia indossare calzature con soles antiscivolo.	Attuato
L'operatore durante le operazioni di pulizia l'operatore deve proteggere le mani attraverso guanti, in maniera particolare in prossimità di parti sporgenti e affilate.	Attuato
Nell'utilizzare sostanze aggressive usare le adeguate istruzioni operative per evitare che getti o schizzi delle stesse possano colpire parti del corpo non protette.	Attuato
Qualsiasi sversamento di prodotto liquido o solido, dovrà essere prontamente recuperato, attraverso idonei mezzi, ad evitare possibili scivolamenti e cadute da parte dei lavoratori.	Da attuare in caso di necessità

PERICOLI:

- Produzioni di polveri generiche durante la lavorazione, e nelle operazioni di pulizia

DANNI:

- Irritazioni cutanee, oculari e delle mucose

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
A fine turno di lavoro, provvedere alla pulizia del proprio posto di lavoro. Riporre i materiali di risulta all'interno degli appositi contenitori, e riporli preferibilmente all'esterno.	Attuato
Preferire, durante le operazioni di pulizia attrezzatura aspirante, invece di utilizzare aria compressa. In caso di necessità utilizzare occhiali di sicurezza	Attuato
Provvedere anche a un riordino dei materiali presenti esternamente, provvedendo allo smaltimento dei materiali e oggetti non più utilizzati	Attuato
In caso di produzioni di polveri durante le operazioni di pulizia, provvedere ad indossare un facciale filtrante FFP1.	Da attuare in caso di necessità

9.5.4.3 UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI**PERICOLI:**

Cadute dall'alto nell'utilizzo di scale portatili.

DANNI:

Traumi al capo, agli arti ed al corpo intero.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Presenza di deformità e/o fratture: prima dell'utilizzo sarà verificata l'assenza di deformità e/o fratture che possano compromettere il corretto utilizzo della scala. La scala avrà almeno uno dei due montanti con uno zoccolo regolabile in altezza; in alternativa si avrà la massima cura sulla predisposizione di adeguato piano di appoggio.	Attuato
Dispositivi antidrucciolo: saranno adottati dispositivi antidrucciolo alle estremità inferiori e superiori dei montanti (in plastica, gomma ruvida, etc) e all'estremità superiore potranno essere presenti ganci in alternativa ai dispositivi antidrucciolo.	Attuato
Scale in legno: i montanti saranno costituiti da un unico pezzo e saranno trattenuti con tiranti in ferro sotto i due pioli estremi. Nelle scale più lunghe di 4 mt sarà applicato un tirante intermedio. Saranno evitati listelli chiodati sui montanti, tubi o fili di ferro teso.	Attuato
Scale doppie: l'altezza della scala doppia sarà minore di 5 mt. La scala doppia sarà provvista di catena o altro dispositivo di sicurezza, in ferro, che impedisca l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	Attuato

Scale semplici, innestate ed a sfilo: le scale innestate di lunghezza superiore a 8 mt saranno dotate di un rompiratta centrale. Le scale lunghe più di 15 mt avranno le estremità superiori dei montanti vincolate a parti fisse. Le scale a sfilo avranno una sovrapposizione di almeno 5 pioli (1 metro) e saranno dotate di dispositivo in grado di bloccare la scala nella posizione richiesta.	Attuato
Per l'utilizzo in sicurezza della scala provvedere a seguire queste regole generali: - Non devono mai essere impiegate da soggetti anziani o che soffrono di vertigini o svenimenti; - Usare sempre scale sufficientemente lunghe per evitare di dover salire sugli ultimi due pioli; - Appoggiare la scala solo piani perfettamente lisci e non su gradini o altro, per evitare pericolosi dondolamenti della scala stessa; - Posizionare la scala in modo che formi con il terreno un angolo di circa 70°, assicurare in alto i montanti con una corda per impedire torsioni o scivolamenti laterali;(se utilizzata la scala semplice); - Controllare prima di utilizzare la scala che tutti i pioli o gradini siano in perfetto stato, e per le scale doppie che il cordone o catena di tenuta sia perfettamente agganciata, i dispositivi di appoggio antiscivolo siano presenti e non consumati; - Indossare scarpe chiuse e con suola antiscivolo, è assolutamente vietato salire con gli zoccoli; prestare particolare attenzione che i lacci delle scarpe non siano slegati; - La scala deve essere trasportata verticalmente e solo per brevi tratti; - Non salire o scendere con le spalle rivolte alla scala; - Non salire o scendere recando carichi a spalla.	Attuato

9.5.4.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

PERICOLI:

- Utilizzo di prese non appropriate, presenza di cavi su pavimento.

DANNI:

- Corto circuiti, cadute e inciampi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare l'utilizzo incontrollato di prese multiple e di prese che non garantiscono il collegamento a terra. Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine, ne usare prolunghie inadatte.	Attuato
Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano volanti in mezzo agli ambienti o a passaggi.	Da controllare sempre
Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica dei macchinari, evitandone l'uso finché non siano stati riparati o sostituiti.	Attuato
Per staccare le spine dalle prese, l'operatore deve agire sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione.	Attuato

9.5.4.5 LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO

PERICOLI:

- Non corretta disposizione degli arredi e delle attrezzature;
- Insufficienza di spazio per gli operatori.

DANNI:

- Urti derivanti dalla presenza ravvicinata di arredi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo spazio deve essere sufficiente a garantire cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Arredi e scrivanie devono essere disposti in modo da consentire uno spazio minimo di 80 cm tra i vari elementi.	Attuato

9.6 RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO**9.6.1 ALTEZZA, CUBATURA E AERAZIONE DEI LOCALI****PERICOLI:**

- Condizioni di aerazione non adeguate.

DANNI:

- Situazione di mancato comfort.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (1)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Nelle aziende con più di 5 dipendenti o con meno di 5 dipendenti ma pregiudizievoli alla salute secondo l'organo di vigilanza, l'altezza netta media dei locali deve essere 3 mt, la cubatura lorda di 10 mc per lavoratore, la superficie lorda 2 mq per lavoratore. Per gli uffici e i locali delle aziende commerciali le altezze sono individuate dalla normativa urbanistica.	Attuato
Garantire aria salubre negli ambienti chiusi, se necessario anche con l'uso di impianti di areazione. L'eventuale impianto deve essere tenuto sempre funzionante, i lavoratori non devono essere esposti a correnti d'aria fastidiose, i sedimenti devono essere immediatamente eliminati.	Attuato
Le temperature degli ambienti di lavoro devono essere adeguate all'organismo umano. Qualora non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente si devono combattere le temperature troppo alte o troppo basse con misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.	Attuato

9.6.2 PAVIMENTI**PERICOLI:**

- Inciampi, cadute.

DANNI:

- Distorsioni, lesioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I pavimenti dei luoghi di lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose per il transito delle merci e delle persone.	Attuato
I pavimenti devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.	Attuato
Nel caso di versamento accidentale di liquidi sul pavimento normalmente asciutto, questo deve essere immediatamente asciugato, o assorbito attraverso idonei materiali.	Da attuare in caso di necessità

9.6.3 SCALE FISSE E GRADINI

PERICOLI:

- Inciampi, cadute.

DANNI:

- Distorsioni, lesioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Tutte le scale fisse presenti devono avere gradini realizzati con pedata ed alzata dimensionate a regola d'arte.	Attuato
I gradini hanno pedate antiscivolo o comunque sono costruiti di materiale con caratteristiche antiscivolo.	Attuato
I parapetti dei lati prospicienti il vuoto sono in buono stato di conservazione.	Attuato
Le scale sono dotate di corrimano che consente un utilizzo agevole.	Attuato
Scale e marciapiedi mobili devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza e di arresto di emergenza facilmente identificabile ed accessibile.	Non applicabile

9.6.4 PASSAGGI

PERICOLI:

- Urti.

DANNI:

- Lesioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Eventuali dislivelli, buche o sporgenze devono essere segnalati e nei casi più pericolosi deve essere evitato il passaggio.	Da attuare in caso di necessità
Le zone adibite a deposito di materiali o prodotti finiti devono essere adeguatamente segnalate o lasciate sgombre per consentire la delimitazione di	Attuato

zone di rispetto per l'esodo di emergenza.	
Verificare continuamente che le attrezzature di lavoro, le merci e quant'altro possa impedire un transito agevole di uomini e mezzi, devono essere disposti in modo da consentire una larghezza minima di 80cm per gli uomini ed una larghezza tale da consentire un franco di almeno 70 cm per lato per i mezzi.	Da attuare continuamente

9.6.5 PASSAGGI ESTERNI

PERICOLI:

- Cadute dall'alto;
- Inciampi e scivolamenti;
- Urti.

DANNI:

- Lesioni e contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I luoghi di passaggio esterni o nelle immediate vicinanze degli ambienti di lavoro devono essere privi di ostacoli, buche e quant'altro possa rendere non sicuro il transito di uomini e mezzi.	Attuato
Nel caso in cui per motivi logistici o di configurazione del terreno il punto di cui sopra non possa essere soddisfatto, si dovranno adottare segnalazioni che mettano in evidenza la presenza di zone pericolose e protezioni in grado di eliminare i rischi derivanti da ostacoli e buche.	Da attuare in caso di necessità
I luoghi di lavoro esterni devono essere difesi contro la caduta e l'investimento di materiali e devono consentire una circolazione sicura di uomini e veicoli, se necessario anche tramite apposita segnaletica interna, eventualmente di tipo stradale. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere illuminati artificialmente se necessario, essere tali che i lavoratori siano protetti contro gli agenti atmosferici, non essere esposti a livelli sonori ed agenti nocivi, poter essere soccorsi rapidamente, non possano scivolare o cadere.	Attuato

9.6.6 VIE DI CIRCOLAZIONE SUL TERRENO DELL'IMPRESA

PERICOLI:

- Urti e investimenti.

DANNI:

- Lesioni e contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le vie di circolazione devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni	Attuato

o i veicoli possono utilizzarle in piena sicurezza.	
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.	Attuato
Nelle vie di circolazione interna, i mezzi devono tenere una velocità a passo d'uomo, tenendo strettamente la destra.	Attuato
Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato, rispettando la segnaletica presente.	Non applicabile

9.6.7 LUOGHI DI LAVORO E PASSAGGI SOPRAELEVATI

PERICOLI:

- Cadute dall'alto, inciampi, urti.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le scale, i pianerottoli, i soppalchi, le passerelle, i balconi aperti ed i solai praticabili, nei casi in cui abbiano lati prospicienti il vuoto, devono essere dotati di parapetti. I parapetti devono avere le seguenti caratteristiche: - Costituiti da uno o più altezza utile pari ad 1 mt, con almeno due correnti di cui quello intermedio posto a metà tra il pavimento e quello superiore; - Fascia continua al piede di almeno 15 cm o sistema alternativo di sicurezza.	Da controllare periodicamente
I parapetti devono essere in buono stato di conservazione e costruiti e fissati con materiale resistente alla massima sollecitazione cui possono essere assoggettati, tenuto conto delle condizioni ambientali e delle loro specifiche funzioni.	Attuato
Eventuali aperture sui parapetti per punti di carico devono essere dotati di appositi cancellati dotati di chiusura, con fascia al piede alta 30cm con apposita chiusura.	Non applicabile

9.6.8 SOLAI E SCAFFALATURE ADIBITI AL CARICO

PERICOLI:

- Cedimenti dovuti ai carichi applicati;

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Sulle scaffalature e sui soppalchi saranno applicati in punti ben visibili le	Attuato

indicazioni dei massimi carichi applicabili.	
I carichi sono applicati razionalmente e non vengono mai superati i limiti consentiti dalla struttura.	Attuato
Le scaffalature fisse devono essere ben ancorate al muro, e a terra quelle mobili devono essere dotate di un dispositivo di blocco.	Attuato
L'accesso a soppalchi deve essere effettuato per mezzo di apposite scale, con pedata antiscivolo, completo di corrimano, e fermapiede.	Non applicabile
I soppalchi adibiti a carico, devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere, attraverso una barriera metallica con cancello, per effettuare lo scarico ed il carico della merce, in sicurezza. I cancelli se sono dotati di segnalazione di apertura del cancello, deve essere funzionante.	Non applicabile

9.6.9 ACCESSO A TETTI, COPERTURE, LUCERNAI

PERICOLI:

- Cadute dall'alto.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
L'accesso a tetti, coperture e lucernari deve essere consentito solo a persone autorizzate e con le necessarie attrezzature per svolgere il lavoro in piena sicurezza.	Attuato

9.6.10 ACCATASTAMENTO DI MATERIALI

PERICOLI:

- Inciampi, cadute, rovesciamenti di pile materiali.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I materiali sono depositati nelle zone previste. Dove necessario sono depositati entro castellature di contenimento.	Attuato
L'altezza delle cataste, in base al tipo di materiale, caratteristiche e dimensioni degli elementi deve essere tale da garantire la stabilità.	Attuato
Elementi soggetti a rotolamento devono essere bloccati attraverso spessori o cunei, o posizionati in maniera tale da non avere rotolamenti.	Da attuare in caso di necessità
Disporre i materiali in modo da non ostruire le vie di fuga e di circolazione, e la	Da attuare

visibilità di mezzi di estinzione dispositivi antincendio presenti (estintori, quadri di comando etc..).	periodicamente
In caso ci sia uno stoccaggio di bombole che contengono gas, provvedere alla verifica della messa in sicurezza e stocarle in area ben identificata e protetta.	Attuato

PERICOLI:

- Sversamenti accidentali;
- Incendi.

DANNI:

- Contaminazioni;
- Ustioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
L'intero impianto deve possedere pavimento in conglomerato cementizio non assorbente, con sistema di raccolta delle acque meteoriche.	Attuato
Per eventuali sversamenti, in caso di rovesciamento o accidentale rottura dei contenitori, deve essere predisposto un sistema di captazione a griglie, per la raccolta dei versamenti.	Attuato
Per assorbire possibili sversamenti di liquidi utilizzare apposite sabbie o terricci assorbenti e provvedere allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di apposita ditta.	Da attuare in caso di necessità

9.6.11 PORTE E PORTONI**PERICOLI:**

- Urti e contatti con elementi in movimento.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le ante delle porte appese devono essere munite di dispositivo contro la fuoriuscita della guida.	Non applicabile
Le ante scorrevoli orizzontalmente in aderenza a superfici aventi rientranze o sporgenze devono essere munite di scansamano.	Attuato
Le porte con apertura a spinta attraverso le quali avviene il passaggio di carrelli devono essere trasparenti e adeguatamente segnalate.	Non applicabile
Le porte e portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o dotati di	Non applicabile

pannelli trasparenti.	
Le superfici trasparenti e translucide delle porte devono essere costruite con materiali di sicurezza o protette contro lo sfondamento.	Attuato
Le porte e portoni ad azionamento meccanico devono essere munite di dispositivi per l'arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e devono poter essere aperte manualmente in mancanza di energia elettrica.	Non applicabili
Le porte e portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.	Non applicabile
Le porte dei locali devono essere apribili dall'interno e consentire una rapida uscita per numero, dimensioni, posizioni e materiali.	Attuato
Le porte dei locali possono essere scorrevoli, saracinesche a rullo o girevoli solo se esiste almeno una porta apribile verso l'esterno.	Non applicabile
Il numero, la distribuzione, e le dimensioni delle vie e uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.	Attuato
Nei locali in cui le lavorazioni ed i materiali non comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio ed il numero di lavoratori è inferiore a 25, la larghezza minima delle porte deve essere di 80 cm.	Attuato
Le porte delle uscite di emergenza devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.	Attuato
Accanto ai portoni destinati alla circolazione dei veicoli deve essere prevista, se necessario, porte per i pedoni, segnalate e sgombre.	Attuato

9.6.12 BANCHINE E RAMPE DI CARICO

PERICOLI:

- Inciampi, cadute e urti.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.	Non applicabile
Le banchine devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano 25m di lunghezza, devono disporre di almeno un uscita a ciascuna estremità.	Non applicabile
Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori	Non applicabile

possano cadere. Terminate le operazioni di carico e scarico sulla rampa di carico, provvedere a richiudere il portone di carico.	
La rampa di carico accessibile dagli autocarri, per lo scarico degli inerti, deve essere interdetta a personale non autorizzato, attraverso apposita segnaletica, di divieto di accesso e pericolo di caduta.	Attuato

9.6.13 SERVIZI IGIENICI

PERICOLI:

- Insudiciamenti e norme igieniche non adeguate derivanti dalla non idoneità dei servizi igienici.

DANNI:

- Infezioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Gabinetti e lavabi devono essere disponibili in prossimità dei posti di lavoro, separati per uomini e donne, e puliti periodicamente.	Attuato
Qualora necessario al tipo di mansione ed attività svolta devono essere messe a disposizione docce sufficienti ed appropriate.	Attuato
I lavoratori devono disporre di acqua calda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.	Attuato

9.6.14 MICROCLIMA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

9.6.14.1 CONFORT TERMOIGROMETRICO

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non ideali per lo svolgimento delle mansioni (caldo o freddo eccessivo), sbalzi termici;
- Presenza di disomogeneità nel riscaldamento o raffreddamento;

DANNI:

- Sensazione di malessere generale, affaticamento;
- Malattie da raffreddamento.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
All'interno dell'ambiente di lavoro devono essere rispettati i parametri ambientali ed individuali che caratterizzano il rapporto individuo ambiente, temperatura dell'aria, velocità dell'aria, attività metabolica, eventuale isolamento termico del vestiario, in base al tipo di attività svolta, e ambiente di lavoro.	Attuato
La struttura edilizia (superfici finestrate, tamponamenti e copertura) e gli impianti	Attuato

tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione) devono garantire condizioni microclimatiche adeguate alle attività svolte.	
All'interno dell'ambiente di lavoro non devono essere presenti postazioni in cui si ha la presenza di "discomfort locale" con correnti d'aria, pavimenti con temperatura eccessivamente alta o bassa, gradiente verticale di temperatura. - correnti d'aria: $v_{a,1} < 0.11 \div 0.15$ m/s (20°C) $v_{a,1} < 0.17 \div 0.26$ m/s (26°C) - differenza verticale di temperatura: $\Delta t_{a,v} < 3^\circ\text{C}$ - temperatura del pavimento: $19 < t_f < 29^\circ\text{C}$	Attuato
Nel caso di situazioni sfavorevoli e disagio localizzato queste possono essere risolte intervenendo facendo ricorso alla regolazione termoigrometrica con impiantistica dedicata.	Non applicabile
La struttura deve possedere un buon isolamento termico, in opera, dalle pareti e delle superfici vetrate che si affacciano all'esterno.	Attuato
Possibilità di schermare l'irraggiamento solare diretto, mediante dispositivi più o meno oscuranti, quali frangisole, tende veneziane, pellicole riflettenti, ecc.	Attuato
Presenza di buoni rapporti aeranti (quanto meno allineati ai requisiti dei regolamenti edilizi) e di loro corretta distribuzione sulle diverse pareti per favorire una buona ventilazione naturale.	Attuato
Nei luoghi di lavoro in cui vi è la presenza di addetti, se non per reali motivazioni produttive, deve essere garantito il riscaldamento degli ambienti.	Attuato
Adozione di sistemi di apertura e chiusura dei portoni che riducano al minimo gli scambi termici tra l'esterno e l'interno (porte barriera/lamina d'aria, ecc.) per evitare inutili raffreddamenti invernali e riscaldamenti estivi.	Non applicabile
Posizionamento delle postazioni fisse di lavoro in distanza dalle porte che si affacciano su ambienti esterni o non controllati dal punto di vista termoigrometrico.	Attuato
Interposizione di schermi che evitino l'esposizione diretta del soggetto alla radiazione emessa da superfici molto calde o molto fredde interne o esterne all'ambiente.	Non applicabile
Le bocchette o i diffusori per l'immissione dell'aria siano in numero sufficiente a mantenere basse la velocità dell'aria immessa in ambiente.	Attuato
In caso di possibilità, dotazione nei diversi ambienti di regolatori autonomi dei parametri termoigrometrici, favorendo una regolazione più vicina alle esigenze individuali degli occupanti, anche aumentando l'umidità relativa dell'ambiente in periodi invernale e ridurla in quella estiva.	Attuato
Evitare sbalzi termici elevati, sia in periodi invernali che estivi, predisponendo una zona di transizione non condizionata, anche di dimensioni limitate, nella quale mantenere condizioni termiche intermedie fra quelle esterne e quelle interne per permettere l'acclimatamento prima di entrare/uscire dal locale. Qualora non fosse tecnicamente possibili è consigliabile aumentare la temperatura interna nei giorni estivi più caldi, in modo da non avere grandi differenze di temperature interno/esterno.	Attuato

9.6.14.2 STRESS DA CALDO E DA FREDDO

PERICOLI:

- Lavoro in ambienti severi con temperature eccessivamente alte (forni), o basse (frigoriferi);
- Stress fisico a causa dell'ambiente di lavoro;

- Riduzione della vigilanza e della capacità decisionale.

DANNI:

- Affaticamento fisico, spossatezza;
- Stati di malessere dovuti alle particolari condizioni;
- Colpi di calore, eruzioni cutanee e vescicole tendenzialmente eczematose;
- Innalzamento della temperatura del nucleo corporeo, sistema circolatorio (edema, collasso);
- Assideramento, che possono comportare conseguenze invalidanti;
- Lesioni locali da freddo.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Trascurabile** (1)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
In ambienti severi caldi occorre interporre schermi che evitino l'esposizione diretta dell'operatore alle radiazioni emesse dalle superfici calde, almeno durante le operazioni che non richiedono tale esposizione.	Non applicabile
Adottare anche misure a carattere procedurale, che si debbono integrare con i percorsi formativi ed informativi degli operatori.	Non applicabile
Estrazione di grandi volumi di aria dalle immediate vicinanze delle sorgenti di calore. Se l'aria viene prontamente ed efficacemente aspirata e sostituita con aria più fresca, si può ottenere una diminuzione della temperatura dell'aria.	Non applicabile
Installazione di cabine climatizzate, ben isolate dall'ambiente.	Non applicabile
Somministrazione di abbondanti liquidi ai lavoratori, in modo da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione. In particolare l'acqua deve essere accompagnata anche da Sali come il sodio ed il potassio.	Non applicabile
L'accesso in luoghi caldi in raffreddamento per le operazioni di manutenzione (rimozione refrattari di rivestimento interno, ripristino coibenti dei forni...) o movimentazione di materiali caldi, devono essere effettuati dopo il tempo di attesa stabilito attraverso la procedura che la ditta deve mettere in atto	Non applicabile
Per il particolare tipo di lavorazione in atto, ed in base alle caratteristiche dell'ambiente, gli addetti dovranno indossare idoneo vestiario con adeguate caratteristiche di isolamento termico e di permeabilità al vapore d'acqua, a protezione di esposizioni estreme.	Non applicabile
Installazione di uffici/box/cabine opportunamente climatizzate, ben isolate dall'ambiente, può consentire di ridurre la permanenza negli ambienti severi ai soli "tempi tecnici", ritrovando temperature gradevoli per le altre attività in cui non sono presenti particolari esigenze produttive che impongono di rimanere al freddo.	Non applicabile
In ambienti severi freddi, il metodo di controllo è legato all'abbigliamento utilizzato, che deve avere delle proprietà isolanti, e alle pause lavorative che il lavoratore dovrà effettuare per il recupero, ed abbassare il rischio di ipotermia.	Non applicabile
La valutazione del rischio in condizioni microclimatiche severe deve essere accompagnata da rilievi strumentali per l'applicazione dei vari metodi di valutazione e per indicizzare opportunamente i parametri.	Non applicabile

9.6.14.3 QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR**PERICOLI:**

- Cattiva manutenzione degli impianti di condizionamento;
- Scarso rinnovamento di aria;

DANNI:

- Febbre da umidificatori;
- Asma bronchiale, affezioni allergiche
- Legionellosi;
- Congestione nasale, alterazione del gusto, etc.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>Occorre ricorrere ad un impianto di ventilazione forzata se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'areazione naturale (continua o discontinua) è insufficiente (ad esempio, perché le superfici aeranti sono carenti o mal distribuite) e non esiste la possibilità concreta di adeguarsi. - si devono rimuovere inquinanti diffusi (molteplicità e imprevedibilità delle sorgenti) a bassa tossicità e non è possibile ricorrere all'aspirazione localizzata. In presenza di inquinanti moderatamente o molto tossici e per sorgenti ben individuabili ci si deve avvalere di aspirazioni localizzate. - sono richiesti (da una fonte legislativa, per esigenze produttive, etc.) parametri certi di qualità dell'aria in termini di rinnovo e/o filtrazione/depurazione. 	Non applicabile
All'interno degli ambienti di lavoro deve essere garantita una areazione naturale attraverso finestre apribili attestata su spazi esterni, uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno.	Attuato
<p>Rispettare il valore del rapporto aerante RA previsto per il tipo di ambiente, cioè il rapporto tra la superficie apribile delle finestre di un ambiente e la sua area in pianta; ed il numero "n" di ricambi orari > 0.5. Genericamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - RA ≥ 1/8 per uffici, mense, locali di riposo, aule, locali di degenza - RA ≥ 1/16 attività produttive con superficie inferiore a 1000mq - RA ≥ 1/20 se le superfici compresa tra 1000 e 3000mq - RA ≥ 1/30 locali con posti di lavoro non continuativo. 	Attuato
I sistemi di areazione meccanica vanno adottati non in sostituzione, ma come integrazione dell'areazione naturale, qualora questa non sia sufficiente. Sono fatti salvi i casi in cui le attività rendono indispensabile, per loro stesso espletamento, il controllo dell'aria dell'ambiente (es. sale operatorie, camere bianche).	Non applicabile
Mantenimento della purezza dell'aria mediante l'immissione nell'ambiente di una adeguata quantità di aria di rinnovo, attraverso la pulizia periodica dei filtri e la sostituzione degli stessi come prescritto dal produttore dell'impianto	Non applicabile
Efficace distribuzione dell'aria in modo da ottenere un ricambio omogeneo in ogni parte del locale e in modo da evitare la formazione di fastidiose correnti d'aria.	Non applicabile
<p>Mantenimento della purezza dell'aria mediante l'appropriata scelta del punto di prelievo e la filtrazione dell'aria movimentata.</p> <p>Verificare periodicamente che nelle canalizzazioni e prese d'aria non siano presenti calcare, ruggine o altro materiale organico, o presenza di acqua dei sifoni di impianti di condizionamento.</p>	Non applicabile
L'impianto deve garantire il controllo delle variabili prefissate di purezza dell'aria durante l'intero anno lavorativo. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da	Non applicabile

un sistema di allarme, e devono essere indicate le eventuali azioni da adottare nell'evenienza (in modo particolare negli ambienti senza areazione naturale).	
Installazione di impianti di aspirazione localizzati su sorgenti ad emissione incontrollata in grado di abbattere alla fonte le sorgenti di emissioni inquinanti nei luoghi di lavoro.	Non applicabile
L'intero impianto di areazione deve essere sottoposto a manutenzione periodica, annotando le varie manutenzioni all'interno del registro delle manutenzioni, decidendo la sostituzione poco prima della scadenza per eventuali parti dell'impianto in grado di prevenire eventuali guasti.	Non applicabile
L'impianti di areazione forzate deve possedere idonei filtri per preservare la purezza dell'area in base alla tipologia degli ambienti di lavoro. Essi devono essere regolarmente sostituiti in base alle date di scadenza indicate dai produttori stessi. La regolare manutenzione è quindi garanzia di qualità dell'aria.	Non applicabile
Qualora fosse espressamente previsto dalla normativa (es. sale operatorie, camere bianche, ecc.) occorre eliminare il riciclo o la riduzione.	Non applicabile

9.6.14.4 ILLUMINAZIONE

PERICOLI:

- Non adeguata illuminazione naturale;
- Non adeguata illuminazione artificiale;

DANNI:

- Disturbi oculo-visivi;
- Sindrome da affaticamento visivo (astenopia).

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>Gli interventi per il miglioramento e superare i problemi inerenti all'illuminazione naturale ed artificiale si possono riassumere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liberare le finestre occluse o schermate con materiali vari; - aumentare le superfici che trasmettono illuminazione naturale; - sostituire materiali che trasmettono la luce con altri a maggior fattore di trasmissione luminosa; - orientare le superfici illuminanti a nord; - realizzare pozzi o camini di luce; - mettere a disposizione sistemi regolabili di schermatura della luce naturale (veneziane, tende, ecc.); - pulire regolarmente le superfici illuminanti; - usare corpi illuminanti schermati per ridurre l'abbagliamento; - usare lampade con maggior resa cromatica; - aumentare la potenza luminosa impegnata e bilanciarla (ricalcolare l'impianto); - sostituire le lampade ed i corpi illuminanti secondo le indicazioni dei costruttori; - pulire regolarmente le lampade, i corpi illuminanti e le pareti; - per l'illuminazione di sicurezza, verificarne periodicamente la funzionalità. 	Da attuare periodicamente
L'impianto di illuminazione di sicurezza delle vie di fuga, fino ai punti sicuri devono essere controllate e verificate il funzionamento almeno 2 volte l'anno.	Da attuare periodicamente
L'illuminazione naturale durante gli orari diurni deve consentire una buona visibilità delle zone di lavoro. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono	Attuato

essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.	
Qualora l'illuminazione naturale risulti non adeguata al lavoro da svolgere, deve essere utilizzata illuminazione artificiale di supporto.	Attuato
Le finestre e tutti i punti di illuminazione naturale devono essere oggetto di regolare manutenzione (pulizia vetri, e oggetti pertinenti) con procedure di manutenzione programmata.	Da attuare periodicamente
L'illuminazione artificiale delle postazioni è realizzata con idonee plafoniere aventi caratteristiche tali da garantire lo svolgimento del lavoro attraverso una buona visibilità, nel massimo comfort visivo, e sicurezza consentendo facilità di movimento ed un pronto e sicuro discernimento dei pericoli insiti nell'ambiente di lavoro.	Attuato
In generale il requisito prestazionale da garantire è quello del fattore medio di luce diurna, che rappresenta il rapporto in percentuale tra illuminamento medio dell'ambiente e illuminamento che si ha nelle stesse condizioni di tempo e spazio su una superficie orizzontale esterna che riceve luce dall'intera volta celeste senza irraggiamento solare diretto: - $FLD_m \geq 2\%$ per tutti i locali occupati da lavoratori in modo durevole; - $FLD_m \geq 0.7\%$ per tutti i locali occupati da lavoratori in modo temporaneo.	Attuato
In generale, nel rispetto dei regolamenti edilizi la prestazione che un edificio deve garantire è il <i>rapporto illuminante</i> (RI) cioè il rapporto tra la superficie finestrata prospiciente spazi liberi esterni e la superficie pavimentata dell'ambiente. In generale il valore di RI deve ricadere nell'intervallo 1/8 – 1/15. - RI = 1/8 per uffici, ambulatori, mense, locali riposo, aule, locali di degenza; - RI = 1/10 per locali adibiti ad attività lavorative < 1000m ² ; - RI = 1/12 per locali adibiti ad attività lavorative tra 1000m ² ÷ 3000m ² ; - RI = 1/15 per locali adibiti ad attività lavorative > 3000m ² .	Attuato
All'interno degli ambienti di lavoro l'illuminamento deve essere realizzato con una distribuzione equilibrata delle luminanze, evitando variazioni e discontinuità accentuate tra le diverse aree del campo visivo.	Attuato
In caso di compiti visivi particolarmente impegnativi, il ricorso a misurazioni è particolarmente utile per verificare il grado di illuminamento dell'ambiente e l'efficienza dei dispositivi di illuminamento.	Non applicabile
In caso di abbagliamento dovuto alla luce naturale, è necessario effettuare un controllo intervenendo con dispositivi per la schermatura e la regolazione della luce (es. frangisole, tende alla veneziana o a bande, tende di diversa tramatura ecc.) o con vetri in grado di attenuare la trasmissione luminosa.	Da attuare in caso di necessità
Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, devono poter essere evacuati rapidamente ed in piena sicurezza. Devono essere presenti idonei punti luce definita illuminazione di sicurezza, alimentato da una sorgente di energia indipendente, che garantisca una visibilità sufficiente ove è necessario portare a termine operazioni potenzialmente pericolose, o durante le operazioni di evacuazione.	Attuato

9.6.15 REQUISITI STANDARD DI AREAZIONE, MICROCLIMATICI E ILLUMINOTECNICI

Ambienti industriali, locali ausiliari, uffici:

CATEGORIE DI EDIFICI - Sottogruppi	Aerazione naturale	Ventilazione forzata Rinnovi	n _s	Classe dei filtri	Ricirc.	inverno			estate			Illuminazione		
						r (°C)	UR (%)	va (m/s)	r (°C)	UR (%)	va (m/s)	naturale (FLD _n %)	artificiale lx	sic. lx
AMBIENTI INDUSTRIALI, LOCALI ACCESSORI E UFFICI														
<i>- Ambienti industriali</i>														
• in generale ⊕	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} ≥ 4,2-11,1 - n ≥ 0,5	⊕	3 + 5 ★	S	≥10-≤18 § ≤ 20 (0)	30 + 70	≤ 0,30	26	50 + 60	≤ 0,30	2+0,7 (I)	200-2.000 (u)	1
• depositi, magazzini, archivi ⊕ (u)	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} ≥ 4,2-11,1 - n ≥ 0,5	⊕	2 + 3	A	≥10-≤18 § ≤ 20 (0)	30 + 70	≤ 0,30	26	50 + 60	≤ 0,30	2+0,7 (I)	100-200	1
<i>- Locali per uffici ed assimilabili</i>														
• uffici, box-ufficio singoli	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 11,0	0,06	5 + 7	A	20 ± 2 (0)	35 + 45	0,05-0,15	26	50 + 60	0,05-0,20	2+0,7 (I)	300-750	1
• uffici open space	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 11,0	0,12	5 + 7	A	20 ± 2 (0)	35 + 45	0,05-0,15	26	50 + 60	0,05-0,20	2+0,7 (I)	300-750	1
• locali riunioni interne (<100 posti)	*	Q _{op} = 10,0 #	0,60	5 + 7	A	20 ± 2 (0)	35 + 45	0,05-0,15	26	50 + 60	0,05-0,20	*	500	1
• centri elaborazione dati	*	Q _{op} = 7,0	0,08	6 + 9	S	20 ± 2 (0)	35 + 45	0,05-0,15	26	50 + 60	0,05-0,20	*	500	1
• lavoro ai VDT	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 11,0	0,12	5 + 7	A	20 ± 2 (0)	35 + 45	0,05-0,15	26	50 + 60	0,05-0,20	2+0,7 (I)	300-500	1
<i>- Locali ausiliari</i>														
• cucine	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 16,5	*	4 + 7	S	20 ± 2 (0)	35 + 70	0,05-0,15	26	50 + 70	0,05-0,20	2 (I)	500	1
• refettori	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 10,0	0,60	5 + 6	S	20 ± 2 (0)	35 + 45	0,10-0,15	26	50 + 60	0,10-0,20	2 (I)	200	1
• docce, spogliatoi	*	n ≥ 3 (-a1)	*	*	S	20 ± 2 (0)	*	0,05-0,15	*	*	0,05-0,20	*	200	1
• ambulatori, camere di medicazione	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	n ≥ 2	*	6 + 8	V	20 ± 2 (0)	35 + 45	0,05-0,15	26	50 + 60	0,05-0,10	2 (I)	300	1
• servizi	*	n ≥ 5 10 (-a1)	*	*	V (I)	20 ± 2 (0)	35 + 45	≤ 0,15	26	50 + 60	≤ 0,15	*	200	1

Note:
 -a = in assenza di aerazione naturale
 l = valori tipicamente previsti dai Regolamenti Comunali d'Igiene: controllare!
 u = in presenza/assenza di postazioni di lavoro / di attività / di accessi regolari
 V = ricircolo vietato
 # = sono previste equazioni correttive in funzione del volume disponibile per persona
 * = valori non previsti o non necessari
 ⊕ = parametri fissati o da fissare tenuto eventualmente conto delle particolari, specifiche esigenze
 § = in funzione del carico metabolico dell'attività esercitata (vedi UNI 8852:1986)
 ★ = nei processi industriali comportanti l'uso di AB3 o AB4, sono obbligatori filtri AS (art 83, DLgs. 626/94) sia in immissione che in estrazione

9.6.16 PRESENZA DI AMIANTO

PERICOLI:

- Inalazione di fibre di amianto.

DANNI:

- Asbestosi;
 - Mesotelioma, e altre neoplasie.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Provvedere ad ispezioni visive della presenza di manufatti in amianto e successivamente procedere ad una valutazione dello stato di questi attraverso algoritmi esistenti in letteratura. Se necessario ricorrere ad una misurazione delle fibre aero-disperse.	Non applicabile
A seguito dell'applicazione dei suddetti algoritmi o delle misurazioni effettuate, programmare gli interventi di controllo periodico, manutenzione o bonifica.	Non applicabile

9.6.17 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Al fine di ridurre i rischi residui presenti all'interno dell'attività, deve essere adottata adeguata segnaletica di sicurezza che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. In particolare, i cartelli utilizzati devono risultare ben visibili e, se necessario, illuminati. I cartelli da utilizzare devono essere conformi all'All. XXV, punto 3 del D.Lgs. 81/08. Tali cartelli devono avere una dimensione che rispetti la seguente formula: $A > L^2/2000$, dove A = superficie del segnale espressa in mq e L = distanza alla quale il cartello deve essere riconoscibile in mt.

Con riferimento alla realtà aziendale considerata, sono già presenti alcuni segnali rispettanti il D.Lgs. 81/08 Titolo V, che dovranno essere integrati con altri. In particolare all'interno dell'azienda dovranno essere presenti i cartelli contenuti nella tabella relativa alla Segnaletica di Sicurezza. Tale tabella è stata realizzata

secondo le indicazioni contenute nell'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 e corredata delle indicazioni di ubicazione richiesta per i relativi cartelli.






Figura 1 Segnaletica di sicurezza

SEGNALETICA DI SICUREZZA	
CARTELLI DI DIVIETO	UBICAZIONE
 <div data-bbox="427 465 746 645"> <p>VIETATO FUMARE</p> <p><small>ART. 11, L. 304/1975 (1975) - D.L. 16/12/1980 - 44/81 - L. 3/10/1980 - L.S. 18/02/2004 Il trasgressore viene sanzionato al pagamento di una somma da € 12,50 a € 275,00 in relazione all'entità della sanzione e al numero di infrazioni commesse in un anno Legge n. 304/1975 (1975) - Legge n. 444/2017 (2017) - Legge n. 133/2012 (2012) Spetta all'Autorità competente attribuire al personale incaricato vigilanza sull'osservanza del divieto ed assicurare la relativa identificazione.</small></p> </div>	in tutti gli ambienti di lavoro
 <div data-bbox="427 696 746 875"> <p>NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA</p> </div>	in prossimità delle attrezzature
 <div data-bbox="427 927 746 1106"> <p>DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONI SU ORGANI IN MOTO È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o di regolazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto si dovranno adottare le cautele e difese dell'incolumità del lavoratore stabilite dal rispettivo Capo Reparto preposto. (art. 48 D.P.R. 27.4.56 - n. 547)</p> </div>	in prossimità delle attrezzature
 <div data-bbox="427 1158 746 1337"> <p>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</p> </div>	in prossimità di apparecchiature elettriche e quadri elettrici
 <div data-bbox="427 1388 746 1568"> <p>VIETATO DEPOSITARE MATERIALI o ATTREZZI</p> </div>	all'esterno di ogni uscita di sicurezza
 <div data-bbox="427 1709 746 1888"> <p>VIETATO L'ACCESSO ai non addetti ai lavori</p> </div>	all'esterno di ogni accesso depositi e archivi

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

CARTELLI DI AVVERTIMENTO	UBICAZIONE
	sugli armadietti materiali infiammabili
	sui quadri elettrici
CARTELLI DI PRESCRIZIONE	UBICAZIONE
	sulle scaffalature dei depositi
CARTELLI DI SALVATAGGIO	UBICAZIONE
	in prossimità di ogni uscita di sicurezza
	sopra ogni uscita di sicurezza
	all'esterno di ogni uscita di sicurezza
	in prossimità della cassetta di pronto soccorso

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	UBICAZIONE
	<p>in prossimità di ogni estintore</p>
	<p>in prossimità di ogni idrante</p>
ULTERIORI CARTELLI	UBICAZIONE
	<p>in prossimità dei pozzetti di messa a terra</p>
	<p>all'esterno, del locale tecnico della centrale termica e della cabina elettrica</p>
	<p>In prossimità dei pulsanti per allarme antincendio</p>

	distribuiti nell'istituto
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Il controllo della presenza e della visibilità dei segnali è **da attuare periodicamente**.

9.7 VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

9.7.1 IMPIANTO ELETTRICO, MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE

L'impianto elettrico è utilizzato per l'alimentazione dell'impianto di forza motrice delle attrezzature presenti all'interno dell'attività e per l'illuminazione dei locali ed è alimentato dalla rete di distribuzione in BT. Ogni apparecchiatura elettrica deve essere collegata mediante il conduttore di protezione all'impianto di terra, utilizzato per la protezione contro il pericolo di contatti indiretti.

L'impianto elettrico deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità rilasciata al termine dei lavori dall'installatore abilitato. Nel caso in cui non sia più reperibile occorre provvedere alla redazione di una dichiarazione di rispondenza, rilasciata da un tecnico abilitato, dopo il controllo e la verifica del corretto funzionamento dell'impianto, ai sensi del D.M. 37/08.

Prima della pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, le attività e le lavorazioni per le quali vi era l'obbligo di effettuare la protezione da scariche atmosferiche erano elencate nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/1959. Con l'abrogazione del D.P.R. 547/1955 non vi è più alcun riferimento ad uno specifico elenco di attività e lavorazioni con obbligo di protezione da scariche atmosferiche.

Come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il datore di lavoro deve effettuare una "Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta" per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro (per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma CEI EN 62305-2).

Se, a seguito di tale valutazione, risulti che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto). In caso contrario, il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili.

Tra le principali misure di protezione, eventualmente necessarie, sono da valutare un sistema di scaricatori di sovratensione (SPD) o un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS), con realizzazioni eseguite in conformità alla norma CEI EN 62305-3 e 62305-4.

Si precisa che secondo quanto previsto nella norma tecnica EN 62305 e successiva variante V1, la valutazione del rischio di fulminazione secondo la nuova norma deve essere ripetuta anche se si era già effettuata una valutazione del rischio secondo la precedente norma CEI 81-4.

Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all'ARPA e all'INAIL la messa in servizio degli impianti, inviando copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dell'esecuzione del parafulmine; dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi. Si fa presente, infine che, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell'impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell'impianto di protezione da fulmini.

Di seguito vengono riportati i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare nei confronti di questi tipi di impianto.

PERICOLI:

- Contatti diretti con parti elettriche in tensione.

DANNI:

- Folgorazione.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
L'impianto elettrico e l'impianto contro la protezione delle scariche atmosferiche devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori ai sensi del D.M. 37/08, con allegati obbligatori, progetto, con relazione tipologiche dei materiali.	Attuato
In caso non sia reperibile la dichiarazione di conformità, occorre che il datore di lavoro provveda per mezzo di un tecnico iscritto all'ordine professionale con esperienza almeno quinquennale nel settore impiantistico, per il rilascio della "dichiarazione di rispondenza", ai sensi del D.M. 37/08 (ex L. 46/90).	Da attuare in caso di necessità
Ad ogni altro ampliamento, modifica o trasformazione, l'installatore dovrà rilasciare una nuova dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 37/08 (ex L. 46/90).	Da attuare in caso di necessità
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme di legge e regola dell'arte; gli impianti realizzati secondo le indicazioni delle norme CEI sono da considerarsi sicuri.	Attuato
Gli sportelli di accesso ai quadri elettrici generali e di zona devono essere dotati di chiusura a chiave (la cui chiave deve essere tenuta da personale responsabile) o di interblocco che obblighi l'operatore a togliere tensione al quadro prima di aprirlo nel caso in cui siano presenti elementi in tensione privi di protezione.	Attuato
Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.) abbandonate sulle vie di transito. In questi casi, oltre a essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento, con la possibilità di contatti diretti.	Attuato
I conduttori devono essere protetti contro l'usura meccanica, le sollecitazioni dovute all'attacco di eventuali prodotti chimici ed il rischio di cesoiamento o schiacciamento a seconda dell'ambiente in cui sono utilizzati. La posizione dei cavi deve essere verificata in modo da non intralciare i posti di lavoro ed i passaggi dei macchinari. I cavi non devono essere sollecitati con piegamenti a piccolo raggio, torsioni o trazioni.	Attuato
Tutti gli interruttori presenti nei quadri elettrici devono essere dotati di indicazione delle utenze comandate attraverso apposita targhetta.	Attuato
Devono essere utilizzate soltanto prese di corrente e spine di derivazione normalizzate. Non devono essere fatti collegamenti volanti o altre soluzioni provvisorie. Prima di effettuare l'allacciamento dell'attrezzatura di lavoro deve essere controllato che l'interruttore della presa sia aperto. Tutte le attrezzature con potenza superiore a 1000W devono essere alimentate a mezzo di prese con	Attuato

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

dispositivo di interblocco, e prese con grado di protezione non inferiore a IP44.	
Tutti i componenti elettrici in tensione devono essere protetti mediante isolamento delle parti attive o mediante involucri o barriere che assicurino un grado di protezione non inferiore a quello richiesto dall'ambiente di lavoro.	Attuato

PERICOLI:

- Contatti indiretti con parti elettriche in tensione.

DANNI:

- Folgorazione.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Verificare periodicamente la messa a terra di tutte le attrezzature e provvedere ad effettuare una verifica dell'impianto di terra tramite un ente privato abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o organismo pubblico ARPA territorialmente competente, secondo il D.P.R. 462/01.	Da attuare con periodicità biennale
Conservare, a cura del datore di lavoro, ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza il "verbale di verifica" che l'operatore abilitato rilascia al termine dell'operazione di verifica dell'impianto di messa a terra	Da attuare periodicamente
Controllare periodicamente il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di quadri elettrici per opera di personale qualificato.	Da attuare periodicamente
Protezione mediante dispositivo che assicuri l'interruzione automatica dell'alimentazione: interruttore differenziale con soglia di intervento $I_{dn}=0,03A$ coordinato con l'impianto di messa a terra.	Attuato
Per assicurare protezioni contro i sovraccarichi e/o cortocircuiti l'impianto deve essere dotato di interruttori magnetotermici con livello di isolamento nominale e potere d'interruzione adeguato.	Attuato
Non utilizzare componenti non conformi alle norme: la sicurezza di un impianto viene compromessa quando si utilizzano prese multiple, prolunghe, lampade portatili non rispondenti alle norme.	Attuato
Non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell'acqua o in ambienti umidi). In questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non a rischio.	Attuato
Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.) abbandonate sulle vie di transito. In questi casi, oltre a essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento.	Attuato

9.7.2 IMPIANTO TERMICO

Il datore di lavoro deve possedere copia della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e della linea di adduzione al gas, ai sensi del D.M. 37/08, rilasciata dall'installatore al termine dei lavori.

I pericoli derivanti dall'impianto termico sono legati ad una cattiva regolazione o ad eventuali malfunzionamenti, che si ripercuotono sulle condizioni microclimatiche dei lavoratori. Occorre quindi effettuare una manutenzione periodica per mezzo di manutentore specializzato.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro deve possedere copia della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e della linea di adduzione al gas, ai sensi del D.M. 37/08, rilasciata dall'installatore al termine dei lavori.	Attuato
Pianificare ed effettuare operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto anche in mancanza di specifiche indicazioni del costruttore e del fabbricante.	Da attuare periodicamente
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al proprietario. Il rapporto dovrà essere conservato nel libretto di impianto (libretto di centrale se >35kW). Una copia è trasmessa a cura del manutentore (o terzo responsabile) all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza periodica (indicata nell'allegato A del DPR 74/2013).	Da attuare periodicamente
I controlli di efficienza energetica (art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 allegato A) devono essere effettuate almeno con le seguenti scadenze temporali: - <u>ogni anno</u> : - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a combustibile liquido solido con potenza termica $P \geq 100\text{kw}$; - <u>ogni 2 anni</u> : - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a combustibile liquido solido con potenza termica $10\text{kw} < P < 100\text{kw}$ - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a gas metano o GPL con potenza termica $P \geq 100\text{kw}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento di fiamma diretta $P \geq 100\text{kw}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica $P \geq 12\text{kw}$; - (Impianti cogenerativi) Unità cogenerative $P_{el} \geq 50\text{kw}$ - <u>ogni 4 anni</u> : - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a gas metano o GPL con potenze termiche $10\text{kw} < P < 100\text{kw}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento di fiamma diretta $12\text{kw} < P < 100\text{kw}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico con potenza $P \geq 12\text{kw}$; - (impianti alimentati da teleriscaldamento) Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza $P > 10\text{kw}$; - (Impianti cogenerativi) Microcogenerazione $P_{el} < 50\text{kw}$	Da attuare periodicamente
Con legge regionale 20 Aprile 2015, n.19 la Regione Marche dà attuazione agli adempimenti previsti dalla direttiva 2002/91/CE, accogliendo propri provvedimenti in riferimento a quelli indicati nel DPR 74/2013. Le periodicità di verifica del controllo dell'efficienza energetica sono quelle indicate in precedenza. Inoltre:	Da attuare periodicamente

<ul style="list-style-type: none"> - occorre avere un "libretto di impianto per la climatizzazione" (il contenuto è diverso dal precedente libretto di impianto) - occorre allegare a questo le "istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione" rese disponibili dall'impresa installatrice (nuovi impianti) o manutentrice (impianti esistenti) - la frequenza e il tipo di controlli sono precisati in queste "istruzioni". Se non sono disponibili allora vanno ricercate nelle "istruzioni tecniche del fabbricante". Se anche queste ultime non sono reperibili, occorre riferirsi alle norme UNI e CEI per gli specifici apparecchi - i "controlli di efficienza energetica" vanno eseguiti su impianti di climatizzazione invernale/estiva con potenza maggiore di 10kW/12kW, con frequenza che può variare tra 1 e 4 anni a seconda della potenzialità - per i controlli di efficienza energetica è previsto il rilascio di un rapporto da parte dell'operatore, con apposto un "segno identificativo", e l'iscrizione al "catasto unico regionale" con assegnazione di un codice identificativo dell'impianto termico 	
<p>Il libretto di impianto (impianti di potenza inferiore a 35kW) deve essere conservato presso l'unità dove è contenuta l'impianto, ed aggiornato, dal manutentore ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata.</p>	Attuato
<p>Il manutentore deve possedere l'attestato di abilitazione se l'impianto supera i 350kW, e la manutenzione ordinaria deve essere eseguita semestralmente con una misura del rendimento di combustione per impianti superiori a 350kW, indicando l'esito nel libretto di centrale.</p>	Da attuare in caso di necessità

PERICOLI:

- Incendio.

DANNI:

- Danni a persone e cose.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>Informare tutti i lavoratori che in caso di incendio della caldaia, non bisogna spegnere il fuoco con l'acqua, ma intervenendo sulla valvola di intercettazione del gas metano, posta esternamente, e da segnalare.</p>	Attuato
<p>Apporre il cartello indicatore della valvola di intercettazione del gas metano che alimenta le caldaie.</p>	Attuato
<p>Manutenzione periodica dell'impianto da personale abilitato.</p>	Attuato

ALLEGATO I
RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLAZIONE VIGENTE

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

Per la stesura della presente relazione si è fatto riferimento alla seguente legislazione. Le norme indicate si intendono con le successive modifiche e integrazioni e considerando applicabili i decreti ed i regolamenti ad esse legati o dalle quali discendono o comunque da essi richiamate.

- ❑ **D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547**
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- ❑ **D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626**
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE, 1999/38/CE, 98/24/CEE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
- ❑ **D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758**
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
- ❑ **D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459**
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
- ❑ **D.M. 10 marzo 1998**
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- ❑ **D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66**
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- ❑ **D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25**
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
- ❑ **D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235**
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- ❑ **Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 n. 388**
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
- ❑ **Legge 18 aprile 2005, n. 62**
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.
- ❑ **D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 187**
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
- ❑ **Legge. 03 agosto 2007 n. 123**
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- ❑ **D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81**
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ❑ **D.Lgs. 03 agosto 2009 n. 106**
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

ALLEGATO II

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

Per giungere alla valutazione dei rischi si è ritenuto opportuno conoscere, in maniera dettagliata, cosa venisse fatto nei vari reparti e postazioni, con quali modalità, in quanto tempo e con l'impiego di quali macchine; quali fossero i soggetti coinvolti e quali i rischi cui venivano sottoposti ogni volta che andavano ad operare, quali le conseguenze e la frequenza di tali effetti dannosi.

Una conoscenza completa, attraverso la raccolta di tutti i dati e le informazioni rilevanti, è stato il presupposto essenziale per una valutazione obiettiva ed attinente alla realtà.

Il passo successivo è stato lo studio delle informazioni selezionate per arrivare a definire i rischi connessi alle singole attività e da attribuire ai singoli soggetti operanti.

Si è, poi, provveduto a visionare le misure protettive e preventive già applicate, analizzandole nell'ottica di quei miglioramenti di cui parla il D. Lgs. 81/08 e si sono individuati gli interventi da mettere in atto per elevare i livelli di sicurezza.

La valutazione dei rischi è stata condotta in sostanziale accordo con le linee guida di seguito menzionate:

- analisi e definizione delle attività lavorative per l'individuazione dei relativi rischi sono esposti i lavoratori durante il lavoro;
- raccolta e registrazione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione e la valutazione delle fonti di rischio;
- osservazione dei dati relativi ai rilievi fonometrici, fotometrici e di microclima negli ambienti di lavoro;
- identificazione dei pericoli ed associazione dei relativi rischi;
- valutazione sanitaria delle attività lavorative al fine di identificare i lavoratori esposti;
- definizione delle misure cautelari per eliminare o ridurre i rischi.

Le caratteristiche principali della metodologia seguita per giungere alla valutazione sono:

- il riferimento alle diverse, singole e specifiche attività operative svolte dal lavoratore nell'azienda e dai soggetti interessati;
- la sistematicità dell'individuazione dei pericoli cui il lavoratore è potenzialmente esposto: ciò ha garantito che si procedesse alla individuazione di tutti i pericoli cui è esposto il lavoratore e, per ciascuno di questi, si valutasse se costituissero o meno una fonte di rischio;
- la completezza dell'analisi, che ha consentito di assicurare che tutte le operazioni di lavoro fossero analizzate con la dovuta accuratezza.

Nella pratica applicativa, la valutazione dei rischi è stata condotta seguendo il procedimento che di seguito si andrà ad illustrare.

Le attività in esame sono state suddivise, attribuendole ai settori in cui venivano svolte, in modo da rendere più precisa, puntuale e mirata l'analisi dei pericoli e la susseguente valutazione dei rischi.

Per ogni attività si è effettuata una dettagliata analisi tesa ad individuare quali possono potenzialmente essere i possibili eventi negativi per la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori e quali le cause ed il rischio ad essi attribuibile. Per l'attribuzione del rischio si è fatto riferimento ad una valutazione dell'esposizione a fronte di soglie per convenzione stabilite. Nel corso dell'analisi, l'osservazione diretta e colloqui con il personale operativo, hanno provveduto a fornire gli elementi necessari alla valutazione.

Sono state raccolte le misure tecniche, organizzative e procedurali predisposte ed attuate per la prevenzione e protezione dei lavoratori esposti ai pericoli; sono stati altresì considerate le misure cautelative e precauzionali nell'ottica di un continuo miglioramento cui farle tendere.

La Società ha già provveduto ad effettuare una pianificazione, per quanto riguarda i tempi e le modalità esecutive, degli interventi con cui attuare le più idonee misure cautelari.

CRITERI OPERATIVI

La valutazione del rischio, così come prevista dal D. Lgs. 81/08, è stata intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, attuate per definire la stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale.

La valutazione prende in considerazione sia quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore sia quelli che hanno come conseguenza le malattie professionali, e quindi riguardano aspetti di igiene industriale.

Obiettivo principale della valutazione è quello di istituire un sistema di gestione permanente ed organico finalizzato alla presentazione, riduzione e controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Presupposto fondamentale per raggiungere questo obiettivo è l'individuazione di tutti i fattori di rischio potenzialmente esistenti in azienda, delle loro reciproche interazioni e la valutazione della loro entità.

Da ciò risulta evidente considerare la valutazione del rischio come lo strumento di base ed essenziale per:

- riesaminare le specifiche realità ed attività operative, con riferimento alle attività, ai posti di lavoro ed ai soggetti esposti a potenziali fattori di rischio;
- individuare i pericoli, le possibili cause, le potenziali conseguenze, la criticità di ogni possibile intervento;
- individuare le misure di prevenzione e protezione programmandone conseguentemente l'attuazione, il miglioramento e il controllo per verificarne l'efficacia.

La valutazione, come tale, ha comportato una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che hanno portato alla:

- identificazione delle sorgenti di rischio presenti nell'attività specifica;
- individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;
- stima dell'entità dei rischi di esposizione.

Il completamento dell'intervento, finalizzato alla valutazione del rischio, è stato condotto secondo linee guida che hanno previsto precisi criteri procedurali ed una metodologia rigorosa, tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative del processo di valutazione.

Si sottolinea il concetto che sono stati individuati sia i rischi che derivano dalle intrinseche potenzialità delle sorgenti (macchine, impianti, sostanze), sia quelli residui che permangono, tenuto conto della tipologia del processo lavorativo, delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, nonostante le protezioni e misure di sicurezza esistenti.

MATRICE DI APPLICABILITÀ DEI FATTORI DI RISCHIO

La valutazione del rischio, così come prevista dal D. Lgs. 81/08, è stata intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, attuate per definire la stima del rischio di esposizione.

La matrice di applicabilità dei fattori di rischio permette di localizzare nei diversi reparti/settori individuati la presenza o meno di un potenziale pericolo. Di immediata lettura, contiene il riepilogo delle informazioni acquisite durante i check-up effettuati.

Figura 2 Fattori di Rischio ricercati e riportati sulla matrice di applicabilità

IMPIANTI ELETTRICI	ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
LOCALI DI LAVORO	SORGENTI DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE
DEPOSITI	AGENTI CHIMICI
MACCHINE/APPARECCHIATURE	RUMORE/VIBRAZIONI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	AGENTI BIOLOGICI
APPARECCHI A PRESSIONE	SCALE
APPARECCHI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE INTERNA	MOBILIO
UTENSILI DI LAVORO	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ASCENSORI E MONTACARICHI	MICROCLIMA
ILLUMINAZIONE	VIDEOTERMINALI

Una volta allocati i vari fattori di rischio, si è proceduto a considerare quegli aspetti organizzativi che, opportunamente disposti, potessero apportare benefici dal punto di vista della sicurezza.

Come prevede il decreto in oggetto, si è provveduto a:

- raccogliere tutte le informazioni svolte all'interno dell'azienda;
- organizzare corsi informativi e formativi, a seconda della mansione svolta dai singoli lavoratori;
- dotare i lavoratori, se necessario, di dispositivi di protezione individuali, verificandone la loro idoneità;
- nominare e formare gli appartenenti alla squadra di emergenza;
- redigere il piano di emergenza, contenente le procedure di sicurezza e per l'evacuazione;
- Il medico competente provvederà a redigere un piano sanitario in cui è indicato il programma di visite ed esami clinici specialistici cui dovranno sottoporsi i lavoratori.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi sono stati analizzati: informazione e formazione, norme e procedure di lavoro, manutenzione e collaudi, dispositivi di protezione individuale, emergenza e pronto soccorso, sorveglianza sanitaria.

CENSIMENTO DEI PERICOLI

I pericoli individuati si riferiscono, in generale, a situazioni che presuppongono il rispetto e la conformità alla vigente normativa, che include leggi, standard e codici di buona tecnica, oltre a norme tecniche internazionali e nazionali ed a norme armonizzate.

Per comodità di classificazione e coordinazione, i fattori di rischio per la salute e la sicurezza (pericolo a livello potenziale), per le varie attività lavorative, sono stati ricondotti, in base alle sorgenti, a:

Pericoli o Fattori di Rischio Ordinari o Generici:

Fattori di rischio inerenti gli ambienti di lavoro, sia sotto il profilo infortunistico (passaggi, scale, pavimenti, etc.) che sotto il profilo dell'igiene industriale (illuminazione, ricambi d'aria, etc.).

Pericoli o Fattori di Rischio Ergonomici:

Fattori di rischio collegati a criteri ergonomici errati (videoterminali, posture operative incongrue, etc.).

Pericoli o Fattori di Rischio Specifici:

Fattori di rischio ambientali specifici delle lavorazioni (rumore, microclima, etc.).

Al fine di evidenziare i possibili rischi connessi, sono state classificate tutte le attività svolte all'interno dell'azienda. Questo si è ottenuto osservando direttamente le modalità di svolgimento, con relativa tempistica, di tutte le operazioni. Si sono ottenute una serie di schede di censimento delle attività condotte, in seguito riassunte, suddivise per reparti, postazione, operazioni, mansione (a seconda delle necessità), evidenziando le apparecchiature utilizzate per il loro svolgimento.

CALCOLO ANALITICO DEL RISCHIO

Agli addetti sono stati attribuiti i pericoli o fattori di rischio ai quali si trovano potenzialmente esposti. Le modalità di attribuzione sono diverse a seconda della categoria del pericolo riconosciuta come pertinente. Semplificando, infatti, si può ricondurre l'insieme dei pericoli censiti e riconosciuti come presenti, a due categorie fondamentali:

- pericoli non direttamente connessi alle modalità o compiti attinenti le attività svolte;
- pericoli direttamente connessi alle modalità o compiti attinenti le attività svolte.

Questa attribuzione dei pericoli per attività è risultata estremamente importante per il proseguimento dello studio. Essa infatti ha consentito di discriminare le attività evidenziando quelle per le quali risulta necessario applicare l'analisi di rischio.

Al fine di valutare con basi oggettive e quantificabili la probabilità di accadimento **P**, sono stati definiti i parametri di riferimento con i quali analizzare l'evolvere dei rischi nel corso del tempo.

È stata definita la scala di riferimento cui alla tabella seguente:

Tabella 11 Parametri di definizione della probabilità di accadimento

GRADO	DESCRIZIONE
IMPROBABILE P = 1	Incidente con scarsa probabilità di accadimento.
POSSIBILE P = 2	Incidente che può verificarsi occasionalmente per il verificarsi di particolari condizioni ambientali dei luoghi di lavoro.

PROBABILE P = 3	Incidente che può verificarsi ordinariamente con le normali condizioni ambientali dei luoghi di lavoro.
INEVITABILE P = 4	Incidente con elevata probabilità di accadimento.

Le dimensioni del **danno "D"** conseguente all'accadimento di un evento pericoloso vengono definite in base a parametri oggettivi e quantificabili.

È stata definita la scala di riferimento di cui alla tabella seguente:

Tabella 12 Parametri di definizione dell'entità del danno

GRADO	DESCRIZIONE
LIEVE D = 1	Lesioni di lieve entità.
MEDIO D = 2	Lesioni di modesta entità.
GRAVE D = 3	Gravi lesioni.
GRAVISSIMO D = 4	Incidente mortale anche multiplo.

La valutazione del rischio viene definita come prodotto della probabilità di accadimento **P** e dell'entità del danno **D**. Ai fini della valutazione, il rischio può essere riassunto nella formula:

$$R = P \times D$$

Secondo i parametri precedentemente descritti, per la probabilità di accadimento dell'evento e l'entità del danno, il rischio è un parametro con valore compreso tra 1 e 16.

La scala di valori risultante è la seguente:

Tabella 13 Parametri di definizione del rischio

P / D	LIEVE (1)	MEDIO (2)	GRAVE (3)	GRAVISSIMO (4)
IMPROBABILE (1)	Trascurabile (1)	Trascurabile (2)	Moderato (3)	Moderato (4)
POSSIBILE (2)	Trascurabile (2)	Moderato (4)	Medio (6)	Medio (8)
PROBABILE (3)	Moderato (3)	Medio (6)	Elevato (9)	Elevato (12)
INEVITABILE (4)	Moderato (4)	Medio (8)	Elevato (12)	Elevato (16)

ALLEGATO III

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Indice argomenti

1 PREMESSA.....2

2 QUADRO NORMATIVO.....2

3 DEFINIZIONI5

4 PERCORSI6

5 DISPOSIZIONI PER IL LAVORO8

6 INTERDIZIONE ANTICIPATA/POST PARTUM PER LAVORATRICI MADRI15

7 SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' PRE-PARTO E POST-PARTO.....15

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

1 PREMESSA

Lo scopo principale di questo documento è stato quello di fornire al Datore di Lavoro delle indicazioni in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 151/2001 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità" e dalle normative ad esso collegate, per garantire la tutela della salute e della sicurezza della donna e del bambino dall'inizio della gravidanza al momento del reinserimento lavorativo.

La normativa vigente impone al Datore di Lavoro (D.Lgs. 645/98, Legge 53/00, D.Lgs.151/2001 e D.Lgs. 81/08) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza, puerperio e all'allattamento e di identificare luoghi di lavoro "sicuri" ove permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività.

2 QUADRO NORMATIVO

La normativa di tutela del lavoro genitoriale è attualmente riunita nel D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000".

Tale testo unico è il frutto di un percorso legislativo che viene qui di seguito sinteticamente elencato, con le ulteriori modifiche apportate dalla sua entrata in vigore ai giorni nostri.

Art. 37 della Costituzione: speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino.

L. 30/12/71 n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" stabilisce il divieto di licenziamento (art.54 e 56 T.U.); la lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno d'età del bambino. Il divieto viene meno in caso di giusta causa (colpa grave della lavoratrice, ecc.) Il divieto d'impiego in lavori particolari: lavori pericolosi faticosi ed insalubri, il trasporto e sollevamento pesi (art.7 T.U.). Il divieto è operante per tutta la durata della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto; astensione obbligatoria (art.16 T.U.); astensione anticipata (art.17 T.U.); astensione facoltativa (art.32 T.U.); periodi di riposo (art.39 e 41 T.U.).

DPR 25/11/76 n. 1026 "Regolamento di attuazione della L. 1204/71" (allegato A T.U.) in cui si riportano i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri vietati durante la gravidanza e per alcuni fino a 7 mesi dopo il parto; tra questi: i lavori vietati ai fanciulli e adolescenti elencati nel DPR 432/76 e ora anche ai sensi del D. Lgs. 345/99 e 262/00 (tra cui lavori di mattatoio e nei magazzini frigoriferi); i lavori che prevedono obbligo di visita medica periodica ai sensi del DPR 303/56 (anche ai sensi del D. Lgs. 277/91, D. Lgs. 626/94, come modificati dal D. Lgs. 81/2008) fino a 7 mesi dopo il parto; i lavori elencati nella tabella delle malattie professionali DPR 1124/65 (ora anche DPR 336/94) fino a 7 mesi dopo il parto; esposizione a radiazioni ionizzanti DPR 165/84 (ora D. Lgs. 230/95 e 241/00, integrato con D. Lgs. 257/2001, D. Lgs. 45/2014,) fino a 7 mesi dopo il parto; i lavori di manovalanza pesante; su scale o impalcature mobili e fisse; che comportano stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante; macchine mosse

o comandate a pedali con ritmo frequente; macchine o utensili vibranti (fino al periodo di astensione obbligatoria); lavori di assistenza e cura degli infermi nei reparti di malattie infettive e mentali fino a 7 mesi dopo il parto; lavori agricoli con sostanze nocive; monda e trapianto del riso; lavori a bordo di mezzi di comunicazione in moto (navi, aerei, treni, pullman) fino al periodo di astensione obbligatoria. Inoltre la lavoratrice può essere allontanata dal rischio qualora vi sia pericolo di contagio in periodi di epidemia da contatti con il pubblico o con particolari strati di popolazione.

L. 09/12/77 n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" introduce il divieto di lavoro notturno (art.53 T.U.).

Circolare Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 05/11/90 (elenco di lavori considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all'avanzato stato di gravidanza). Lavori del personale medico e paramedico; lavori d'assistenza in centri per handicappati; lavori a contatto con bambini e attività ausiliarie negli asili nido e scuole materne.

L. 07/08/90 n. 232 (art. 9 T.U.) riguardante la Polizia di Stato.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/93 attribuisce alle Regioni, e per esse alle Aziende Sanitarie, le competenze in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla Legge 1204/71.

D.Lgs. 17/03/95 n.230 "Attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti", art 69. (art. 8 T.U.) Si fa inoltre obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato, con integrazioni apportate dal D.Lgs. 26/05/00 n. 241.

D. Lgs. 25/11/96 n. 645 concernente "Il miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento", (art.7 T.U.) integra il divieto di esposizione delle gestanti e delle madri adottive e affidatarie fino ai 7 mesi di età del bambino a lavori faticosi, pericolosi e insalubri con agenti chimici, fisici e biologici e processi industriali ritenuti pericolosi (piombo e derivati, toxoplasma e virus della rosolia se la lavoratrice non è immunizzata, lavori in atmosfera in sovrappressione e lavori minerari sotterranei; per esposizione a piombo e lavori minerari anche nei 7 mesi successivi al parto). Agli artt.11 e 12 T.U. definisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti (che hanno comunicato il proprio stato), puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e di adottare le misure necessarie affinché sia evitata l'esposizione al rischio, nonché l'obbligo di informazione delle lavoratrici e dei rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione.

I rischi sono indicati nell'allegato C del T.U. 151/2001: agenti fisici considerati come agenti che lesioni al feto o rischio di distacco della placenta: vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti, posizioni

di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica; agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 titolo X All. XLVI del D.Lgs. 81/08; agenti chimici cancerogeni mutageni o agenti chimici pericolosi per la salute classificati come da Titolo IX del D. Lgs. 81/08. Inoltre l'art. 53 del T.U. 151/01 conferma il divieto del lavoro notturno per tali lavoratrici.

D. Lgs. 532/99 L. 25/99 “Divieto al turno notturno in gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino”: non si può obbligare al turno notturno fino ai tre anni del figlio e ai 12 anni se genitore unico affidatario.

L. 08/03/00 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità” introducono benefici anche per le lavoratrici autonome; fruibilità dei 5 mesi di astensione obbligatoria anche in caso di parto prematuro e flessibilità dell’astensione obbligatoria previa certificazione del medico specialista (ginecologo) del SSN e del Medico Competente (in caso di attività sottoposte a sorveglianza sanitaria), che attestino che l’opzione non arreca pregiudizio alla salute del nascituro e della gestante (art. 20 T.U.).

D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

D. Lgs. 198/2006 Codice delle pari Opportunità, poi modificato con Legge 205/2017. Regola la figura della Consigliera di Parità, a supporto della Conciliazione famiglia/lavoro.

D.M. 12/07/2007, in materia di sostegno alla maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Va a normare il settore, andando a modificare la precedente normativa D. Lgs 626/94.

Sentenza Corte Costituzionale sentenza n. 116/2011 per consentire nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato di fruire del congedo obbligatorio posticipato.

D. Lgs. 119/2011, con il fine di riordinare le tipologie dei permessi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, permessi e delle aspettative, di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini della loro fruizione.

D.L. 5/2012, convertito con modifiche nella legge 35/2012 attribuzione alle ASL delle competenze per il rilascio dei provvedimenti di astensione anticipata per gravidanza a rischio, a partire dal 01/04/2012.

L. 28 giugno 2012 n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, modifica la procedura della convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e lavoratori padri, ed istituisce in via sperimentale l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, introduzione dei voucher per servizi di baby-sitting.

L. 228/2012 art 1 comma 339 Modifiche all'istituto del Congedo Parentale, fra cui la possibilità di fruizione su base oraria, previa definizione delle modalità da parte della contrattazione collettiva di settore.

D. Lgs. 23/2015, recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

D. Lgs. n. 80/2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, introduzione di della disposizione di rinvio e sospensione del congedo di maternità (art. 16 bis T.U.) dell'innalzamento fino al sesto anno di vita del bambino l'indennità al 30% del congedo parentale.

D. Lgs. n. 81/2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

D. Lgs. 179/2016, telematizzazione del certificato di medico di gravidanza.

L. 81/2017, recante misure di tutela del lavoro autonomo.

L. 30/12/2018 n. 145, art. 1 comma 485, possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto (art. 16 comma 1.1) a decorrere dal 01/01/2019. Le istruzioni amministrative per la fruizione sono contenute nella circolare INPS 148/2019 del 12/12/2019.

L. 160/2019 art. 1, comma 342, possibilità per il padre nell'anno 2020 di godere di sette giorni di congedo obbligatorio.

3 DEFINIZIONI

Astensione obbligatoria (congedo di maternità, Capo III artt. 16 - 27): deve essere concessa nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi che seguono, anche nel caso di parto anticipato. Può essere anticipata a tre mesi nei lavori gravosi e può essere estesa oltre i limiti previsti, da parte dell'Azienda sanitaria per complicanze gestazionali e, a giudizio dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, in caso di lavori pregiudizievoli, impossibilità di cambio mansioni della gestante e lavori a rischio per l'allattamento. Può essere posticipata fino alla data del parto, a richiesta della gestante previo parere del ginecologo e, per lavori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche del medico competente.

Congedo di paternità (Capo IV artt. 28 - 31): il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per la durata del congedo di maternità o per la parte residua in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo obbligatorio c.d. Fornero (congedo papà): istituito in via sperimentale dal 2012, fruibile dal padre (anche adottivo) entro il 5° mese di vita del bambino, è un diritto autonomo, retribuito, per il 2019 pari a 5 giorni, ma non applicabile al momento ai dipendenti pubblici.

Astensione facoltativa (congedo parentale, Capo V artt. 32 - 38): può essere ottenuta entro i dodici anni del bambino (retribuita fino al sesto anno di vita del bambino al 30%), per un periodo complessivo di sei mesi (anche frazionati) per ciascuno dei genitori, dopo che siano trascorsi i tre mesi d'astensione obbligatoria. In caso di handicap grave fino al terzo anno di età del bambino. Possibilità di fruizione in modalità oraria o giornaliera, secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva di settore.

Controlli prenatali (Capo II artt. 6 - 15): Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali eseguiti durante l'orario di lavoro.

Congedi per la malattia del figlio (Capo VII artt. 47 - 52): diritto di astenersi dal lavoro per entrambi i genitori alternativamente fino ai 3 anni del bambino, dai 3 agli 8 anni per 5 giorni all'anno ciascuno.

Riposi e permessi (Capo VI artt. 39 - 46): nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice, o in alternativa il padre lavoratore dipendente, ha diritto a due ore (anche cumulabili) di riposo giornaliero, nel caso di orario di lavoro inferiore a sei ore, spetta un'ora.

4 PERCORSI

LA LAVORATRICE:


Accertato lo stato di gravidanza lo comunica, secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda, al Datore di Lavoro (**DdL**) con un certificato medico di gravidanza a firma di un medico di una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.

Dal 5 agosto 2017 è stata introdotta la telematizzazione del certificato di gravidanza o di interruzione di gravidanza trasmesso on-line a carico del medico certificatore (medico del SSN o con esso convenzionato) che deve fornire all'interessata il codice identificativo (ed eventuale copia cartacea) col quale la donna può controllare l'esattezza del proprio certificato accedendo al sito INPS col codice personale Pin.

La dipendente **esposta a rischio specifico** ha l'obbligo di trasmettere immediatamente (risposta positiva al primo accertamento) il certificato di gravidanza al **DdL**.

IL DIRIGENTE/IL PREPOSTO:

- a) segnala lo stato di gravidanza della dipendente, secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda, alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Struttura/Unità Operativa/Dipartimento;
- b) informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.);
- c) i Dirigenti/preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e degli RLS, definiscono le attività della lavoratrice che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansione, o predisporre il trasferimento presso altra struttura;
- d) nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) che può disporre l'interdizione dal lavoro (**astensione per lavoro a rischio**).

POSSIBILI PERCORSI DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA**RIENTRO AL LAVORO DELLA LAVORATRICE AL TERMINE DELLA GRAVIDANZA**



5 DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

GRAVIDANZA A RISCHIO:

Qualora la lavoratrice presenti delle complicanze durante il periodo di gravidanza può presentare all'Azienda Sanitaria competente per residenza dell'interessata una domanda di **astensione per gravidanza a rischio**, corredata da un certificato rilasciato su carta intestata del S.S.N., da un ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, oppure convalidato da un medico del Dipartimento di Prevenzione. L'Azienda Sanitaria può disporre l'interdizione al lavoro per uno o più periodi, informandone il **DdL**.

ASTENSIONE DAL LAVORO (Congedo di maternità):

Se la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze, la dipendente può chiedere l'astensione dal lavoro in momenti diversi.

Astensione anticipata per lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza ed impossibilità di spostamento ad altre mansioni (art 17 c.1); se la mansione svolta dalla lavoratrice è stata valutata a rischio e nell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad attività compatibili all'interno dell'Azienda, il datore di lavoro lo segnala all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) che può disporre l'interdizione dal lavoro (vedi pag. 15 per i moduli di richiesta).

Astensione anticipata per condizione di lavoro pregiudizievoli e impossibilità di spostamento ad altre mansioni, come sopra, se la mansione svolta dalla lavoratrice è stata valutata pregiudizievole per la gravidanza e nell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad attività compatibili all'interno dell'Azienda, il datore di lavoro lo segnala all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) che può disporre l'interdizione dal lavoro, ai sensi dell'art 17 c.2 lettere b e c (vedi pag. 15 per i moduli di richiesta).

Astensione obbligatoria: ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti:

- **due mesi prima** della data presunta del parto e **tre mesi dopo** la data del parto;

- **dal mese precedente** la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente attestino l'assenza di controindicazioni lavorative che possano nuocere alla salute della lavoratrice e del figlio (**flessibilità dell'astensione obbligatoria**), da richiedere nel settimo mese di gravidanza;
- **dalla data del parto e fino a cinque mesi dopo il parto (rinuncia al congedo ante-partum)**. Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato oppure nel corso dell'ottavo mese se si avvale della flessibilità del congedo. Per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative;
- in caso di **attività a rischio per l'allattamento** questo periodo è **prolungato sino a sette mesi dopo il parto** (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria). La donna può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino (all. 2). Il **DdL**, in caso di impossibilità ad adibire la lavoratrice ad altra mansione ne informa l'**ITL**, che può disporre la proroga dell'astensione obbligatoria.

In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum, partono dalla data effettiva del parto.

Per quanto riguarda la retribuzione durante l'astensione obbligatoria si ricorda che le lavoratrici hanno diritto, fatto salvo diversa disposizione contrattuale, ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. In questo periodo non vanno godute ferie ed assenze eventualmente spettanti.

PERMESSI PER ACCERTAMENTI NELLA FASE PRE-NATALE:

La lavoratrice gestante, che ha informato il **DdL** a mezzo certificato medico di gravidanza, ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, di accertamenti clinici, o di visite specialistiche nel caso in cui debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per fruire dei permessi le lavoratrici presentano apposita richiesta e la documentazione giustificativa attestante la data e l'orario degli accertamenti.

PARTO:

La lavoratrice deve presentare al **DdL privato** un certificato di nascita entro 30 giorni dal parto, ovvero la dichiarazione sostitutiva al **DdL pubblico** (art 21 c.2 D Lgs 151/2001).

RINVIO E SOSPENSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ:

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

ASTENSIONE FACOLTATIVA (Congedo parentale):

L'astensione facoltativa può iniziare al termine dell'astensione obbligatoria e presenta alcune caratteristiche:

- **domanda:** all'INPS a mezzo servizio online per i lavoratori dipendenti del settore privato e al **DdL** per il settore pubblico, secondo le modalità ed i criteri definiti nei contratti collettivi e comunque con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni;
- **interessati:** può essere richiesta da entrambi i genitori. I genitori possono assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, in particolare il padre può richiedere l'astensione facoltativa anche durante l'astensione obbligatoria della madre;
- **durata:** per ciascuno dei genitori individualmente il periodo massimo è di sei mesi, ma se ne usufruiscono ambedue i genitori il limite massimo del congedo è di 10 mesi, nel caso sia il padre ad utilizzare per almeno tre mesi tale limite è elevato a 11 mesi;
- **limiti temporali:** fino a 12 anni di vita del bambino in modo sia continuativo che frazionato, con modalità di fruizione sia su base giornaliera sia su base oraria, regolata dalla contrattazione collettiva di settore;
- **unico genitore:** il padre o la madre che sia unico genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi;
- In caso di **adozione o affidamento anche internazionale** il limite di età del bambino è elevato a **6 anni** per la retribuzione e a **12 anni** per il diritto al congedo parentale, che deve comunque essere fruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria;
- prolungamento possibile fino a **tre anni**, per genitori con figlio con handicap in situazione di gravità accertata.

Il trattamento economico è pari a quanto previsto dalle norme vigenti. Il D. Lgs. 151/2001 indica un'indennità pari al 30% della retribuzione, dovuta fino al **sesto anno** di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di **6 mesi (180 gg)**. A titolo indicativo ricordiamo che l'attuale CCNL prevede la seguente **retribuzione:**

- **fino al compimento del 6° anno di vita del bambino** (i primi 30 giorni di astensione facoltativa sono al 100% i successivi 150 giorni al 30 % dello stipendio);
- **dal compimento del 6° anno al compimento del 12° anno di vita del bambino** (la retribuzione è pari al 30 % dello stipendio solamente nell'ipotesi in cui il reddito individuale sia inferiore a 2.5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.).

RIENTRO AL LAVORO (art. 56):

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:

- **Nei primi sette mesi dopo il parto** la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento (vedi pag. 15 per i link alla modulistica per poter usufruire dell'astensione dal lavoro fino ai sette mesi dopo il parto);
- **Nei primi 12 mesi dopo il parto** la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00);
- **Periodi di riposo:** durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice (in alternativa il padre lavoratore) ha diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

Al rientro al lavoro al termine dei periodi di divieto, le lavoratrici e i lavoratori, nel caso del congedo di paternità, fatto salvo loro espressa rinuncia, hanno il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva occupata all'inizio del periodo di astensione o in altra ubicata nel medesimo comune, con le stesse mansioni o altre equivalenti, e di rimanervi almeno sino all'età di un anno del bambino. Nel caso di adozione o affidamento queste norme si applicano sino ad un anno dall'ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 54):

Va dall'inizio della gravidanza sino al compimento dell'età di un anno del bambino purché non si ricada in uno dei casi previsti dalla legge (colpa grave, scadenza dei termini del contratto di lavoro, fallimento dell'azienda, etc).

CONVALIDA DELLE DIMISSIONI (art. 55):

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla **lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino** o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

MALATTIA DEL BAMBINO (art.47):

Se di età inferiore a 3 anni entrambi i genitori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino, limite elevato a 6 anni nel caso di adozioni o affidamenti. Dopo il compimento dell'anno del bambino sono retribuiti 30 giorni nel corso di ogni anno/solare.

Se di età compresa tra 3 e 8 anni entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno solare per ciascun genitore. Questo periodo è usufruibile entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia e fino all'età di 12 anni del figlio in caso di adozione o affidamento.

La malattia del bambino deve essere attestata da certificato rilasciato da un medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato. La richiesta di congedo va accompagnata dalla dichiarazione che l'altro genitore non sia in congedo contemporaneo per gli stessi motivi.

DIVIETO ED ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO (art. 53):

È vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il lavoro notturno inoltre non deve essere obbligatoriamente prestato:

- dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, alternativamente dal padre convivente;
- alla lavoratrice o dal lavoratore, se unici genitori affidatari di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;

- dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/92 e successive modificazioni.

PERIODI DI RIPOSO IN CASO DI FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (art. 42):

Nel caso il bambino sia portatore di handicap grave, in alternativa al congedo parentale, oltre ai già descritti periodi di riposo e sino al compimento del terzo anno di vita, uno dei due genitori ha diritto ad un permesso giornaliero retribuito di due ore di riposo. Successivamente al terzo anno di vita i genitori possono fruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92.

CONGEDO DI PATERNITA' (art.28):

In caso di morte o grave infermità della madre; abbandono del bambino da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino; adozione od affidamento nel caso in cui il congedo non sia stato richiesto dalla lavoratrice; **il padre**, previa consegna al DdL della certificazione che attesti quanto richiesto, ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata dell'**astensione obbligatoria** o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre.

I trattamenti economici sono quelli previsti per questo tipo di congedo.

Per quanto attiene i **periodi di riposo** il padre ne ha diritto come la madre, qualora questa non se ne avvalga, o non sia lavoratrice dipendente.

Congedo di paternità ex legge Fornero:

L'art. 4, comma 24, l. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 un giorno di congedo di **paternità obbligatoria** da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e due giorni di congedo da usufruire **facoltativamente**, sempre entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, in sostituzione della madre e previo accordo con la stessa.

Il congedo in questione è stato prorogato anche nei successivi anni, fino ad oggi, subendo variazioni nel numero di giorni previsti.

Domanda: ai sensi dell'art. 3 del DM 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo c.d. Fornero il padre deve comunicare per iscritto, al proprio datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, ed ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Si rammenta, inoltre, che il congedo c.d. Fornero (**sia obbligatoria che facoltativa**), **NON** spetta ai **padri dipendenti pubblici**, così come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 8629 del 20 febbraio 2013, ma, qualora un padre lavori nel privato e fruisca del congedo facoltativo, questo produrrà un'equivalente riduzione del congedo di maternità della madre anche se dipendente pubblica.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI (artt.26, 27, 31, 36, 37, 45, 50):

Nel caso di adozione od affidamento di un bambino la madre può richiedere il periodo di **astensione obbligatoria**. Si precisa che il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria, in caso di adozione nazionale.

In caso di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali l'**astensione obbligatoria** può essere richiesta prima dell'ingresso del minore in Italia e entro i cinque mesi successivi. Inoltre **entrambi i genitori** hanno anche diritto a fruire di un congedo, senza indennità e retribuzione, di durata corrispondente al periodo trascorso all'estero e richiesto dallo Stato in cui avviene l'adozione. La certificazione di questo periodo è a cura dell'Ente che segue la procedura di adozione.

Per quanto riguarda i **periodi di riposo, la malattia del figlio e la conservazione del posto al rientro al lavoro** si applicano, anche nel caso di adozione e/o affidamento, le medesime disposizioni ricordate negli appositi paragrafi.

DISPOSIZIONI PER LAVORO A TEMPO PARZIALE (art. 60):

Nel caso di lavoro a tempo parziale i genitori beneficiano dei medesimi diritti per quanto riguarda la durata dei congedi previsti (periodi di astensione). Appare utile ricordare che anche per questi lavoratori vale quanto previsto in tema di valutazione dei rischi e provvedimenti ad essa connessi a tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice e del nascituro.

LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA di cui all'art. 2, co 26, l. 33/1995 (ART. 64):

Alle lavoratrici di cui all'*articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, **non** iscritte ad altre forme obbligatorie, è stata estesa dal D.M. 12 luglio 2007 la tutela della maternità: collaboratrici coordinate e continuative, lavoratrici autonome che svolgono attività libero professionale, assegni di ricerca, medici con contratto di formazione specialistica. Poiché la tutela è differenziata in ragione della tipologia contrattuale, di seguito vengono riportate alcune specifiche.

Collaboratrici coordinate continuative- Istituti applicabili.

Interdizione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e interdizione posticipata

Astensione obbligatoria

Flessibilità del congedo obbligatorio

Congedo parentale

Medici in formazione specialistica- Istituti applicabili.

Interdizione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e interdizione posticipata

Astensione obbligatoria

Flessibilità del congedo obbligatorio

Congedo parentale

Riposi Giornalieri

Trattamento economico: per assenze superiori ai 4° giorni continuativi solo la parte fissa

Titolari di assegno di ricerca- Istituti applicabili.

Tutela della maternità sancita dal DM 45/2013. Il requisito per accedere all'indennità è l'aver versato almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti alla richiesta del congedo (sia quello obbligatorio che quello parentale), come indicato nella circolare Inps n. 42/2016.

Interdizione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e interdizione posticipata

Astensione obbligatoria

Flessibilità del congedo obbligatorio

Congedo parentale

Lavoratrici autonome esercenti attività libero professionali non iscritte ad altre forme obbligatorie - Istituti applicabili.

Per le professioniste cosiddette "senza cassa", cioè iscritte alla gestione Separata, è prevista un'indennità di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto.

Non è necessaria l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

È necessario che la professionista possieda almeno 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti, ma con l'entrata in vigore del decreto crisi 2019, è sufficiente un mese di versamenti.

Interdizione anticipata per gravidanza a rischio

Indennità di maternità

LAVORI SOCIALMENTE UTILI (art. 65):

I periodi di astensione obbligatoria dei genitori sono dovuti anche ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, alla madre può essere concessa l'astensione anticipata prima del parto per lavori gravosi o pregiudizievoli. Per questi lavoratori vale quanto previsto in tema di valutazione dei rischi e provvedimenti a questa connessi.

LAVORATRICI LIBERE PROFESSIONISTE (artt. 70-73):

Alle lavoratrici libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza tra quelle riportate nella tabella D del Testo unico spetta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La domanda va presentata dalla lavoratrice, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, alla competente cassa di previdenza e assistenza a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di centottanta giorni dal parto. La domanda va corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e la data (presunta) del parto, nonché dalla dichiarazione attestante la propria situazione di lavoratrice libero professionista.

L'indennità spetta anche nel caso di adozione o affidamento di un bambino di età inferiore ai sei anni; la domanda va presentata alla cassa di previdenza e assistenza entro centottanta giorni dall'ingresso del bambino in famiglia.

Nel caso di interruzione, spontanea o volontaria della gravidanza verificatasi dopo il terzo mese, è riconosciuta, su richiesta della lavoratrice, un'indennità di un mese. La domanda va presentata entro centottanta giorni corredata di certificato medico attestante l'avvenuta interruzione e il periodo di gravidanza.

6 INTERDIZIONE ANTICIPATA/POST PARTUM PER LAVORATRICI MADRI

Di seguito sono riportate le situazioni di incompatibilità (limitatamente ai rischi mansionali presenti nel settore istruzione) allo svolgimento della mansione da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza o post partum, nelle condizioni riscontrate nell'Istituto Scolastico in esame.

Se la lavoratrice ha una gravidanza a rischio o si trova in particolari condizioni di fragilità, accertata dall'Ispettorato del lavoro e a seguito di un certificato rilasciato da un ginecologo libero professionista, avrà diritto all'astensione anticipata dal lavoro o all'interdizione dal lavoro post partum, indipendentemente dalle tabelle di rischio riportate sotto.

Esclusivamente nel caso in cui l'Istituto Scolastico è in grado di cambiare la mansione o limitare i compiti della lavoratrice in modo da eliminare il rischio che implicherebbe la maternità anticipata o l'interdizione post partum, è possibile considerare la permanenza nei luoghi di lavoro, con le misure di prevenzione e protezione nelle tabelle sottostanti e nel documento di valutazione rischi.

7 SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' PRE-PARTO E POST-PARTO

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

DESCRIZIONE RISCHIO	SITUAZIONE PRESENTE?	REQUISITI PER MATERNITA' ANTICIPATA?	REQUISITI PER INTERDIZIONE DOPO PARTO?	MISURE CAUTELATIVE IN CASO DI PERMANENZA SUL LAVORO
Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro.	SI	SI	SI	Svolgere l'attività facendo frequenti pause in posizione seduta
Movimentazione carichi: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85.	NO	NO	NO	La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
Agenti biologici: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce	SI	SI	SI	Rispetto delle norme di pulizia ed igiene personale e ambientale, lavaggio delle mani, aerazione dei locali, protezione delle vie respiratorie nei periodi di maggior diffusione degli agenti microbici

rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria.				
Traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici o in condizioni di lavoro a stretto contatto con uno o più alunni.	Solo docenti SOSTEGNO e SCIENZE MOTORIE	Solo docenti SOSTEGNO e SCIENZE MOTORIE	Solo docenti SOSTEGNO	Attenzione ai dislivelli, sporgenze, urti e contatti
Utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro.	NO	NO	NO	*****
Rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori.	NO	NO	NO	*****
Sforzo vocale dei docenti nel corso delle lezioni, con possibili problemi di abbassamento della voce (disfonia).	SI	NO	NO	Limitare il livello del parlato e migliorare il comfort acustico dei locali
Sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute").	NO	NO	NO	*****
Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria per mansione di videoterminalista.	NO	NO	NO	*****

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

DESCRIZIONE RISCHIO	SITUAZIONE PRESENTE?	REQUISITI PER MATERNITA' ANTICIPATA?	REQUISITI PER INTERDIZIONE DOPO PARTO?	MISURE CAUTELATIVE IN CASO DI PERMANENZA SUL LAVORO
Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro.	SI	NO	NO	Svolgere l'attività facendo frequenti pause in posizione seduta
Movimentazione carichi: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85.	NO	NO	NO	La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.

Agenti biologici: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria.	SI	SI	SI	Rispetto delle norme di pulizia ed igiene personale e ambientale, lavaggio delle mani, aerazione dei locali, protezione delle vie respiratorie nei periodi di maggior diffusione degli agenti microbici
Traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici o in condizioni di lavoro a stretto contatto con uno o più alunni.	Solo docenti SOSTEGNO e SCIENZE MOTORIE	Solo docenti SOSTEGNO e SCIENZE MOTORIE	Solo docenti SOSTEGNO	Attenzione ai dislivelli, sporgenze, urti e contatti
Utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro.	NO	NO	NO	*****
Rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori.	NO	NO	NO	*****
Sforzo vocale dei docenti nel corso delle lezioni, con possibili problemi di abbassamento della voce (disfonia).	SI	NO	NO	Limitare il livello del parlato e migliorare il comfort acustico dei locali.
Sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute").	NO	NO	NO	*****
Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria per mansione di videoterminale.	NO	NO	NO	*****

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DESCRIZIONE RISCHIO	SITUAZIONE PRESENTE?	REQUISITI PER MATERNITA' ANTICIPATA?	REQUISITI PER INTERDIZIONE DOPO PARTO?	MISURE CAUTELATIVE IN CASO DI PERMANENZA SUL LAVORO
Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro.	NO	NO	NO	*****
Movimentazione carichi: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85.	NO	NO	NO	La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare

				manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
Agenti biologici: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria.	SI	SI	SI	Rispetto delle norme di pulizia ed igiene personale e ambientale, lavaggio delle mani, aerazione dei locali, protezione delle vie respiratorie nei periodi di maggior diffusione degli agenti microbici
Traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici o in condizioni di lavoro a stretto contatto con uno o più alunni.	Solo docenti SOSTEGNO e SCIENZE MOTORIE	Solo docenti SOSTEGNO e SCIENZE MOTORIE	Solo docenti SOSTEGNO	Attenzione ai dislivelli, sporgenze, urti e contatti
Utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro.	NO	NO	NO	*****
Rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori.	NO	NO	NO	*****
Sforzo vocale dei docenti nel corso delle lezioni, con possibili problemi di abbassamento della voce (disfonia).	SI	NO	NO	Limitare il livello del parlato e migliorare il comfort acustico dei locali
Sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute").	NO	NO	NO	*****
Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria per mansione di videoterminale.	NO	NO	NO	*****

PERSONALE AMMINISTRATIVO

DESCRIZIONE RISCHIO	SITUAZIONE PRESENTE?	REQUISITI PER MATERNITA' ANTICIPATA?	REQUISITI PER INTERDIZIONE DOPO PARTO?	MISURE CAUTELATIVE IN CASO DI PERMANENZA SUL LAVORO
Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro.	NO	NO	NO	*****
Movimentazione carichi: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85.	NO	NO	NO	La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
Agenti biologici: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria.	NO	NO	NO	*****
Traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici o in condizioni di lavoro a stretto contatto con uno o più alunni.	NO	NO	NO	*****
Utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro.	NO	NO	NO	*****
Rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori.	NO	NO	NO	*****

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

Sforzo vocale dei docenti nel corso delle lezioni, con possibili problemi di abbassamento della voce (disfonia).	NO	NO	NO	*****
Sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute").	NO	NO	NO	*****
Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria per mansione di videoterminalista.	SI	NO	NO	Fare frequenti variazioni posturali al fine di evitare la possibilità di insorgenza di disturbi dorso lombari

COLLABORATORI SCOLASTICI

DESCRIZIONE RISCHIO	SITUAZIONE PRESENTE?	REQUISITI PER MATERNITA' ANTICIPATA?	REQUISITI PER INTERDIZIONE DOPO PARTO?	MISURE CAUTELATIVE IN CASO DI PERMANENZA SUL LAVORO
Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro.	SI	SI	SI	*****
Movimentazione carichi: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85.	SI	SI	SI	La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
Agenti biologici: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria.	SI	SI	SI	Rispetto delle norme di pulizia ed igiene personale e ambientale, lavaggio delle mani, aerazione dei locali, protezione delle vie respiratorie nei periodi di maggior diffusione degli agenti microbici.
Traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di spostamento negli ambienti scolastici e di sistemazione dei materiali.	SI	NO	NO	Limitare gli spostamenti negli ambienti e attenzione eventuali ai dislivelli, sporgenze, urti e contatti.

Utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro.	NO	NO	NO	*****
Rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori.	NO	NO	NO	*****
Sforzo vocale dei docenti nel corso delle lezioni, con possibili problemi di abbassamento della voce (disfonia).	NO	NO	NO	*****
Sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute").	SI	SI	SI	Evitare o limitare le operazioni di pulizia, in particolare dei servizi igienici. Maggiore impiego dei DPI.
Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria per mansione di videoterminalista.	NO	NO	NO	*****

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE DEI RISCHI PCTO

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

VALUTAZIONE DEI RISCHI PCTO

Indice argomenti

1	NORMATIVA.....	4
2	OBBLIGHI DELL'ISTITUTO OSPITANTE	5
3	OBBLIGHI DEL TUTOR AZIENDALE	5
4	OBBLIGHI DELLO STUDENTE– LAVORATORE IMPEGNATO IN P.C.T.O.....	6
5	ATTREZZATURE DA LAVORO	7
6	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	7
7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7
7.1	RISCHI TRASVERSALI	8
7.1.1	ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	8
7.1.2	RISCHIO BIOLOGICO.....	8
7.1.3	ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO.....	10
7.1.4	CONSUMO DI ALCOOL E DROGHE SUL POSTO DI LAVORO.....	11
7.1.5	SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI.....	13
7.1.6	LAVORO NOTTURNO.....	14
7.1.7	STRESS LAVORO–CORRELATO.....	15
7.1.8	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	17
7.1.9	SOVRACCARICO BIOMECCANICO.....	19
7.1.10	ESPOSIZIONE AL RUMORE	20
7.1.11	ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE.....	22
7.1.12	ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	23
7.1.13	ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	24
7.1.14	CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO.....	24
7.1.15	LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI	26
7.2	RISCHI RIFERITI ALLA SPECIFICA MANSIONE	27
7.2.1	STRUMENTI DA UFFICIO	27
7.2.2	COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	28
7.2.3	LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO	28
7.2.4	MONITOR (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE – LIM)	29
7.2.5	TASTIERA E MOUSE.....	30
7.2.6	SEDILE	30
7.2.7	ILLUMINAZIONE NATURALE.....	31

7.2.8	MICROCLIMA	31
7.2.9	PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON PERSONE.....	32
7.3	RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO	34
7.3.1	ALTEZZA, CUBATURA E AERAZIONE DEI LOCALI	34
7.3.2	PAVIMENTI	34
7.3.3	SCALE FISSE E GRADINI	35
7.3.4	PASSAGGI.....	35
7.3.5	PASSAGGI ESTERNI	36
7.3.6	VIE DI CIRCOLAZIONE SUL TERRENO DELL'IMPRESA	36
7.3.7	LUOGHI DI LAVORO E PASSAGGI SOPRAELEVATI.....	37
7.3.8	ACCESSO A TETTI, COPERTURE, LUCERNAI	37
7.3.9	ACCATASTAMENTO DI MATERIALI.....	37
7.3.10	PORTE E PORTONI.....	38
7.3.11	SERVIZI IGIENICI.....	39
7.3.12	MICROCLIMA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	40
7.3.12.1	CONFORT TERMOIGROMETRICO	40
7.3.12.2	QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR	41
7.3.12.3	ILLUMINAZIONE	41
7.3.13	REQUISITI STANDARD DI AREAZIONE, MICROCLIMATICI E ILLUMINOTECNICI	43
7.3.14	PRESENZA DI AMIANTO.....	44
7.3.15	SEGNALETICA DI SICUREZZA	44
7.4	RISCHI ASSOCIATI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.....	47
7.4.1	IMPIANTO ELETTRICO, MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE.....	47
7.4.2	IMPIANTO TERMICO.....	50
8	PROCEDURE DI EMERGENZA	52
8.1	INFORMAZIONI PER LAVORATORI ED UTENTI, ISTRUZIONI GENERALI IN CASO DI EMERGENZE	52
8.2	IN CASO DI EMERGENZA.....	53
8.3	IN CASO DI ALLAGAMENTO DEI LOCALI.....	53
8.4	IN CASO DI TERREMOTO.....	54
8.5	IN CASO DI ANNUNCIO ORDIGNO ESPLOSIVO.....	54
8.6	NORME UTILI DI PRONTO SOCCORSO	56
8.7	ARRESTO RESPIRATORIO	56
8.8	ARRESTO CARDIACO	57
8.9	STATO DI COMA.....	57
8.10	SEQUENZA DI INTERVENTO	57

FRATTURE E CONTUSIONI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
USTIONI LEGGERE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
EMORRAGIE ARTERIOSE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
EMORRAGIE VENOSE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
8.11 SCHEDE TECNICHE PRONTO SOCCORSO.....	65

1 NORMATIVA

Il D.Lgs 81/08 ha definito nel dettaglio le varie figure che intervengono nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha fornito indicazioni precise anche in merito alla figura del lavoratore che, come è facile immaginare, svolge il ruolo centrale in ambito di sicurezza sul lavoro.

All' Art. 2 comma 1 risulta definito:

a)«lavoratore»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.*

*Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse **al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)"*

L'accesso dello studente, ancorché temporaneo e breve, nel settore lavorativo, svolto anche solo al fine di acquisire prime esperienze con tale mondo, diviene quindi la discriminante per considerare gli studenti dei veri e propri lavoratori e provvedere a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 quali, tra tutti: formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.

L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l'Alternanza Scuola–Lavoro che, la legge di bilancio 2019 ha ridenominato in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (P.C.T.O.), senza per questo cambiare pelle quantomeno sotto il profilo di interesse di questo documento.

I P.C.T.O. attivano un processo formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi, alternando momenti in aula e momenti all'interno di organizzazioni aziendali o lavorative in genere.

Questi percorsi sono governati da due normative principali:

- **Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n. 195** Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola–lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola–lavoro.
- **Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento** Adottate il 04 Settembre 2019 con Decreto 774

E recentemente aggiornati tramite:

- **Decreto Legge 4 maggio 2023 , n. 48** Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

Nello specifico con l'articolo 17

784 -quater . « *Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza **integrano il proprio documento di valutazione dei rischi** con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.*».

2 OBBLIGHI DELL'ISTITUTO OSPITANTE

L'Istituto Ospitante si impegna, per mezzo della firma di un'apposita convenzione, a:

- a) accogliere presso le sue strutture gli studenti ad essa attribuiti, quali soggetti in formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto di provenienza;
- b) per lo svolgimento dei compiti assegnati agli studenti, a mettere a disposizione macchine, attrezzature ed opere provvisorie dotate di certificazioni di conformità e in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, e fornire agli studenti i D.P.I. necessari per svolgere in sicurezza la proprie mansioni (Artt. 76 e 77 D.Lgs 81/2008);
- c) a far svolgere l'esperienza lavorativa con osservanza di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza e dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) a fornire agli allievi l'informazione, la formazione o l'addestramento necessari circa l'uso delle macchine ed attrezzature necessarie e comunque in merito ai rischi a cui gli allievi sono esposti durante tutta la durata dell'esperienza;
- e) a non impiegare gli allievi per lavorazioni che comportino l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) a garantire la presenza di un tutor aziendale per consentire il monitoraggio dell'esperienza lavorativa, che dovrà essere individuato tra soggetti competenti anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- g) In caso di infortunio, a segnalare tempestivamente l'evento all'Istituto per espletare le pratiche relative.

3 OBBLIGHI DEL TUTOR AZIENDALE

Rispetto agli obblighi cui è tenuto il Tutor aziendale (o "esterno"), questi tiene i rapporti con il suo omologo (tutor scolastico o "interno") al fine di:

- a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica di provenienza;
- b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
- c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
- d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento;
- e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali e si accerta che avvenga la regolare consegna allo studente impegnato nel progetto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.

4 OBBLIGHI DELLO STUDENTE- LAVORATORE IMPEGNATO IN P.C.T.O.

Lo studente impegnato nel P.C.T.O., viene informato dall'Istituzione scolastica dei suoi obblighi (Art. 4 c. 10 D.M. 195/2017) e precisamente che deve:

- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza.

Inoltre, ai fini dell'applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti.

In particolare lo studente, in occasione della formazione generale svolta come previsto nei punti precedenti, viene reso edotto del fatto che è soggetto agli obblighi di cui all'Art. 20 D.Lgs 81/2008 al pari di tutti i lavoratori:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera
- f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Inoltre :

- j) osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai preposti, (inclusi i tutor aziendali) ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- k) utilizza correttamente i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza, nonché i mezzi di trasporto;
- l) durante il periodo di permanenza presso l'Istituto Ospitante lo studente è tenuto all'osservanza delle norme e delle indicazioni che gli verranno comunicate nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti,

acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In caso di grave scorrettezza da parte dell'allievo, l'esperienza lavorativa potrà essere interrotta in qualsiasi momento.

- m) si impegna a comunicare tempestivamente sia all'Istituto ospitante (Azienda ospitante) che all'Istituto di provenienza l'eventuale impossibilità di presentarsi presso l'Azienda stessa, fermo restando l'obbligo di presentare all'Istituto la giustificazione scritta firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, al termine del percorso formativo.

5 ATTREZZATURE DA LAVORO

Nelle seguenti tabelle vengono riportate le attrezzature utilizzate per eseguire le lavorazioni

Tabella Attrezzature

N	ATTREZZATURA	TIPOLOGIA
U01	ATTREZZATURA ELETTRICA	PC MONITOR, LIM, STAMPANTE, TELEFONO, FAX, FOTOCOPIATRICE, ECC.
U02	ATTREZZATURA MANUALE	PINZATRICI, TAGLIACARTE, TAGLIERINE, ECC.

6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si intende per dispositivo di protezione individuale o D.P.I. "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (art.74 c.1 D.Lgs. 81/2008).

I dispositivi di protezione individuale sono stati suddivisi in relazione alle mansioni svolte dai lavoratori ed alle lavorazioni (che comportano l'uso di attrezzature e sostanze) necessarie allo svolgimento di tali mansioni.

Tabella Dispositivi di protezione individuale

N	MANSIONE	DISPOSITIVI
D01	LAVORATORE IN P.C.T.O.	NESSUNO

7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi è stata suddivisa considerando i rischi trasversali, i rischi associati alle mansioni (modalità di lavorazione, attrezzature utilizzate, sostanze utilizzate, etc.), i rischi associati agli ambienti di

lavoro (luoghi di lavoro, microclima, etc.) ed i rischi associati agli impianti tecnologici. In ognuno dei casi, per ciascun argomento, sono stati riportati i pericoli, i possibili danni, il rischio di accadimento calcolato come già descritto, le misure di prevenzione e protezione per la riduzione al minimo del rischio e lo stato di attuazione. Nelle relative tabelle, sotto la voce "stato di attuazione", sarà presente la frase:

- **"attuato"** se le suddette misure sono già applicate dall'azienda;
- **"da attuare entro"** se le misure non sono applicate dall'azienda. Viene fissato il limite entro cui dovranno essere attuate;
- **"da attuare periodicamente o continuamente"** se le misure richiedono di essere ripetute nel tempo;
- **"da attuare in caso di necessità"** se le misure richiedono di essere applicate al presentarsi di una determinata condizione;
- **"non attuabile"** se le misure richiedono interventi non realizzabili per la specificità delle strutture o per l'improponibile onere economico a carico del datore di lavoro se riferito alla situazione effettiva di rischio;
- **"non applicabile"** se le misure si riferiscono ad una situazione non esistente nella società.

7.1 RISCHI TRASVERSALI

Prima di effettuare la valutazione dei rischi relativi a specifici ambiti, vengono presentati i rischi trasversali riscontrabili all'interno dell'attività, ovvero quei rischi non correlabili direttamente ad una specifica mansione o ad un ambiente di lavoro; ad essi sono per questo soggetti tutti i lavoratori, o gran parte di essi, e tutto il personale all'interno dell'azienda.

7.1.1 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Vengono utilizzate alcune sostanze chimiche ordinarie per le operazioni di pulizia. All'interno dell'edificio in apposito locale sono depositati i prodotti chimici necessari per la pulizia e la disinfezione delle aule, dei bagni, degli ambienti comuni, dei depositi e degli uffici.

Lo stoccaggio dei materiali per la pulizia avviene in contenitori riconoscibili ed etichettati; non debbono essere travasati in contenitori anonimi; qualora tale operazione si rendesse necessaria devono preventivamente essere valutate e predisposte misure di sicurezza integrative. I liquidi aggressivi presenti (quali acidi e/o solventi per le pulizie) devono essere chiusi a chiave in appositi locali areati, con accesso ai soli addetti alle pulizie. Le sostanze chimiche utilizzate devono essere provviste di schede di sicurezza periodicamente aggiornate.

Considerato il fatto che il **lavoratore non avrà questa mansione** si può classificare il **RISCHIO** da esposizione da agenti chimici **BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI**, come indicato dall'art. 224 del D. Lgs. 81/08.

7.1.2 RISCHIO BIOLOGICO

L'**ATTIVITÀ** presa in considerazione **NON VIENE INDICATA NELL'ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI** (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08) ma, oltre al rischio "generico" di esposizione ad agenti biologici presente in tutte le collettività (legato ad esempio alla pulizia dei locali, alla dotazione di spogliatoi, servizi igienici, docce, disinfezione di dispositivi di protezione usati da più persone), potrebbe avere un potenziale rischio biologico, a causa delle lavorazioni eseguite e la possibilità di tagli, ferite, punture, abrasioni, contatti con parti e materiali che

potenzialmente possono contenere agenti biologici, che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Un ulteriore rischio biologico è legato alla eventuale contaminazione dei fluidi lubrorefrigeranti (oli minerali) da parte di batteri e/o funghi. Le conseguenze possono essere diverse in relazione alla natura dell'agente, alla via di infezione ed alla recettività dell'ospite. Occorrerà prevenire il rischio attraverso l'utilizzo di barriere fisiche e di barriere biologiche attraverso apposite vaccinazioni delle persone esposte, solo quando possibile ed opportuna.

Nel D.Lgs. 81/08, il titolo X "Esposizione ad agenti Biologici", definisce proprio l'*agente biologico* come "*qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni*".

PERICOLI:

- Tagli, punture, abrasioni provocate durante le lavorazioni;
- Ferimenti durante le operazioni di aggiustaggio e nella lavorazione con macchine utensili

DANNI:

- Possibili infezioni o allergie, per contatto con materiale infetto durante la lavorazione;
- Tetano o altre agenti biologici.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Occorre attuare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, al fine di ridurre il potenziale rischio biologico, durante le attività lavorative degli addetti.	Attuato
Tutti i lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di acqua calda e fredda per effettuare una igiene personale, dopo ogni turno di lavoro.	Attuato
Provvedere per mezzo del medico competente alle opportune visite sanitarie in base al tipo di lavorazione e mansione eseguita, valutando la presenza di lavoratori che presentino specifiche allergie a particolari sostanze o punture di insetti.	Da attuare in caso di necessità
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività, in caso di necessità.	Attuato
In caso di tagli, punture con oggetti metallici, legni, etc., la persona infortunata deve lavarsi accuratamente la parte, favorendo la fuoriuscita di sangue. Disinfettare adeguatamente la zona colpita con apposito disinfettante, e avvertire immediatamente il responsabile del pronto soccorso.	Da attuare in caso di necessità
Eventuali dispositivi di protezione difettosi o con efficienza ridotta, dovranno essere sostituiti.	Da attuare in caso di necessità

7.1.3 ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO

Nella presente sezione si fa riferimento alla problematica del fumare con riferimento ai rischi per la salute per le persone, ovvero alla tutela della salute delle persone, mentre per quanto concerne possibili inneschi di focolai di incendio occorre far riferimento al rischio di incendio.

Il **RISCHIO** da esposizione al fumo passivo è da considerarsi **BASSO**, essendo imposto il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro dell'azienda in questione, ma non del tutto assente tenendo conto dell'imprevedibilità del comportamento, non tanto dei lavoratori, quanto di eventuali utenti.

PERICOLI:

- Esposizione al fumo passivo.

DANNI:

- Nascita e prima infanzia: basso peso alla nascita, morte improvvisa del lattante;
- Bambini: otite media, asma, bronchite, polmonite;
- Adulti: malattie ischemiche cardiache, ictus, cancro al polmone, cancro nasale;
- Generali: aborto spontaneo, impatto sull'apprendimento dei bambini, infezioni meningococciche nei bambini, cancro e leucemia nei bambini, esacerbazione asma in adulti, esacerbazione fibrosi cistica, ridotta funzionalità respiratoria, cancro della cervice uterina.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I conduttori dei locali privati (proprietari, direttori di struttura ecc.) non sono tenuti solo ad informare gli esterni sul divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori. Nel caso le persone che fumano, richiamate al rispetto del divieto, continuano a fumare, il conduttore dovrà segnalare l'infrazione ai pubblici ufficiali. Il conduttore può delegare collaboratori per il rispetto del divieto di fumo tramite formale delega.	Attuato
Vietare il fumo nei locali e luoghi chiusi, pubblici e privati, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori se dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.	Attuato
Nei locali in cui è vietato fumare devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che recano tale divieto. Tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e di quelli cui compete accertare le infrazioni. Ad esempio: <p style="text-align: center;">VIETATO FUMARE</p> <p>Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.</p>	Attuato

<p style="text-align: center;">RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO: SIG. _____</p> <p style="text-align: center;">AUTORITA' COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE: POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GUARDIE GIURATE, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA</p> <p>Nelle strutture con più locali, oltre al cartello riportato in precedenza, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, vanno collocati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE" in ciascun locale, in numero e dimensioni tali per cui siano adeguatamente visibili.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7.1.4 CONSUMO DI ALCOOL E DROGHE SUL POSTO DI LAVORO

Nell'insorgenza degli infortuni incidono due tipi di fattori, quelli soggettivi (o comportamentali) e quelli oggettivi (legati alle caratteristiche di sicurezza delle macchine, degli impianti, delle attrezzature ecc.); questi fattori agiscono per lo più in associazione. Per esempio gli infortuni alla guida sia di mezzi di trasporto che di movimentazione carichi, sono causati prevalentemente da fattori soggettivi (scarso addestramento, imprudenza, stanchezza, disattenzione) e, in misura minore, da difetti tecnici dei mezzi utilizzati (carenza di manutenzione). L'assunzione di alcool costituisce un fattore di rischio soggettivo.

La legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol correlati, vieta l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche, durante il lavoro in uno specifico elenco di lavorazioni dichiarate dalla legge "ad alto rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi".

Inoltre sono previste sanzioni amministrative per chiunque contravvenga al divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche durante le lavorazioni, sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

PERICOLI:

- Visione doppia o confusa;
- Riflessi significativamente più lenti;
- Incapacità di concentrarsi sul lavoro;
- Ridotta capacità di valutare e di giudicare;
- Diminuzione delle abilità motorie della coordinazione e scarso equilibrio.

DANNI:

- Lesioni e contusioni anche di grave entità a se stessi e a terzi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Medio** (8)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Azione informativa, anche con il coinvolgimento del medico competente per far prendere consapevolezza al lavoratore degli eventuali rischi cui possono essere soggetti e che possono coinvolgere terzi.	Attuato
L'accertamento alcolimetro è da considerarsi indagine sanitaria obbligatoria	Da attuare in caso di

<p>allorché disposta dal medico competente (o medico dello Spisal) e sussista l'espressione di "consenso valido" ed informato del lavoratore. I risultati dovranno essere comunicati dal medico competente al lavoratore. Il medico competente dovrà valutare l' idoneità temporanea al lavoro, in base ai dati alcolimetrici, e ad una valutazione complessiva clinica delle performance del soggetto in relazione all'attività lavorativa.</p>	<p>necessità</p>
<p>In caso di situazioni in cui c'è presenza di un lavoratore che ha assunto alcol, il datore di lavoro e/o lo staff aziendale documentano l'episodio e allontanano il lavoratore dal proprio posto di lavoro, specie se costui opera in ambiente a rischio per se o per terzi.</p>	<p>Da attuare in caso di necessità</p>
<p>Il datore di lavoro ha il diritto-dovere di applicare una "azione sanzionatoria" contrattuale. Le norme contrattuali prevedono "l'ammonizione" verbale o scritta con possibilità di sanzioni disciplinari. Se queste non sono sufficienti c'è anche la possibilità di segnalare/denunciare alle autorità competenti l'applicazione sanzione amministrativa.</p>	<p>Da attuare in caso di necessità</p>
<p>Nelle mansioni indicate sottostante è vietato l'assunzione di alcolici, il quale può causare un aumento significativo del magnitudo del rischio d'infortunio, o per il danno a terzi già elevato in alcune lavorazioni. <u>Le lavorazioni nelle quali è vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche sono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: <ul style="list-style-type: none"> a) impiego di gas tossici (art. 8 R.D. 09.01.1927 smi) b) conduzione di generatori a vapore (D.M. 01.03.1974); c) attività di fochino (art. 87 D.P.R. 19.03.1956, n.302); d) fabbricazione fuochi artificiali (D.P.R. 12.01.1973 n. 145) e) vendita di fitosanitari (art. 23 D.P.R. 23.04.2001, n. 290) f) direzione tecnica e conduzione impianti nucleari (D.P.R. 30.12.70 n.1450); g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 30.04.99 n. 162) - Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti; - Sovrintendenza ai lavori previsti dagli art. 236 e 237 del D.P.R. 547/55; - Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private di: medico specialista in anestesia e rianimazione, chirurgia, medico ed infermiere di bordo, medico preposto ad attività diagnostico-terapeutica, infermiere, ostetrica, caposala, ferrista; - Vigilatrice d'infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; - Attività di insegnamento, nelle scuole pubbliche e private di ogni grado e ordine; - Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, comprese attività di guardia particolare e giurata; - Mansioni inerenti ad attività di trasporto: <ul style="list-style-type: none"> a) addetti alla guida di veicoli stradali, per cui è richiesto il possesso di guida di categoria B,C,D,E certificato di abilitazione per guida di taxi o noleggio con conducente, e certificato di formazione professionale per trasporti di merci pericolosa su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e sicurezza 	<p>Da attuare in caso di necessità</p>

<p>dell'esercizio ferroviario;</p> <p>c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa;</p> <p>d) personale navigante delle acque interne;</p> <p>e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza, metropolitane, tranvie, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;</p> <p>f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie e di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;</p> <p>g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchine, nonché personale marittimo e tecnico di piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività;</p> <p>h) responsabile dei fari;</p> <p>i) piloti di aeromobile;</p> <p>l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;</p> <p>m) personale certificato dal Registro Aeronautico Italiano;</p> <p>n) collaudatori di mezzi per navigazione marittima, aerea e terrestre;</p> <p>o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;</p> <p>p) addetti alla guida di macchine di movimento terra o merci;</p> <p>– Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;</p> <p>– Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;</p> <p>– Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;</p> <p>– Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;</p> <p>– Operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;</p> <p>– Tutte le mansioni che si svolgono in cave o miniere.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7.1.5 SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI

Per tutte le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi, in riferimento ad un'assunzione anche solo sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria; tali mansioni, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, sono quelle individuate nell'allegato I dell'intesa Stato-Regioni "in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza" del 30 ottobre 2007 (autisti con patente C,D e taxisti, conducenti di auto a noleggio, conducenti di macchine movimentazione terra e merci, conducenti di apparecchi di sollevamento, etc.).

Tali accertamenti di assenza di tossicodipendenza sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga senza giustificato motivo, all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni a rischio (allegato I), fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.

PERICOLI:

- Visione doppia o confusa;
- Riflessi significativamente più lenti;

- Incapacità di concentrarsi sul lavoro;
- Ridotta capacità di valutare e di giudicare;
- Diminuzione delle abilità motorie della coordinazione e scarso equilibrio.

DANNI:

- Lesioni e contusioni anche di grave entità a se stessi e a terzi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Medio** (8)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni definite a rischio (allegato I), qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.	Attuato
Dell'esito degli accertamenti ne viene data immediata comunicazione al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato.	Da attuare in caso di necessità
Il medico competente provvederà all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni a rischio e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti, sottoponendolo a specifici test di screening in grado di evidenziarne l'assunzione.	Da attuare in caso di necessità
Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all'obbligo della cessazione da parte del lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza, sarà applicata la relativa sanzione.	Attuato
Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto a richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il servizio per le tossicodipendenze dell'Asl, la ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.	Da attuare in caso di necessità
Nel caso di positività a test di screening il lavoratore dovrà essere inviato, dal medico competente aziendale, al SERT dell'ASL per l'effettuazione di ulteriori accertamenti.	Da attuare in caso di necessità

7.1.6 LAVORO NOTTURNO

Per lavoro notturno si intende: l'attività è svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; mentre per lavoratore notturno si intende il lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore o comunque una parte del suo orario normale di lavoro.

Nella attività in questione NON sono riscontrabili situazioni di lavoro notturno né, di conseguenza, lavoratori notturni.

7.1.7 STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso – ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.

Un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamenti frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).

Una delle metodologie valutative è quella prevista dalle indicazioni delle linee guida INAIL-ISPEL, in particolare in linea con quanto indicato nel MANUALE INAIL "La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." del 2017.

Nel caso in oggetto la valutazione è in corso d'opera mediante "Metodo operativo completo di valutazione e gestione" diffuso dalle USR regionali che ha ottenuto i seguenti risultati:

GRUPPO OMOGENEO	PUNTEGGIO	RISCHIO
DOCENTI INFANZIA	30.7	Non rilevante
DOCENTI PRIMARIA	30.7	Non rilevante
DOCENTI SECONDARIA I GRADO	24.7	Non rilevante

Da	A	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
0	58	Non rilevante	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Nel caso in cui la valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato identifichi un "rischio non rilevante", tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

In base alle linee guida e all'analisi degli indicatori non si evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. In caso vi siano cambiamenti dell'attività, dei lavoratori, occorre effettuare una nuova valutazione e verificare il livello di rischio da stress lavoro correlato, dopo aver attuato le azioni di miglioramento, attraverso il controllo degli eventi sentinella.

PERICOLI:

- Stato di stress.

DANNI:

- Disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali;
- Riduzione dell'efficienza sul lavoro.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro dovrà provvedere a valutare il rischio da stress-lavoro correlato, attraverso le linee guida indicate dall'INAIL (ex ISPESL), per la valutazione preventiva del rischio all'interno dell'ambiente di lavoro. Tale valutazione andrà ripetuta nell'eventualità di cambiamenti significativi a livello aziendale.	Da attuare periodicamente e in caso di cambiamenti
Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori, quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc., occorre quindi provvedere affinché ogni operatore sia inserito all'interno del gruppo di lavoro e si renda partecipe delle iniziative e attività prodotte dall'azienda.	Attuato
Provvedere affinché i lavoratori possano ricevere informazioni e comunicazioni, renderlo partecipe degli obiettivi aziendali, assicurandone il sostegno adeguato da parte dei dirigenti ai singoli individui, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi e le condizioni.	Attuato
Provvedere ad una formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, dalle possibili cause e del modo di affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento.	Da attuare periodicamente
L'ambiente di lavoro, in cui l'operatore deve lavorare, deve essere tale da poter essere concentrato ed operare in armonia, per cui si dovranno attuare misure di protezione, in caso siano presenti elementi disturbanti. (Esempio: rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.)	Attuato
Il datore di lavoro deve applicare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio da stress da lavoro attraverso la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei suoi rappresentanti.	Da attuare in caso di necessità
Le mansioni devono essere assegnate secondo le capacità dei lavoratori, che in ogni caso si avvalgono del supporto dei preposti e del personale con maggiore esperienza per lo svolgimento delle mansioni a loro assegnate.	Attuato
L'organizzazione quotidiana del lavoro deve essere predisposta in modo da consentire dei tempi di lavorazione congrui alle capacità di ogni lavoratore.	Attuato

7.1.8 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

In riferimento alla movimentazione dei carichi, all'interno dell'attività in oggetto vengono eseguite movimentazioni manuali dei carichi da parte al massimo dai Collaboratori scolastici in maniera assolutamente sporadica, in particolar modo nelle operazioni di pulizia. Per le altre mansioni non si evidenziano attività di movimentazione degne di nota. L'operazione di movimentazione manuale dei carichi, è effettuata per breve tempo con bassissima frequenza e su carichi di limitata entità.

Non si è ritenuto necessario effettuare una valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi mediante approfondimento con l'utilizzo di metodologie specialistiche (tipo NIOSH). Il rischio è stato pertanto classificato come **RISCHIO TRASCURABILE** per tutte le mansioni compresa quella di Collaboratore scolastico.

Nel seguito si evidenzieranno alcune misure di prevenzione e protezione, per abbassare il rischio residuo, ed informare gli operatori sulle corrette procedure di movimentazione.

PERICOLI:

- Movimentazione manuale dei carichi in condizioni disagiati.

DANNI:

- Patologie dell'apparato muscolo-scheletrico.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Diminuire i pesi da movimentare in modo manuale.	Attuato
Organizzazione del lavoro in modo che le azioni siano svolte da più operatori (condivisione tra più lavoratori delle attività di movimentazione), diminuzione della frequenza di azione per mezzo di rotazione del personale.	Da attuare in caso di necessità
Miglioramento delle zone e percorsi in cui avvengono le movimentazioni e le ausiliazioni.	Attuato
Informazione del personale addetto sull'uso corretto di specifici mezzi di raccolta per consentire l'utilizzazione appropriata della macchina ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, riducendo la fatica del personale e aumentandone la sicurezza.	Attuato
Qualora si debba movimentare carichi con peso superiore a quello sottoindicato, o qualora la movimentazione risulti pericolosa, per particolari situazioni di carico (carico di difficile presa, ingombrante, etc.) le operazioni di sollevamento ed accatastamento dei materiali dovranno essere eseguite usando appositi mezzi di raccolta e/o più operatori.	Attuato
Spostamenti dei carichi effettuati da più operatori, in modo tale che ogni singolo addetto non movimenta carichi maggiori di: -25kg per maschi adulti; -20kg per femmine adulte; -20kg per maschi minorenni;	Attuato

<p>-15kg per femmine minorenni.</p> <p>L'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/08 indica i riferimenti delle caratteristiche del carico, dello sforzo richiesto dell'ambiente di lavoro per valutarne il rischio. Le confezioni che saranno oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo dovrebbero avere, d'ora in poi, un peso lordo inferiore a 25kg al fine di favorire il rispetto della norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.</p> <p>I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena: non trasportare un carico sulle spalle mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.</p> <p>In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore è opportuno piegare i ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25Kg, è opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due o più lavoratori.</p> <p>Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazione di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi.</p>	
Meccanizzazione e automazione delle movimentazioni dei carichi più pesanti.	Attuato
Prelievo del materiale da scaffalature o accatastamenti in deposito mediante gli appositi mezzi di sollevamento, o applicando procedure che permettano di ridurre il rischio.	Attuato
Nell'effettuazione di movimentazione manuale dei carichi, l'operatore deve indossare obbligatoriamente scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, e puntale rinforzato, e guanti di protezione, resistenti alle sollecitazioni meccaniche, ad evitare possibili abrasioni, ferite o tagli.	Da attuare in caso di necessità
<p>Per sollevare correttamente un carico pesante, senza intercorrere in eccessivo sforzo fisico e subire eventuali lesioni, è necessario attenersi a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza fra loro pari a 20-30cm., per assicurare l'equilibrio del corpo; - Afferrare completamente il carico con ambedue le mani e sollevarlo gradatamente dal pavimento alle ginocchia e da queste alla posizione di trasporto; - Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, lo sforzo deve essere sopportato principalmente dai muscoli degli arti inferiori; - Eseguire l'operazione di sollevamento tendendo le gambe e raddrizzando in seguito il corpo; - Inoltre il sollevamento e il trasporto dei carichi deve sempre essere eseguito con la dovuta precauzione senza strappi e senza sottoporre mai la schiena al pericoloso incurvamento all'indietro che provoca la iperlordosi; - Il sollevamento dei carichi richiede una coordinazione perfetta dei muscoli. Deve essere effettuato con il minimo sforzo fisico compatibile con la massima salvaguardia della incolumità fisica di chi effettua la manovra; - Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso ripartito sulle due braccia; - Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei dischi intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo 	Attuato

<p>minimo e regolare, senza rischi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poiché le superfici grezze e le parti pungenti del materiale da trasportare possono facilmente produrre ferite alle mani, è necessario fare uso dei mezzi di protezione; - Quando, per la rilevanza delle dimensioni il carico impedisce la visuale a chi trasporta, il carico stesso deve essere trasportato da due o più persone, o da un mezzo meccanico, ed una sola di queste persone deve dirigere le operazioni di trasporto; - E' inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'altezza inferiore a 40cm., ricorrendo a mezzi meccanici di sollevamento; - Non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato in avanti. 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7.1.9 SOVRACCARICO BIOMECCANICO

Valutata l'attività in esame, NON risultano presenti particolari rischi di patologie da rischio da sovraccarico biomeccanico (movimenti ripetuti), tali da richiedere un approfondimento con metodologie specialistiche (quali Metodo Ocra, Check list Ocra, Rula, Snook Ciriello, Strain index, Reba, Mapo).

Tale valutazione è scaturita da un accurata analisi dei seguenti elementi:

- Ripetitività delle azioni (frequenza);
- Forza;
- Postura incongrua (sollecitazioni estreme degli angoli delle articolazioni);
- Periodi di recupero;
- Impatti ripetuti;
- Fattori complementari (valori che determinano un incremento delle condizioni di disagio);
- Durata dell'esposizione.

Facendo riferimento a quanto sopra detto e in riferimento alla valutazione condotta, basata sul riconoscimento del problema a livello generale, valutando la rotazione del personale presente e il tipo di ripetitività che non risulta frequente, non si è ritenuto necessario effettuare una valutazione con metodi specialistici ritenendo il rischio trascurabile.

Il **RISCHIO** è ritenuto **TRASCURABILE** per l'assenza delle condizioni sopra descritte; in particolare non sono presenti attività ad alta ripetitività o stereotipia per cui NON si procede ad una analisi più approfondita con il metodo della "Check List Ocra".

Nel seguito indichiamo delle misure di prevenzione e protezione a carattere generale che i lavoratori devono seguire, per ridurre l'eventuale rischio residuo.

PERICOLI:

- Affezione a carico delle strutture osteo-muscolari-neuro-tendinee (spalle, gomito, avambraccio, mano, dita)

DANNI:

- Sindrome del tunnel carpale;
- Borsite, tendiniti, cisti e dito a scatto.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Organizzazione del lavoro in modo che le azioni siano svolte da più operatori, diminuzione della frequenza di azione per mezzo di rotazione del personale.	Attuato
Periodo di recupero ogni 60 minuti, essendo il, rapporto ottimale di 1 a 5 (50 minuti di lavoro ripetitivo e 10 di recupero); tuttavia già una pausa di 5 minuti ogni ora ridurrebbe il fattore di rischio.	Da attuare in caso di necessità
Ridurre, quanto tecnicamente fattibile, il numero delle azioni tecniche nell'unità di tempo (frequenza di azione), apportando interventi di tipo organizzativo, tentando di ottimizzare, per qualità e quantità, le azioni tecniche: <ul style="list-style-type: none"> – eliminare le azioni "inutili" aggiunte dall'operatore; – ottimizzare la distribuzione delle azioni tra i due arti superiori, ripartendo sui due arti soprattutto le azioni semplici e a bassa precisione, ottenendo un calo di frequenza per l'arto dominante; ad esempio sarebbe più agevole adottare il verso sinistro di cassa per i destrimani; – turnare gli addetti nell'arco della giornata lavorativa, assegnandolo anche a lavori a basso rischio da movimenti ripetuti. 	Attuato
Informazione del personale addetto sull'uso corretto di specifici mezzi per consentire l'utilizzazione appropriata della macchina ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, riducendo la fatica del personale e aumentandone la sicurezza.	Attuato
Per evitare disturbi alla mano, la prensione in pinch dovrebbe essere evitata per quanto tecnicamente possibile o perlomeno utilizzata per non più di 1/3 del ciclo. Invece di sollevare in presa palmare e con una sola mano, il materiale può essere 'trascinato', o sollevato con 2 mani.	Attuato
Sorveglianza sanitaria, attuata tramite la rilevazione dei sintomi specifici (casi anamnestici), la valutazione clinico-funzionale degli arti superiori (casi diagnosticati clinicamente come sintomatici e/o patologici), gli accertamenti integrativi.	Da attuare in caso di necessità
Evitare posizioni ergonomicamente scorrette, ad esempio, non lavorare ad altezza spalla, ma sollevare il posto di lavoro, in maniera tale che la lavorazione sia effettuata con una flessione della spalla con angolo inferiore a 80°, e abduzione inferiore a 45°. <p>In caso di necessità provvedere ad una pausa per poter sgranchire gli arti inferiori e superiori, evitando di rimanere a lungo nella posizione non ergonomica.</p>	Attuato

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

7.1.10 ESPOSIZIONE AL RUMORE

All'interno dell'attività presa in esame al momento attuale le attività svolte non richiedono l'utilizzo di attrezzature che producono rumore durante il loro funzionamento e possono esporre a livelli di attenzione i lavoratori.

Alla luce di quanto analizzato la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione, salvo variazioni consistenti del rumore prodotto, verrà ripetuta con periodicità quadriennale

Si ritiene che i lavoratori siano esposti ad un livello inferiore al livello inferiore di azione ($L_{EX,8h}=80$ [dB(A) re. $20\mu Pa$] e/o $p_{peak}=112$ Pa = 135 [dB(C) re. $20\mu Pa$]), pertanto il **RISCHIO** è valutato come **MODERATO**.

Nel seguito vengono indicate le misure di protezione e prevenzione da adottare per ridurre al minimo i rischi di tale esposizione.

PERICOLI:

- Esposizione al rumore.

DANNI:

- Danni uditivi;
- Reazioni del sistema nervoso;
- Riduzione della capacità cognitiva, fastidi.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Manutenzione delle attrezzature di lavoro al fine di evitare malfunzionamenti interni che determinano l'aumento della rumorosità prodotta.	Da attuare periodicamente
Ricerca sul mercato di macchinari a bassa emissione di rumore, in sostituzione di macchinari rumorosi.	Attuato
Utilizzo di dispositivi di protezione individuali (otoprotettori: cuffie o inserti auricolari), con un <u>coefficiente di attenuazione SNR adeguato</u> al tipo di livello di esposizione personale.	Attuato
Provvedere ad una periodica sorveglianza sanitaria per gli addetti sottoposti ad una esposizione che superano i valori superiori di azione, stabiliti dalla normativa.	Da attuare in caso di necessità
Effettuare ogni quattro anni, o in caso di cambiamento della situazione aziendale o delle attrezzature, una nuova valutazione del rischio di esposizione al rumore attraverso misurazioni fonometriche, per determinare il valore d'esposizione in caso di cambiamenti produttivi o di attrezzature tali da modificare il livello d'esposizione.	Attuato
Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile.	Attuato
Adeguate informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.	Attuato
Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro.	Attuato

7.1.11 ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE

Il D. Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III, prescrive la valutazione del rischio associata alle vibrazioni, che l'operatore può subire durante l'orario lavorativo.

Analizzando l'attività lavorativa NON sono presenti attrezzature che possono esporre alcuni lavoratori a vibrazione dannose per il sistema mano-braccio durante il loro utilizzo; nè peraltro presenti fasi lavorative che prevedano l'utilizzo di attrezzature e/o mezzi che trasmettono vibrazioni dannose per il corpo intero.

Alla luce di quanto analizzato la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione, salvo variazioni consistenti dell'esposizione a vibrazioni, verrà ripetuta con periodicità quadriennale.

Analizzando l'attività lavorativa si può valutare il **RISCHIO** di esposizione a vibrazioni come **TRASCURABILE**.

Vengono di seguito indicate le misure di protezione e prevenzione da adottare per ridurre al minimo i rischi di tale esposizione.

PERICOLI:

- Esposizione a vibrazioni derivanti da vibrazioni meccaniche, trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero.

DANNI:

- Insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio;
- Insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Devono essere adottati metodi di lavoro che determinano una bassa esposizione alle vibrazioni meccaniche da parte dei lavoratori.	Attuato
Si devono utilizzare attrezzature di lavoro adeguate nel rispetto dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni.	Attuato
Si devono attuare adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e dei sistemi nei luoghi di lavoro, al fine di evitare o minimizzare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche.	Da attuare periodicamente
Effettuare ogni quattro anni, o in caso di cambiamento della situazione aziendale o delle attrezzature, una nuova valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni, attraverso misurazioni determinando il valore d'esposizione in caso di cambiamenti produttivi o di attrezzature tali da modificare il livello d'esposizione.	Attuato

7.1.12 ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

La normativa in materia di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici è stata recentemente modificata dalla direttiva 2013/35/UE del 29 giugno 2013, comportando lo slittamento dell'innovazione della disciplina nazionale e degli Stati membri al 1° luglio 2016. La DIRETTIVA 2013/35/UE è stata recepita con Decreto Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159 (GU N. 192 del 18-8-2016) che ha opportunamente modificato ed integrato il Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08.

La valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici (CEM) parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro. Se definiamo come situazione *“giustificabile”* la *condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute*, ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione (di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE). In letteratura è possibile reperire tabelle, redatte a partire dalla norma CENELEC EN 50499 (come suggerisce art.209 del Dlgs 81/08), riportanti *attrezzature e situazioni “giustificabili” e macchinari ed impianti che richiedono, invece, la valutazione dei rischi CEM e l'adozione di misure di tutela* (ad es. si veda *“Portale Agenti Fisici”* del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena).

Da una valutazione preliminare riguardo le possibili sorgenti di campi elettromagnetici, NON si può individuare, all'interno dell'azienda, alcuna attrezzatura che può comportare la generazione di un campo elettromagnetico tale da farla ricadere nella lista dei macchinari ed impianti che richiedono la valutazione dei rischi CEM.

Nella valutazione sono state prese in considerazione:

- lo spettro di frequenza, la durata ed il tipo dell'esposizione a tali attrezzature indicate in precedenza;
- i valori di azione e i limiti di esposizione indicati nell'allegato XXXVI D.Lgs. 81/08;
- i possibili effetti indiretti, interferenza con altre attrezzature, incendi ed esplosioni dovuti a materiali infiammabili provocate da scintille prodotte da campi elettromagnetici, assorbimento dell'energia elettromagnetica dal corpo umano per campi elettromagnetici a bassa frequenza (trascurabile, da informazioni in letteratura);
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
- le sorgenti individuate, e le informazioni presenti nella documentazione del macchinario.

Tutte le attrezzature risultano essere conformi; inoltre all'interno della documentazione tecnica e dei libretti d'uso dei macchinari non si evidenziano indicazioni particolari in fatto di incompatibilità elettromagnetica e di radiazioni emesse, per cui si può ragionevolmente ritenere che il rischio possa essere classificato come **RISCHIO GENERICO**.

PERICOLI E DANNI:

- Esposizione a campi elettromagnetici;
- Effetti nocivi a breve termine nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Informazione e formazione dei lavoratori dei risultati ottenuti dalla valutazione, alle procedure di lavoro sicuro per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle	Attuato

esposizione.	
Mantenersi, per quanto possibile, a distanza da oggetti o apparecchiature elettriche in funzione.	Attuato
Per sistemi a bassa frequenza verificare che i dispositivi di schermatura presenti all'interno dell'apparecchiatura siano presenti e funzionati, non rimuovere tali protezioni, ed in caso di necessità ripristinare le corrette condizioni originarie.	Attuato
Ricerca sul mercato di apparecchiatura, in base al livello tecnologico, del più basso livello di emissione.	Da attuare periodicamente

7.1.13 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Nell'ambito della valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA), nell'attività analizzata non sono presenti lavorazioni che possano esporre i lavoratori a radiazioni ottiche artificiali, considerando i valori limite indicati nell'allegato XXXVII parte I e parte II e la valutazione condotta in base ai punti che seguono:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215 D.Lgs. 81/2008;
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.

Non si è ritenuto necessario eseguire misure o calcoli in quanto allo stato attuale non sono presenti sorgenti di radiazioni ottiche artificiali.

(Radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche comprese nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100Fm e 1mm, suddiviso in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse).

Il **RISCHIO** è stato valutato **TRASCURABILE**.

7.1.14 CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

PERICOLI:

- Posture incongrue e movimenti ripetitivi;
- Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

DANNI:

- Lombalgie, cervicalgie, dolori alle spalle;
- Sindrome del tunnel carpale;

- Sindrome del nervo ulnare al gomito.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le postazioni che richiedono una posizione seduta devono essere dotate di sedili adeguati e dotati di poggiaschiena in modo da poter garantire una posizione congrua dell'operatore rispetto al piano di lavoro.	Attuato
Le postazioni che richiedono una posizione in piedi devono essere adeguate in termini di posizione, piano di lavoro e accessorio di appoggio.	Attuato
Informazione sulle posizioni più idonee da assumere durante lo svolgimento delle operazioni.	Attuato
Evitare postazioni di lavoro in cui si assumono posizioni ergonomicamente scorrette. (polso notevolmente piegato, lavori manuali ad altezza spalla, i gomiti non devono essere non troppo piegato e non tutto disteso).	Attuato

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non ideali per lo svolgimento delle mansioni (troppo caldo, troppo freddo, sbalzi termici).

DANNI:

- Sensazione di malessere generale;
- Affaticamento;
- Malattie da raffreddamenti.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La struttura edilizia (superfici finestrate, tamponamenti e copertura) e gli impianti tecnologici (riscaldamento, ventilazione) devono garantire condizioni microclimatiche adeguate alle attività svolte dagli addetti. Essi non devono essere esposti a fonti di calore o di freddo localizzate.	Attuato
Qualora gli addetti operano all'aperto o in luoghi non riscaldati durante la stagione fredda gli addetti saranno provvisti di idonei indumenti di protezione contro il freddo.	Da attuare in caso di necessità
Presenza di un impianto tale da garantire una temperatura adeguata e condizioni microclimatiche per poter effettuare la mansione.	Da attuare in caso di necessità

PERICOLI:

- Limitata disponibilità di spazio.

DANNI:

- Traumi per urti o inciampi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Verificare continuamente che sia garantito lo spazio necessario ai movimenti dei lavoratori tenendo conto dei materiali in lavorazione, dell'uso delle macchine e delle aree di stoccaggio.	Da attuare continuamente
Liberare gli spazi da qualsiasi oggetto o materiale non necessario affinché il lavoratore possa muoversi liberamente ed i passaggi siano sgombri e privi di ostacoli che possano intralciare il passaggio.	Attuato

PERICOLI:

- Presenza di superfici bagnate o scivolose.

DANNI:

- Contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Utilizzo di scarpe o stivali di sicurezza con suola antiscivolo.	Da attuare in caso di necessità
Per evitare pericolosi scivolamenti, provvedere a raccogliere eventuali sostanze sversate accidentalmente, attraverso appositi mezzi assorbenti.	Attuato

7.1.15 LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI

Per lavoratori esposti a rischi particolari si intendono le lavoratrici in stato di gravidanza, lavoratori di altri paesi e anche fanciulli.

Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono svolgere lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", e così come identificato dal D.Lgs. 151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 151/01 e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, sono considerati di seguito i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in fase di allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri.

Situazioni che motivano l'astensione anticipata dal lavoro:

- postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro

- movimentazione carichi: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005–2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85
- agenti biologici: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0–3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria
- traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici
- utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro
- rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori
- sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute")
- videoterminali: l'utilizzo di PC non rappresenta una situazione di incompatibilità ma richiede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari

Nel caso di lavoratrice madre in p.c.t.o. si applicano le disposizioni presenti nelle informative lavoratrici madri allegate al dvr.

7.2 RISCHI RIFERITI ALLA SPECIFICA MANSIONE

Rientrano in questa specifica mansione gli **studenti che svolgono un p.c.t.o.** in materie per le quali non è necessario utilizzo di laboratori: essi svolgono la loro attività all'interno delle aule destinate alla didattica.

Le aule didattiche per attività normali sono dotate dell'arredamento e delle attrezzature necessarie al regolare svolgimento delle attività didattiche:

- ✓ banchi e sedie;
- ✓ scrivania e sedia docente;
- ✓ lavagna;
- ✓ lavagne interattive multimediali (LIM);
- ✓ armadietto per la custodia del materiale didattico ad uso quotidiano (eventuale);
- ✓ carte geografiche e cartelloni.

7.2.1 STRUMENTI DA UFFICIO

PERICOLI:

- Utilizzo di elementi taglienti.

DANNI:

- Tagli, abrasioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Prevedere informazione sulle modalità di utilizzo degli attrezzi di tipo manuale.	Attuato

L'operatore dovrà porre attenzione all'utilizzo della cucitrice a punti metallici in caso di blocco o inceppamento, in cui si può restare feriti alle mani, utilizzando strumenti inadeguati, o peggio, si può essere feriti in viso dai punti proiettati dall'alimentatore a molla, inopportuna non disinserito.	Attuato
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

7.2.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

PERICOLI:

- Utilizzo di prese non appropriate, presenza di cavi su pavimento.

DANNI:

- Corto circuiti, cadute e inciampi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare l'utilizzo incontrollato di prese multiple e di prese che non garantiscono il collegamento a terra. Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine, ne usare prolunghie inadatte.	Attuato
Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano volanti in mezzo agli ambienti o a passaggi.	Da controllare sempre
Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica dei macchinari, evitandone l'uso finché non siano stati riparati o sostituiti.	Attuato
Per staccare le spine dalle prese, l'operatore deve agire sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione.	Attuato

7.2.3 LAYOUT DEL POSTO DI LAVORO

PERICOLI:

- Non corretta disposizione degli arredi e delle attrezzature;
- Insufficienza di spazio per gli operatori.

DANNI:

- Urti derivanti dalla presenza ravvicinata di arredi.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo spazio deve essere sufficiente a garantire cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Arredi e scrivanie devono essere disposti in modo da consentire uno spazio minimo di 80 cm tra i vari elementi.	Attuato

7.2.4 MONITOR (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LIM)

PERICOLI:

- Stress visivo, indebiti movimenti di estensione o compressione del collo.

DANNI:

- Disturbi alla vista ed agli occhi, bruciore;
- Lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza,
- Visione annebbiata o sdoppiata, affaticamento visivo;
- Affaticamento dei muscoli della nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Lo schermo deve avere le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Facilmente orientabile e inclinabile; - Involucro opaco, di colore chiaro ma non bianco; - Antiriflesso ed a bassa emissione di radiazioni (marcatura CE); - Luminosità e contrasto tra caratteri e sfondo dello schermo regolabili; - Caratteri ben definiti, di grandezza sufficiente e leggibili; - Immagini e caratteri stabili e schermo esente da sfarfallio; - Posizionato sul tavolo di lavoro di fronte, ad una distanza dagli occhi pari a (50÷80) cm col crescere delle dimensioni dello schermo ed in modo tale che il margine superiore non si trovi ad un livello più elevato degli occhi. 	Da attuare per quanto tecnicamente possibile

PERICOLI:

- Abbagliamento, riflessione e contrasti eccessivi di chiaro–scuro provocati dalla luce naturale o artificiale sullo schermo.

DANNI:

- Disturbi alla vista e agli occhi;
- Affaticamento visivo.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare sorgenti (sole o lampada) con forte luminosità nel centro del campo visivo dell'operatore.	Attuato
Evitare superfici con eccessiva capacità riflettente.	Attuato
Disporre lo schermo in modo che davanti e dietro non ci siano finestre. Nel caso di due pareti ad angolo finestrate una di esse deve essere schermata.	Attuato
Sistemare i posti al videoterminale per quanto possibile lontano dalle finestre ed in modo tale che gli schermi siano posti a 90° rispetto alle stesse.	Attuato

Nel caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre con veneziane, pellicole antisolari o tende di tessuto pesante.	Attuato
Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo.	Da attuare periodicamente
Effettuare una pulizia periodica dello schermo.	Attuato

7.2.5 TASTIERA E MOUSE

PERICOLI:

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla mano e all'avambraccio: dolori, impaccio ai movimenti, formicolii alle dita.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
La tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso spessore, inclinabile, stabile, di colore opaco (chiaro ma non bianco). I tasti devono essere con superficie infossata e i caratteri devono essere facilmente leggibili e non cancellabili con l'uso. Si deve disporre di spazio sufficiente per la tastiera e il mouse sul piano di lavoro. Eventualmente utilizzare un poggia polsi per la tastiera e il mouse. Posizionare la tastiera frontalmente al video ad una distanza della scrivania tale da consentire un comodo appoggio degli avambracci: (10÷15) cm.	Attuato
Mantenere il polso del braccio che muove il mouse, in una posizione dritta e neutra quando si usa il dispositivo di puntamento, mai stare in una posizione nel quale il polso rimane piegato.	Attuato
Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle.	Attuato

7.2.6 SEDILE

PERICOLI:

- Posture incongrue.

DANNI:

- Disturbi alla colonna vertebrale, disturbi muscolari.

RISCHIO:

Probabilità: **Probabile** (3) Magnitudo: **Trascurabile** (1) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
------------------------------------	---------------------

<p>Il sedile deve garantire un appoggio stabile, consentire una mobilità dell'operatore, essere confortevole per lunghi periodi d'uso ed ergonomico. A tale scopo il sedile deve essere girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento a cinque razze, regolabile in altezza (tipicamente 42÷55 cm), con schienale regolabile in altezza e inclinabile. I comandi di regolazione devono essere facilmente accessibili in posizione seduta ed i rivestimenti traspiranti e permeabili.</p>	Attuato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

7.2.7 ILLUMINAZIONE NATURALE

PERICOLI:

- Non adeguata illuminazione naturale.

DANNI:

- Disturbi agli occhi, affaticamento visivo, abbagliamenti.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>La luce proveniente dalle finestre non deve colpire direttamente lo schermo. Le finestre devono essere provviste di tende di colore chiaro e di spessore sufficiente a filtrare la luce solare in modo tale che l'illuminazione nell'ambiente sia diffusa e il contrasto tra schermo ambiente sia appropriato.</p>	Attuato

7.2.8 MICROCLIMA

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non adeguate: troppo caldo, troppo freddo, cambi repentini.

DANNI:

- Situazione di mancato comfort.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>Evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze delle postazioni (elementi dell'impianto di riscaldamento, finestre soleggiate nel periodo estivo). La temperatura dei locali deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto del metodo di lavoro e della limitata attività fisica dei lavoratori. Si raccomanda una temperatura di (18÷22)° C d'inverno ed una differenza massima tra esterno e interno non superiore a 7°C d'estate. Se a causa delle apparecchiature e del personale la temperatura risulta superiore a 25°C occorre provvedere all'installazione di un impianto di condizionamento per consentire una temperatura di ottimale.</p>	Attuato

PERICOLI:

- Aerazione e umidità relativa non adeguate, scarsa qualità dell'aria.

DANNI:

- Irritazione degli occhi, secchezza alla gola.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Evitare la presenza di correnti d'aria provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori ma nello stesso tempo garantire un ricambio d'aria sufficiente.	Attuato
Evitare che l'aria sia troppo secca.	Attuato
I valori microclimatici di riferimento devono essere: <ul style="list-style-type: none"> - umidità relativa (40÷70)%; - portata d'aria fresca almeno 25 mc/h/p; - velocità dell'aria non inferiore a 0,05 m/s, non superiore a 0,15 m/s d'inverno e non superiore a 0,25 m/s d'estate. 	Attuato

PERICOLI:

- Non corretta manutenzione dell'impianto di climatizzazione.

DANNI:

- Inquinamento dell'aria all'interno degli uffici.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna di rinnovo e devono essere presenti se necessario sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria.	Attuato
Deve essere seguito un corretto programma di manutenzione periodica, in particolare con riferimento alla sostituzione o pulizia dei filtri, dei climatizzatori	Da attuare periodicamente

7.2.9 PERICOLI CONNESSI ALL'INTERAZIONE CON PERSONE

Le attività svolte a contatto con il pubblico (attività di formazione e di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.), alunni, genitori e colleghi nello specifico, generano pericoli connessi all'interazione con le persone. Rientra tra queste anche la professione di educatore o docente.

PERICOLI:

- Aggressioni fisiche o verbali

DANNI:

- Compromissione dei rapporti e del clima nell'ambiente di lavoro

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro dovrà provvedere a valutare il rischio da stress-lavoro correlato, attraverso le linee guida indicate dall'INAIL (ex ISPESL), per la valutazione preventiva del rischio all'interno dell'ambiente di lavoro. Tale valutazione andrà ripetuta nell'eventualità di cambiamenti significativi a livello aziendale.	Da attuare periodicamente e in caso di cambiamenti
Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori, quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc., occorre quindi provvedere affinché ogni operatore sia inserito all'interno del gruppo di lavoro e si renda partecipe delle iniziative e attività prodotte dall'azienda.	Attuato
Provvedere affinché i lavoratori possano ricevere informazioni e comunicazioni, renderlo partecipe degli obiettivi aziendali, assicurandone il sostegno adeguato da parte dei dirigenti ai singoli individui, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi e le condizioni.	Attuato
Provvedere ad una formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, dalle possibili cause e del modo di affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento.	Da attuare periodicamente
L'ambiente di lavoro, in cui l'operatore deve lavorare, deve essere tale da poter essere concentrato ed operare in armonia, per cui si dovranno attuare misure di protezione, in caso siano presenti elementi disturbanti. (Esempio: rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.)	Attuato
Il datore di lavoro deve applicare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio da stress da lavoro attraverso la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei suoi rappresentanti.	Da attuare in caso di necessità
Le mansioni devono essere assegnate secondo le capacità dei lavoratori, che in ogni caso si avvalgono del supporto dei preposti e del personale con maggiore esperienza per lo svolgimento delle mansioni a loro assegnate.	Attuato
L'organizzazione quotidiana del lavoro deve essere predisposta in modo da consentire dei tempi di lavorazione congrui alle capacità di ogni lavoratore.	Attuato

7.3 RISCHI ASSOCIATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

In questa sezione vanno valutati tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, come l'altezza, i pavimenti, le scale, i passaggi, le scaffalature ecc..

7.3.1 ALTEZZA, CUBATURA E AERAZIONE DEI LOCALI

PERICOLI:

- Condizioni di aerazione non adeguate.

DANNI:

- Situazione di mancato comfort.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Lieve** (1) Rischio: **Trascurabile** (1)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Nelle aziende con più di 5 dipendenti o con meno di 5 dipendenti ma pregiudizievoli alla salute secondo l'organo di vigilanza, l'altezza netta media dei locali deve essere 3 mt, la cubatura lorda di 10 mc per lavoratore, la superficie lorda 2 mq per lavoratore. Per gli uffici e i locali delle aziende commerciali le altezze sono individuate dalla normativa urbanistica.	Attuato
Garantire aria salubre negli ambienti chiusi, se necessario anche con l'uso di impianti di areazione. L'eventuale impianto deve essere tenuto sempre funzionante, i lavoratori non devono essere esposti a correnti d'aria fastidiose, i sedimenti devono essere immediatamente eliminati.	Attuato
Le temperature degli ambienti di lavoro devono essere adeguate all'organismo umano. Qualora non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente si devono combattere le temperature troppo alte o troppo basse con misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.	Attuato

7.3.2 PAVIMENTI

PERICOLI:

- Inciampi, cadute.

DANNI:

- Distorsioni, lesioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I pavimenti dei luoghi di lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose per il transito delle merci e delle persone.	Attuato
I pavimenti devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli.	Attuato

Nel caso di versamento accidentale di liquidi sul pavimento normalmente asciutto, questo deve essere immediatamente asciugato, o assorbito attraverso idonei materiali.	Da attuare in caso di necessità
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

7.3.3 SCALE FISSE E GRADINI

PERICOLI:

- Inciampi, cadute.

DANNI:

- Distorsioni, lesioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Tutte le scale fisse presenti devono avere gradini realizzati con pedata ed alzata dimensionate a regola d'arte.	Attuato
I gradini hanno pedate antiscivolo o comunque sono costruiti di materiale con caratteristiche antiscivolo.	Attuato
I parapetti dei lati prospicienti il vuoto sono in buono stato di conservazione.	Attuato
Le scale sono dotate di corrimano che consente un utilizzo agevole.	Attuato

7.3.4 PASSAGGI

PERICOLI:

- Urti.

DANNI:

- Lesioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Eventuali dislivelli, buche o sporgenze devono essere segnalati e nei casi più pericolosi deve essere evitato il passaggio.	Da attuare in caso di necessità
Le zone adibite a deposito di materiali o prodotti finiti devono essere adeguatamente segnalate o lasciate sgombre per consentire la delimitazione di zone di rispetto per l'esodo di emergenza.	Attuato
Verificare continuamente che le attrezzature di lavoro, le merci e quant'altro possa impedire un transito agevole di uomini e mezzi, devono essere disposti in modo da consentire una larghezza minima di 80cm per gli uomini ed una larghezza tale da consentire un franco di almeno 70 cm per lato per i mezzi.	Da attuare continuamente

7.3.5 PASSAGGI ESTERNI

PERICOLI:

- Cadute dall'alto;
- Inciampi e scivolamenti;
- Urti.

DANNI:

- Lesioni e contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I luoghi di passaggio esterni o nelle immediate vicinanze degli ambienti di lavoro devono essere privi di ostacoli, buche e quant'altro possa rendere non sicuro il transito di uomini e mezzi.	Attuato
Nel caso in cui per motivi logistici o di configurazione del terreno il punto di cui sopra non possa essere soddisfatto, si dovranno adottare segnalazioni che mettano in evidenza la presenza di zone pericolose e protezioni in grado di eliminare i rischi derivanti da ostacoli e buche.	Da attuare in caso di necessità
I luoghi di lavoro esterni devono essere difesi contro la caduta e l'investimento di materiali e devono consentire una circolazione sicura di uomini e veicoli, se necessario anche tramite apposita segnaletica interna, eventualmente di tipo stradale. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere illuminati artificialmente se necessario, essere tali che i lavoratori siano protetti contro gli agenti atmosferici, non essere esposti a livelli sonori ed agenti nocivi, poter essere soccorsi rapidamente, non possano scivolare o cadere.	Attuato

7.3.6 VIE DI CIRCOLAZIONE SUL TERRENO DELL'IMPRESA

PERICOLI:

- Urti e investimenti.

DANNI:

- Lesioni e contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le vie di circolazione devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle in piena sicurezza.	Attuato
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.	Attuato

Nelle vie di circolazione interna, i mezzi devono tenere una velocità a passo d'uomo, tenendo strettamente la destra.	Attuato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

7.3.7 LUOGHI DI LAVORO E PASSAGGI SOPRAELEVATI

PERICOLI:

- Cadute dall'alto, inciampi, urti.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Moderato** (3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le scale, i pianerottoli, i soppalchi, le passerelle, i balconi aperti ed i solai praticabili, nei casi in cui abbiano lati prospicienti il vuoto, devono essere dotati di parapetti. I parapetti devono avere le seguenti caratteristiche: - Costituiti da uno o più altezza utile pari ad 1 mt, con almeno due correnti di cui quello intermedio posto a metà tra il pavimento e quello superiore; - Fascia continua al piede di almeno 15 cm o sistema alternativo di sicurezza.	Da controllare periodicamente
I parapetti devono essere in buono stato di conservazione e costruiti e fissati con materiale resistente alla massima sollecitazione cui possono essere assoggettati, tenuto conto delle condizioni ambientali e delle loro specifiche funzioni.	Attuato

7.3.8 ACCESSO A TETTI, COPERTURE, LUCERNAI

PERICOLI:

- Cadute dall'alto.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
L'accesso a tetti, coperture e lucernari deve essere consentito solo a persone autorizzate e con le necessarie attrezzature per svolgere il lavoro in piena sicurezza.	Attuato

7.3.9 ACCATASTAMENTO DI MATERIALI

PERICOLI:

- Inciampi, cadute, rovesciamenti di pile materiali.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
I materiali sono depositati nelle zone previste. Dove necessario sono depositati entro castellature di contenimento.	Attuato
L'altezza delle cataste, in base al tipo di materiale, caratteristiche e dimensioni degli elementi deve essere tale da garantire la stabilità.	Attuato
Elementi soggetti a rotolamento devono essere bloccati attraverso spessori o cunei, o posizionati in maniera tale da non avere rotolamenti.	Da attuare in caso di necessità
Disporre i materiali in modo da non ostruire le vie di fuga e di circolazione, e la visibilità di mezzi di estinzione dispositivi antincendio presenti (estintori, quadri di comando etc..).	Da attuare periodicamente
In caso ci sia uno stoccaggio di bombole che contengono gas, provvedere alla verifica della messa in sicurezza e stoccarle in area ben identificata e protetta.	Attuato

PERICOLI:

- Sversamenti accidentali;
- Incendi.

DANNI:

- Contaminazioni;
- Ustioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
L'intero impianto deve possedere pavimento in conglomerato cementizio non assorbente, con sistema di raccolta delle acque meteoriche.	Attuato
Per eventuali sversamenti, in caso di rovesciamento o accidentale rottura dei contenitori, deve essere predisposto un sistema di captazione a griglie, per la raccolta dei versamenti.	Attuato
Per assorbire possibili sversamenti di liquidi utilizzare apposite sabbie o terricci assorbenti e provvedere allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di apposita ditta.	Da attuare in caso di necessità

7.3.10 PORTE E PORTONI**PERICOLI:**

- Urti e contatti con elementi in movimento.

DANNI:

- Lesioni, contusioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Trascurabile** (2)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Le ante scorrevoli orizzontalmente in aderenza a superfici aventi rientranze o sporgenze devono essere munite di scansamano.	Attuato
Le superfici trasparenti e traslucide delle porte devono essere costruite con materiali di sicurezza o protette contro lo sfondamento.	Attuato
Le porte dei locali devono essere apribili dall'interno e consentire una rapida uscita per numero, dimensioni, posizioni e materiali.	Attuato
Il numero, la distribuzione, e le dimensioni delle vie e uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensione dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.	Attuato
Nei locali in cui le lavorazioni ed i materiali non comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio ed il numero di lavoratori è inferiore a 25, la larghezza minima delle porte deve essere di 80 cm.	Attuato
Le porte delle uscite di emergenza devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.	Attuato
Accanto ai portoni destinati alla circolazione dei veicoli deve essere prevista, se necessario, porte per i pedoni, segnalate e sgombre.	Attuato

7.3.11 SERVIZI IGIENICI**PERICOLI:**

- Insudiciamenti e norme igieniche non adeguate derivanti dalla non idoneità dei servizi igienici.

DANNI:

- Infezioni.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Gabinetti e lavabi devono essere disponibili in prossimità dei posti di lavoro, separati per uomini e donne, e puliti periodicamente.	Attuato
Qualora necessario al tipo di mansione ed attività svolta devono essere messe a	Attuato

disposizione docce sufficienti ed appropriate.	
I lavoratori devono disporre di acqua calda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.	Attuato

7.3.12 MICROCLIMA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

7.3.12.1 CONFORT TERMOIGROMETRICO

PERICOLI:

- Condizioni di temperatura non ideali per lo svolgimento delle mansioni (caldo o freddo eccessivo), sbalzi termici;
- Presenza di disomogeneità nel riscaldamento o raffreddamento;

DANNI:

- Sensazione di malessere generale, affaticamento;
- Malattie da raffreddamento.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
All'interno dell'ambiente di lavoro devono essere rispettati i parametri ambientali ed individuali che caratterizzano il rapporto individuo ambiente, temperatura dell'aria, velocità dell'aria, attività metabolica, eventuale isolamento termico del vestiario, in base al tipo di attività svolta, e ambiente di lavoro.	Attuato
La struttura edilizia (superfici finestrate, tamponamenti e copertura) e gli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione) devono garantire condizioni microclimatiche adeguate alle attività svolte.	Attuato
All'interno dell'ambiente di lavoro non devono essere presenti postazioni in cui si ha la presenza di "discomfort locale" con correnti d'aria, pavimenti con temperatura eccessivamente alta o bassa, gradiente verticale di temperatura. – correnti d'aria: $v_{a,1} < 0.11 \div 0.15 \text{ m/s (20°C)}$ $v_{a,1} < 0.17 \div 0.26 \text{ m/s (26°C)}$ – differenza verticale di temperatura: $\Delta t_{a,v} < 3°C$ – temperatura del pavimento: $19 < t_f < 29°C$	Attuato
La struttura deve possedere un buon isolamento termico, in opera, dalle pareti e delle superfici vetrate che si affacciano all'esterno.	Attuato
Possibilità di schermare l'irraggiamento solare diretto, mediante dispositivi più o meno oscuranti, quali frangisole, tende veneziane, pellicole riflettenti, ecc.	Attuato
Presenza di buoni rapporti aeranti (quanto meno allineati ai requisiti dei regolamenti edilizi) e di loro corretta distribuzione sulle diverse pareti per favorire una buona ventilazione naturale.	Attuato
Nei luoghi di lavoro in cui vi è la presenza di addetti, se non per reali motivazioni produttive, deve essere garantito il riscaldamento degli ambienti.	Attuato

Posizionamento delle postazioni fisse di lavoro in distanza dalle porte che si affacciano su ambienti esterni o non controllati dal punto di vista termoigrometrico.	Attuato
Le bocchette o i diffusori per l'immissione dell'aria siano in numero sufficiente a mantenere basse la velocità dell'aria immessa in ambiente.	Attuato
In caso di possibilità, dotazione nei diversi ambienti di regolatori autonomi dei parametri termoigrometrici, favorendo una regolazione più vicina alle esigenze individuali degli occupanti, anche aumentando l'umidità relativa dell'ambiente in periodi invernale e ridurla in quella estiva.	Attuato
Evitare sbalzi termici elevati, sia in periodi invernali che estivi, predisponendo una zona di transizione non condizionata, anche di dimensioni limitate, nella quale mantenere condizioni termiche intermedie fra quelle esterne e quelle interne per permettere l'acclimatamento prima di entrare/uscire dal locale. Qualora non fosse tecnicamente possibili è consigliabile aumentare la temperatura interna nei giorni estivi più caldi, in modo da non avere grandi differenze di temperature interno/esterno.	Attuato

7.3.12.2 QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR

PERICOLI:

- Cattiva manutenzione degli impianti di condizionamento;
- Scarso rinnovamento di aria;

DANNI:

- Febbre da umidificatori;
- Asma bronchiale, affezioni allergiche
- Legionellosi;
- Congestione nasale, alterazione del gusto, etc.

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Grave** (3) Rischio: **Medio** (6)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
All'interno degli ambienti di lavoro deve essere garantita una areazione naturale attraverso finestrate apribili attestata su spazi esterni, uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno.	Attuato
Rispettare il valore del rapporto aerante RA previsto per il tipo di ambiente, cioè il rapporto tra la superficie apribile delle finestre di un ambiente e la sua area in pianta; ed il numero "n" di ricambi orari > 0.5. Genericamente <ul style="list-style-type: none"> - RA ≥ 1/8 per uffici, mense, locali di riposo, aule, locali di degenza - RA ≥ 1/16 attività produttive con superficie inferiore a 1000mq - RA ≥ 1/20 se le superfici compresa tra 1000 e 3000mq - RA ≥ 1/30 locali con posti di lavoro non continuativo. 	Attuato

7.3.12.3 ILLUMINAZIONE

PERICOLI:

- Non adeguata illuminazione naturale;
- Non adeguata illuminazione artificiale;

DANNI:

- Disturbi oculo-visivi;
- Sindrome da affaticamento visivo (astenopia).

RISCHIO:

Probabilità: **Possibile** (2) Magnitudo: **Medio** (2) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>Gli interventi per il miglioramento e superare i problemi inerenti all'illuminazione naturale ed artificiale si possono riassumere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liberare le finestre occluse o schermate con materiali vari; - aumentare le superfici che trasmettono illuminazione naturale; - sostituire materiali che trasmettono la luce con altri a maggior fattore di trasmissione luminosa; - orientare le superfici illuminanti a nord; - realizzare pozzi o camini di luce; - mettere a disposizione sistemi regolabili di schermatura della luce naturale (veneziane, tende, ecc.); - pulire regolarmente le superfici illuminanti; - usare corpi illuminanti schermati per ridurre l'abbagliamento; - usare lampade con maggior resa cromatica; - aumentare la potenza luminosa impegnata e bilanciarla (ricalcolare l'impianto); - sostituire le lampade ed i corpi illuminanti secondo le indicazioni dei costruttori; - pulire regolarmente le lampade, i corpi illuminanti e le pareti; - per l'illuminazione di sicurezza, verificarne periodicamente la funzionalità. 	Da attuare periodicamente
L'impianto di illuminazione di sicurezza delle vie di fuga, fino ai punti sicuri devono essere controllate e verificate il funzionamento almeno 2 volte l'anno.	Da attuare periodicamente
L'illuminazione naturale durante gli orari diurni deve consentire una buona visibilità delle zone di lavoro. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.	Attuato
Qualora l'illuminazione naturale risulti non adeguata al lavoro da svolgere, deve essere utilizzata illuminazione artificiale di supporto.	Attuato
Le finestre e tutti i punti di illuminazione naturale devono essere oggetto di regolare manutenzione (pulizia vetri, e oggetti pertinenti) con procedure di manutenzione programmata.	Da attuare periodicamente
L'illuminazione artificiale delle postazioni è realizzata con idonee plafoniere aventi caratteristiche tali da garantire lo svolgimento del lavoro attraverso una buona visibilità, nel massimo comfort visivo, e sicurezza consentendo facilità di movimento ed un pronto e sicuro discernimento dei pericoli insiti nell'ambiente di lavoro.	Attuato
In generale il requisito prestazionale da garantire è quello del fattore medio di	Attuato

<p>luce diurna, che rappresenta il rapporto in percentuale tra illuminamento medio dell'ambiente e illuminamento che si ha nelle stesse condizioni di tempo e spazio su una superficie orizzontale esterna che riceve luce dall'intera volta celeste senza irraggiamento solare diretto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $FLD_m \geq 2\%$ per tutti i locali occupati da lavoratori in modo durevole; - $FLD_m \geq 0.7\%$ per tutti i locali occupati da lavoratori in modo temporaneo. 	
<p>In generale, nel rispetto dei regolamenti edilizi la prestazione che un edificio deve garantire è il <i>rapporto illuminante</i> (RI) cioè il rapporto tra la superficie finestrata prospicienti spazi liberi esterni e la superficie pavimentata dell'ambiente. In generale il valore di RI deve ricadere nell'intervallo 1/8 – 1/15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RI = 1/8 per uffici, ambulatori, mense, locali riposo, aule, locali di degenza; - RI = 1/10 per locali adibiti ad attività lavorative < 1000m²; - RI = 1/12 per locali adibiti ad attività lavorative tra 1000m² ÷ 3000m²; - RI = 1/15 per locali adibiti ad attività lavorative > 3000m². 	Attuato
<p>All'interno degli ambienti di lavoro l'illuminamento deve essere realizzato con una distribuzione equilibrata delle luminanze, evitando variazioni e discontinuità accentuate tra le diverse aree del campo visivo.</p>	Attuato
<p>In caso di abbagliamento dovuto alla luce naturale, è necessario effettuare un controllo intervenendo con dispositivi per la schermatura e la regolazione della luce (es. frangisole, tende alla veneziana o a bande, tende di diversa tramatura ecc.) o con vetri in grado di attenuare la trasmissione luminosa.</p>	Da attuare in caso di necessità
<p>Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, devono poter essere evacuati rapidamente ed in piena sicurezza. Devono essere presenti idonei punti luce definita illuminazione di sicurezza, alimentato da una sorgente di energia indipendente, che garantisca una visibilità sufficiente ove è necessario portare a termine operazioni potenzialmente pericolose, o durante le operazioni di evacuazione.</p>	Attuato

7.3.13 REQUISITI STANDARD DI AREAZIONE, MICROCLIMATICI E ILLUMINOTECNICI

Ambienti industriali, locali ausiliari, uffici:

CATEGORIE DI EDIFICI - <i>Sottogruppi</i>	Aerazione naturale	Ventilazione forzata Rinnovi	n ₅	Classe dei filtri	Ricirc.	inverno			estate			Illuminazione		
						t (°C)	UR (%)	va (m/s)	t (°C)	UR (%)	va (m/s)	naturale (FLD _n %)	artificiale Ex	sic. Ex
AMBIENTI INDUSTRIALI, LOCALI ACCESSORI E UFFICI														
<i>- Ambienti industriali</i>														
• in generale ⊕	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} ≥ 4,2-11,1 - n ≥ 0,5	⊕	3 ÷ 5 *	S	≥ 10-218 § ≤ 20 (l)	30 ÷ 70	≤ 0,30	26	50 ÷ 60	≤ 0,30	2+0,7 (l)	200-2.000 (u)	1
• depositi, magazzini, archivi ⊕ (u)	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} ≥ 4,2-11,1 - n ≥ 0,5	⊕	2 ÷ 3	A	≥ 10-218 § ≤ 20 (l)	30 ÷ 70	≤ 0,30	26	50 ÷ 60	≤ 0,30	2+0,7 (l)	100-200	1
<i>- Locali per uffici ed assimilabili</i>														
• uffici, box-ufficio singoli	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 11,0	0,06	5 ÷ 7	A	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	0,05-0,15	26	50 ÷ 60	0,05-0,20	2+0,7 (l)	300-750	1
• uffici open space	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 11,0	0,12	5 ÷ 7	A	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	0,05-0,15	26	50 ÷ 60	0,05-0,20	2+0,7 (l)	300-750	1
• locali riunioni interne (<100 posti)	*	Q _{op} = 10,0 #	0,60	5 ÷ 7	A	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	0,05-0,15	26	50 ÷ 60	0,05-0,20	*	500	1
• centri elaborazione dati	*	Q _{op} = 7,0	0,08	6 ÷ 9	S	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	0,05-0,15	26	50 ÷ 60	0,05-0,20	*	500	1
• lavoro ai VDT	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 11,0	0,12	5 ÷ 7	A	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	0,05-0,15	26	50 ÷ 60	0,05-0,20	2+0,7 (l)	300-500	1
<i>- Locali ausiliari</i>														
• cucine	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 16,5	*	4 ÷ 7	S	20 ± 2 (l)	35 ÷ 70	0,05-0,15	26	50 ÷ 70	0,05-0,20	2 (l)	500	1
• refettori	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	Q _{op} = 10,0	0,60	5 ÷ 6	S	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	0,10-0,15	26	50 ÷ 60	0,10-0,20	2 (l)	200	1
• docce, spogliatoi	*	n ≥ 3 (-a/l)	*	*	S	20 ± 2 (l)	*	0,05-0,15	*	*	0,05-0,20	*	200	1
• ambulatori, camere di medicazione	n ≥ 0,5 & RA ≥ 1/8	n ≥ 2	*	6 ÷ 8	V	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	0,05-0,15	26	50 ÷ 60	0,05-0,10	2 (l)	300	1
• servizi	*	n ≥ 5 10 (-a/l)	*	*	V (l)	20 ± 2 (l)	35 ÷ 45	≤ 0,15	26	50 ÷ 60	≤ 0,15	*	200	1
Note:														
-a = in assenza di aerazione naturale														
l = valori tipicamente previsti dai Regolamenti Comunali d'Igiene: controllare!														
u = in presenza/assenza di postazioni di lavoro / di attività / di accessi regolari														
V = ricircolo vietato														
# = sono previste equazioni correttive in funzione del volume disponibile per persona														
* = valori non previsti o non necessari														
⊕ = parametri fissati o da fissare tenuto eventualmente conto delle particolari, specifiche esigenze														
§ = in funzione del carico metabolico dell'attività esercitata (vedi UNI 8852:1986)														
* = nei processi industriali comportanti l'uso di AB3 o AB4, sono obbligatori filtri AS (art.83, DLgs.626/94) sia in immissione che in estrazione														

7.3.14 PRESENZA DI AMIANTO

PERICOLI:

- Inalazione di fibre di amianto.

DANNI:

- Asbestosi;
- Mesotelioma, e altre neoplasie.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)


MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Provvedere ad ispezioni visive della presenza di manufatti in amianto e successivamente procedere ad una valutazione dello stato di questi attraverso algoritmi esistenti in letteratura. Se necessario ricorrere ad una misurazione delle fibre aero-disperse.	Non applicabile
A seguito dell'applicazione dei suddetti algoritmi o delle misurazioni effettuate, programmare gli interventi di controllo periodico, manutenzione o bonifica.	Non applicabile




7.3.15 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Al fine di ridurre i rischi residui presenti all'interno dell'attività, deve essere adottata adeguata segnaletica di sicurezza che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. In particolare, i cartelli utilizzati devono risultare ben visibili e, se necessario, illuminati. I cartelli da utilizzare devono essere conformi all'All. XXV, punto 3 del D.Lgs. 81/08. Tali cartelli devono avere una dimensione che rispetti la seguente formula: $A > L^2/2000$, dove A = superficie del segnale espressa in mq e L = distanza alla quale il cartello deve essere riconoscibile in mt.

Con riferimento alla realtà aziendale considerata, sono già presenti alcuni segnali rispettanti il D.Lgs. 81/08 Titolo V, che dovranno essere integrati con altri. In particolare all'interno dell'azienda dovranno essere presenti i cartelli contenuti nella tabella relativa alla Segnaletica di Sicurezza. Tale tabella è stata realizzata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 e corredata delle indicazioni di ubicazione richiesta per i relativi cartelli.

Figura 1 Segnaletica di sicurezza

SEGNALETICA DI SICUREZZA	
CARTELLI DI DIVIETO	UBICAZIONE
	in tutti gli ambienti di lavoro

 <p>NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA</p>	in prossimità delle attrezzature
 <p>DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONI SU ORGANI IN MOTO È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o di regolazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto si dovranno adottare le cautele e difese dell'incolumità del lavoratore stabilite dal rispettivo Capo Reparto preposto. (art. 48 D.P.R. 27.4.86 - n. 547)</p>	in prossimità delle attrezzature
 <p>QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI</p>	in prossimità di apparecchiature elettriche e quadri elettrici
 <p>VIETATO DEPOSITARE MATERIALI o ATTREZZI</p>	all'esterno di ogni uscita di sicurezza
 <p>VIETATO L'ACCESSO ai non addetti ai lavori</p>	all'esterno di ogni accesso depositi e archivi
CARTELLI DI AVVERTIMENTO	UBICAZIONE
 <p>ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI</p>	sugli armadietti materiali infiammabili
 <p>ATTENZIONE PERICOLO</p> <p>NON USARE ESTINTORI IDRICI O A SCHIUMA SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN TENSIONE</p>	sui quadri elettrici
CARTELLI DI PRESCRIZIONE	UBICAZIONE

	sulle scaffalature dei depositi
CARTELLI DI SALVATAGGIO	UBICAZIONE
	in prossimità di ogni uscita di sicurezza
	sopra ogni uscita di sicurezza
	all'esterno di ogni uscita di sicurezza
	in prossimità della cassetta di pronto soccorso
CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	UBICAZIONE
	in prossimità di ogni estintore
	in prossimità di ogni idrante
ULTERIORI CARTELLI	UBICAZIONE

	<p>in prossimità dei pozzetti di messa a terra</p>
	<p>all'esterno, del locale tecnico della centrale termica e della cabina elettrica</p>
	<p>In prossimità dei pulsanti per allarme antincendio</p>
	<p>distribuiti nell'istituto</p>

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

Il controllo della presenza e della visibilità dei segnali è **da attuare periodicamente**.

7.4 RISCHI ASSOCIATI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

7.4.1 IMPIANTO ELETTRICO, MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE

L'impianto elettrico è utilizzato per l'alimentazione dell'impianto di forza motrice delle attrezzature presenti all'interno dell'attività e per l'illuminazione dei locali ed è alimentato dalla rete di distribuzione in BT. Ogni apparecchiatura elettrica deve essere collegata mediante il conduttore di protezione all'impianto di terra, utilizzato per la protezione contro il pericolo di contatti indiretti.

L'impianto elettrico deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità rilasciata al termine dei lavori dall'installatore abilitato. Nel caso in cui non sia più reperibile occorre provvedere alla redazione di una dichiarazione di rispondenza, rilasciata da un tecnico abilitato, dopo il controllo e la verifica del corretto funzionamento dell'impianto, ai sensi del D.M. 37/08.

Prima della pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, le attività e le lavorazioni per le quali vi era l'obbligo di effettuare la protezione da scariche atmosferiche erano elencate nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/1959. Con l'abrogazione del D.P.R. 547/1955 non vi è più alcun riferimento ad uno specifico elenco di attività e lavorazioni con obbligo di protezione da scariche atmosferiche.

Come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il datore di lavoro deve effettuare una "Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta" per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro (per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma CEI EN 62305-2).

Se, a seguito di tale valutazione, risulti che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto). In caso contrario, il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili.

Tra le principali misure di protezione, eventualmente necessarie, sono da valutare un sistema di scaricatori di sovratensione (SPD) o un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS), con realizzazioni eseguite in conformità alla norma CEI EN 62305-3 e 62305-4.

Si precisa che secondo quanto previsto nella norma tecnica EN 62305 e successiva variante V1, la valutazione del rischio di fulminazione secondo la nuova norma deve essere ripetuta anche se si era già effettuata una valutazione del rischio secondo la precedente norma CEI 81-4.

Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all'ARPA e all'INAIL la messa in servizio degli impianti, inviando copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dell'esecuzione del parafulmine; dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi. Si fa presente, infine che, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell'impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell'impianto di protezione da fulmini.

Di seguito vengono riportati i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare nei confronti di questi tipi di impianto.

PERICOLI:

- Contatti diretti con parti elettriche in tensione.

DANNI:

- Folgorazione.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
L'impianto elettrico e l'impianto contro la protezione delle scariche atmosferiche devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori ai sensi del D.M. 37/08, con allegati obbligatori, progetto, con relazione tipologiche dei materiali.	Attuato
In caso non sia reperibile la dichiarazione di conformità, occorre che il datore di lavoro provveda per mezzo di un tecnico iscritto all'ordine professionale con	Da attuare in caso di necessità

esperienza almeno quinquennale nel settore impiantistico, per il rilascio della "dichiarazione di rispondenza", ai sensi del D.M. 37/08 (ex L. 46/90).	
Ad ogni altro ampliamento, modifica o trasformazione, l'installatore dovrà rilasciare una nuova dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 37/08 (ex L. 46/90).	Da attuare in caso di necessità
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme di legge e regola dell'arte; gli impianti realizzati secondo le indicazioni delle norme CEI sono da considerarsi sicuri.	Attuato
Gli sportelli di accesso ai quadri elettrici generali e di zona devono essere dotati di chiusura a chiave (la cui chiave deve essere tenuta da personale responsabile) o di interblocco che obblighi l'operatore a togliere tensione al quadro prima di aprirlo nel caso in cui siano presenti elementi in tensione privi di protezione.	Attuato
Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.) abbandonate sulle vie di transito. In questi casi, oltre a essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento, con la possibilità di contatti diretti.	Attuato
I conduttori devono essere protetti contro l'usura meccanica, le sollecitazioni dovute all'attacco di eventuali prodotti chimici ed il rischio di cesoiamento o schiacciamento a seconda dell'ambiente in cui sono utilizzati. La posizione dei cavi deve essere verificata in modo da non intralciare i posti di lavoro ed i passaggi dei macchinari. I cavi non devono essere sollecitati con piegamenti a piccolo raggio, torsioni o trazioni.	Attuato
Tutti gli interruttori presenti nei quadri elettrici devono essere dotati di indicazione delle utenze comandate attraverso apposita targhetta.	Attuato
Devono essere utilizzate soltanto prese di corrente e spine di derivazione normalizzate. Non devono essere fatti collegamenti volanti o altre soluzioni provvisorie. Prima di effettuare l'allacciamento dell'attrezzatura di lavoro deve essere controllato che l'interruttore della presa sia aperto. Tutte le attrezzature con potenza superiore a 1000W devono essere alimentate a mezzo di prese con dispositivo di interblocco, e prese con grado di protezione non inferiore a IP44.	Attuato
Tutti i componenti elettrici in tensione devono essere protetti mediante isolamento delle parti attive o mediante involucri o barriere che assicurino un grado di protezione non inferiore a quello richiesto dall'ambiente di lavoro.	Attuato

PERICOLI:

- Contatti indiretti con parti elettriche in tensione.

DANNI:

- Folgorazione.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Verificare periodicamente la messa a terra di tutte le attrezzature e provvedere ad effettuare una verifica dell'impianto di terra tramite un ente privato abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o organismo pubblico ARPA territorialmente competente, secondo il D.P.R. 462/01.	Da attuare con periodicità biennale
Conservare, a cura del datore di lavoro, ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza il "verbale di verifica" che l'operatore abilitato rilascia al termine dell'operazione di verifica dell'impianto di messa a terra	Da attuare periodicamente
Controllare periodicamente il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di quadri elettrici per opera di personale qualificato.	Da attuare periodicamente
Protezione mediante dispositivo che assicuri l'interruzione automatica dell'alimentazione: interruttore differenziale con soglia di intervento $I_{dn}=0,03A$ coordinato con l'impianto di messa a terra.	Attuato
Per assicurare protezioni contro i sovraccarichi e/o cortocircuiti l'impianto deve essere dotato di interruttori magnetotermici con livello di isolamento nominale e potere d'interruzione adeguato.	Attuato
Non utilizzare componenti non conformi alle norme: la sicurezza di un impianto viene compromessa quando si utilizzano prese multiple, prolunghe, lampade portatili non rispondenti alle norme.	Attuato
Non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell'acqua o in ambienti umidi). In questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non a rischio.	Attuato
Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.) abbandonate sulle vie di transito. In questi casi, oltre a essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento.	Attuato

7.4.2 IMPIANTO TERMICO

Il datore di lavoro deve possedere copia della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e della linea di adduzione al gas, ai sensi del D.M. 37/08, rilasciata dall'installatore al termine dei lavori.

I pericoli derivanti dall'impianto termico sono legati ad una cattiva regolazione o ad eventuali malfunzionamenti, che si ripercuotono sulle condizioni microclimatiche dei lavoratori. Occorre quindi effettuare una manutenzione periodica per mezzo di manutentore specializzato.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Il datore di lavoro deve possedere copia della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e della linea di adduzione al gas, ai sensi del D.M. 37/08, rilasciata dall'installatore al termine dei lavori.	Attuato
Pianificare ed effettuare operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto anche in mancanza di specifiche indicazioni del costruttore e del fabbricante.	Da attuare periodicamente

<p>Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al proprietario. Il rapporto dovrà essere conservato nel libretto di impianto (libretto di centrale se >35kW).</p> <p>Una copia è trasmessa a cura del manutentore (o terzo responsabile) all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza periodica (indicata nell'allegato A del DPR 74/2013).</p>	<p>Da attuare periodicamente</p>
<p>I controllo di efficienza energetica (art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 allegato A) devono essere effettuate almeno con le seguenti scadenze temporali:</p> <p>- <u>ogni anno</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a combustibile liquido solido con potenza termica $P \geq 100\text{kW}$; <p>- <u>ogni 2 anni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a combustibile liquido solido con potenza termica $10\text{kW} < P < 100\text{kW}$ - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a gas metano o GPL con potenza termica $P \geq 100\text{kW}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento di fiamma diretta $P \geq 100\text{kW}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica $P \geq 12\text{kW}$; - (Impianti cogenerativi) Unità cogenerative $P_{el} \geq 50\text{kW}$ <p>- <u>ogni 4 anni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (impianti con generatore di calore a fiamma) generatori alimentati a gas metano o GPL con potenze termiche $10\text{kW} < P < 100\text{kW}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento di fiamma diretta $12\text{kW} < P < 100\text{kW}$; - (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore) Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico con potenza $P \geq 12\text{kW}$; - (impianti alimentati da teleriscaldamento) Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza $P > 10\text{kW}$; - (Impianti cogenerativi) Microcogenerazione $P_{el} < 50\text{kW}$ 	<p>Da attuare periodicamente</p>
<p>Con legge regionale 20 Aprile 2015, n.19 la Regione Marche dà attuazione agli adempimenti previsti dalla direttiva 2002/91/CE, accogliendo propri provvedimenti in riferimento a quelli indicati nel DPR 74/2013.</p> <p>Le periodicità di verifica del controllo dell'efficienza energetico sono quelle indicate in precedenza.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - occorre avere un "libretto di impianto per la climatizzazione" (il contenuto è diverso dal precedente libretto di impianto) - occorre allegare a questo le "istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione" rese disponibili dall'impresa installatrice (nuovi impianti) o manutentrice (impianti esistenti) 	<p>Da attuare periodicamente</p>

<ul style="list-style-type: none"> - la frequenza e il tipo di controlli sono precisati in queste "istruzioni". Se non sono disponibili allora vanno ricercate nelle "istruzioni tecniche del fabbricante". Se anche queste ultime non sono reperibili, occorre riferirsi alle norme UNI e CEI per gli specifici apparecchi - i "controlli di efficienza energetica" vanno eseguiti su impianti di climatizzazione invernale/estiva con potenza maggiore di 10kW/12kW, con frequenza che può variare tra 1 e 4 anni a seconda della potenzialità - per i controlli di efficienza energetica è previsto il rilascio di un rapporto da parte dell'operatore, con apposto un "segno identificativo", e l'iscrizione al "catasto unico regionale" con assegnazione di un codice identificativo dell'impianto termico 	
<p>Il libretto di impianto (impianti di potenza inferiore a 35kW) deve essere conservato presso l'unità dove è contenuta l'impianto, ed aggiornato, dal manutentore ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata.</p>	Attuato
<p>Il manutentore deve possedere l'attestato di abilitazione se l'impianto supera i 350kW, e la manutenzione ordinaria deve essere eseguita semestralmente con una misura del rendimento di combustione per impianti superiori a 350kW, indicando l'esito nel libretto di centrale.</p>	Da attuare in caso di necessità

PERICOLI:

- Incendio.

DANNI:

- Danni a persone e cose.

RISCHIO:

Probabilità: **Improbabile** (1) Magnitudo: **Gravissimo** (4) Rischio: **Moderato** (4)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
<p>Informare tutti i lavoratori che in caso di incendio della caldaia, non bisogna spegnere il fuoco con l'acqua, ma intervenendo sulla valvola di intercettazione del gas metano, posta esternamente, e da segnalare.</p>	Attuato
<p>Apporre il cartello indicatore della valvola di intercettazione del gas metano che alimenta le caldaie.</p>	Attuato
<p>Manutenzione periodica dell'impianto da personale abilitato.</p>	Attuato

8 PROCEDURE DI EMERGENZA

8.1 INFORMAZIONI PER LAVORATORI ED UTENTI, ISTRUZIONI GENERALI IN CASO DI EMERGENZE

- Mantenere la calma
- Interrompere immediatamente ogni attività
- Non curarsi del recupero di effetti personali
- Non spingere, non gridare, non correre

Se viene diramato l'ordine di evacuazione o in caso di pericolo imminente.

- Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma senza creare allarmismi o confusione;
- Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi ingombranti o pesanti;
- Non tornare indietro per nessun motivo;
- Non ostruire gli accessi allo stabile;
- Raggiungere il punto di riunione;
- Non usare veicoli per allontanarsi;
- Ritornare in prossimità dell'ingresso principale entro trenta minuti dopo lo sfollamento d'emergenza per rispondere all'appello e ricevere istruzione.

Seguire le vie di fuga indicate dalla segnaletica di sicurezza, aiutando eventuali persone in difficoltà allertando chi non avesse percepito l'emergenza.

8.2 IN CASO DI EMERGENZA

- Segnalare la presenza di fumo o fiamme allertando il Responsabile dell'attività e il Coordinatore del gruppo antincendio, o in caso di urgenza valutare la possibilità di usare personalmente l'estintore;
- Chiudere la porta del locale nel quale si è sviluppato l'incendio;
- In caso di presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati;
- Prestare la massima attenzione nell'evitare che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga, e prepararsi all'eventuale ordine di evacuazione;
- Se si è rimasti isolati dal resto del personale, abbandonare l'area seguendo le indicazioni previste per l'evacuazione;
- Ricevuto l'ordine di evacuazione, dirigersi sollecitamente, ma senza correre, verso la più vicina uscita di emergenza, seguendo i percorsi indicati dalle frecce direzionali, rispettando le indicazioni generali previste in caso di evacuazione, senza attardarsi a recuperare gli oggetti personali.
- Qualora si sia rimasti imprigionati all'interno di un locale e le vie di fuga sono bloccate dall'incendio, proteggere le vie respiratorie con una stoffa bagnata, quindi proteggere con una coperta bagnata gli interstizi fra l'infisso e il locale, attraverso i quali potrebbe passare il fumo (ricordarsi che una buona porta in legno offre un riparo dall'incendio per almeno un quarto d'ora). Quindi fare di tutto per fare rilevare la propria presenza ai soccorritori.

8.3 IN CASO DI ALLAGAMENTO DEI LOCALI

- Informare immediatamente il Responsabile dell'attività, fornendogli informazioni sull'esatta ubicazione, sull'entità e sul tipo di liquido che ha invaso i locali, indicandone la causa, se identificabile;

- Individuare le persone e le apparecchiature che possono subire danni per la presenza del liquido, segnalando l'esito di tale esame al Responsabile dell'attività;
- Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici e prese di corrente raggiungibili dal liquido (è sicuramente utile staccare l'interruttore generale se nessun altro vi può provvedere e se per farlo non si deve attraversare la zona allagata);
- Se è stata identificata con esattezza la causa dell'allagamento e si ritiene di poterla mettere sotto controllo senza rischi, intervenire per interrompere il flusso idrico.

8.4 IN CASO DI TERREMOTO

Se ci si trova all'interno della struttura:

- Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e quindi è inutile ingaggiare con esso una improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto (l'esodo del locale è raccomandato per le persone che si trovano al piano terra dell'edificio per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro all'esterno è ottenibile in pochi secondi);
- prima di valutare la possibilità di un'evacuazione, anche perché tale condotta crea una pericolosa competizione con le altre persone presenti, bisogna invece confidare nelle qualità antisismiche della struttura, difendendosi da possibili danni dovuti al crollo di elementi secondari (tramezzi, tamponamenti, cornicioni, ecc...)
- Restare all'interno dei locali e ripararsi sotto tavoli o letti, o in prossimità di elementi portanti della struttura;
- Non precipitarsi fuori: si rischia di essere colpiti da pezzi di struttura o altri materiali provenienti dall'alto; rispettare eventuali compiti da assolvere in caso di emergenza;
- Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature;
- Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente il punto di riunione, seguendo le indicazioni valide in generale in caso di evacuazione, e prestando particolare attenzione ad eventuali strutture pericolanti.

Se ci si trova all'aperto:

- Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta di oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta;
- Indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d'aria, esplosioni, frane, impatto di aeromobili, ecc ...) che possano provocare danni strutturali; anche in casi del genere la corsa cieca verso le aperture può essere controproducente; attendere piuttosto l'eventuale ordine di evacuazione cercando un posto riparato (potrebbero avvenire altre esplosioni o crolli collegati);
- Nell'allontanarsi dall'edificio muoversi con circospezione controllando, prima di trasferire il peso del corpo da un punto all'altro, la stabilità del piano di calpestio.

8.5 IN CASO DI ANNUNCIO ORDIGNO ESPLOSIVO

Anche se in genere la telefonata viene filtrata dal centralino, chiunque potrebbe trovarsi nella condizione di ricevere una telefonata terroristica, nella quale si segnala la presenza di un ordigno. In questo caso ascoltare con attenzione, rimanere calmi e cortesi, non interrompere il chiamante; cercare di estrarre il

massimo delle informazioni, tenendo il chiamante in linea per il maggior tempo possibile, e alla fine della telefonata avvertire i Responsabili per la gestione delle emergenze, senza informare nessun altro, per evitare la diffusione di un panico incontrollato.

Compilare immediatamente la check-list del tipo di quella sotto riportata, e consegnarla al Coordinatore generale o suo delegato,

- Quando esploderà la bomba ?
- Dove è collocata ?
- A che cosa assomiglia ?
- Da dove sta chiamando ?
- Qual è il suo nome ?
- Perché è stata posta la bomba ?

Caratteristiche di identificazione del chiamante:

- Sesso (maschio/femmina);
- Età stimata (infantile/15-20/20-50/50 e oltre);
- Accento (italiano/straniero);
- Inflessione dialettale;
- Tono di voce (rauco/squillante/forte/debole);
- Modo di parlare (veloce/normale/lento);
- Dizione (nasale/neutra/erre moscia);
- Somigliante a voci note (no/sì, ,, , , ...)
- Intonazione (calma/emotiva/volgare)
- Eventuali rumori di fondo (traffico, conversazioni, musica, annunci..)
- Il chiamante sembra conoscere bene la zona? (sì/no)
- Data XXXX ora XXXX
- Durata della chiamata
- Provare a trascrivere le parole esatte utilizzate dal chiamante nel fare la minaccia

Emergenze interne ed esterne

La differenza tra una emergenza interna (dovuta a cause endogene) ed esterna (dovuta a cause esogene) non sempre richiede variazioni di atteggiamento rispetto agli schemi già esaminati in dettaglio (peraltro, sono stati già trattati i casi di terremoto o altre calamità che provochino danni alla struttura dell'edificio).

Infatti, una volta che l'agente nocivo si sia introdotto nell'edificio (che si tratti di incendio proveniente dall'esterno, o esplosione di un ordigno o una nube tossica) riproduce in larga parte lo schema di incidenti la cui matrice è interna alla struttura e, nel caso si decida l'evacuazione dei locali, questa segue le direttive già indicate (salvo, forse, una maggiore circospezione nell'affrontare l'ambiente esterno).

La diversità, piuttosto, va cercata nel fatto che, essendo l'origine del sinistro all'esterno della struttura, e spesso al di fuori del controllo da parte dell'organizzazione interna per la gestione dell'emergenza, non

sempre si è in grado di percepirne la genesi e l'evoluzione con lo stesso grado di dettaglio di un episodio scaturito dall'interno dell'edificio; in questo caso diventa fondamentale il raccordo con le strutture esterne di soccorso, e marcatamente in quelle per la Protezione Civile, per le quali sono già attivi i canali di collegamento previsti dalla Legge.

In questi casi, più che mai, diventa imperativo attendere, prima di assumere iniziative o evacuare direttamente i locali, le indicazioni che provengono dagli organi di soccorso esterni, e vanno intensificati i collegamenti con gli stessi.

In caso di incendio o nube tossica che tendono ad invadere i locali interni, potrebbe essere, ad esempio, molto più utile sfruttare le compartimentazioni antincendio, ove presente, per creare un ostacolo alle fiamme o ai gas, piuttosto che una evacuazione disordinata che esporrebbe molto di più agli effetti dannosi dell'agente nocivo.

8.6 NORME UTILI DI PRONTO SOCCORSO

In questo capitolo si danno informazioni e consigli pratici su come riconoscere e trattare le emergenze sanitarie pericolose per la sopravvivenza tralasciando i problemi minori del primo soccorso.

Un' emergenza sanitaria viene vissuta di solito come un evento incontrollabile e drammatico perché non esiste, nel nostro Paese, una educazione di massa e un addestramento permanente della popolazione a organizzare e prestare il primo soccorso.

Il risultato di questa situazione si riflette talvolta pesantemente sull'esito di emergenze sanitarie che implichino la sospensione delle funzioni vitali (arresto cardiaco, arresto respiratorio).

In questo tipo di emergenze è molto importante attivare immediatamente la catena della sopravvivenza:

- Precoce allertamento (telefonare al 112, o in mancanza al Pronto Soccorso);
- Precoce rianimazione cardiorespiratoria (ad opera del soccorritore);
- Precoce defibrillazione, in ambiente ospedaliero;
- Precoce trattamento medico, in ambiente ospedaliero avanzato.

Il supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardio-polmonare è di fondamentale importanza perché permette di mantenere ossigenato il cervello, limitando i danni neurologici, il cuore e altri organi in attesa dell'arrivo del medico, opportunamente attrezzato per il ripristino definitivo delle funzioni vitali sospese.

8.7 ARRESTO RESPIRATORIO

In caso di arresto respiratorio primario il cuore continua a battere e il sangue trasporta l'ossigeno al cervello e agli altri organi vitali per alcuni minuti. Il polso carotideo è presente.

L' arresto respiratorio può essere provocato da:

- Ostruzione delle vie aeree da corpi estranei;
- Perdita di coscienza duratura;
- Inalazione di fumo durante incendio;

- Overdose da farmaci;
- Folgorazione;
- Infarto miocardico.

8.8 ARRESTO CARDIACO

In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, l'ossigeno non arriva più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il danno neurologico irreversibile inizia circa 4 minuti dopo l'arresto.

L'arresto cardiaco può essere provocato da infarto cardiaco, emorragia grave, folgorazione, trauma con emorragia importante, rischio di annegamento.

L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, permette di ripristinare, attraverso il Massaggio Cardiaco Esterno, una circolazione sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri organi vitali dall'anossia (mancanza di ossigeno).

Nel caso dello stato di coma primario, cioè non dovuto ad arresto cardiaco, potrà essere presente attività respiratoria e cardiaca normale.

8.9 STATO DI COMA

Per stato di coma si intende la condizione in cui l'infortunato non risponde ai comandi elementari come la richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli occhi. Lo stato di coma potrà essere provocato da:

- Ictus
- Intossicazione da farmaci
- Sincope
- Ipoglicemia
- Folgorazione
- Epilessia

Il soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie aeree contrastando l'abbassamento della base della lingua con la manovra di iperestensione del capo e a porre il paziente in posizione di sicurezza laterale, in quanto durante il coma possono non funzionare i riflessi della tosse e della deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio di inalazione di materiale gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente soffocamento.

8.10 SEQUENZA DI INTERVENTO

Arrivando presso una persona vittima di un malore, ci si deve accertare della presenza o meno della coscienza, chiedendo: «come stai?»... e scuotendo leggermente la spalla. Se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve attivare immediatamente il sistema di soccorso, fornendo i seguenti dati.

- Località dell'evento;

- Numero telefonico chiamante;
- Descrizione dell'episodio;
- Numero di persone coinvolte;
- Condizioni della vittima (coscienza, respiro, attività cardiaca).

Per un corretto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle funzioni vitali è necessario seguire una sequenza di operazioni predefinita che permette al soccorritore di non omettere manovre importanti e di mantenere la necessaria calma anche in circostanze drammatiche.

La sequenza consta delle seguenti fasi.

1. Sistemazione della vittima in posizione supina su superficie dura (pavimento)
2. Verifica dello stato di coscienza
3. Apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree per non più di dieci secondi (guardo, ascolto, sento) Posizionare le mani sulla fronte e sulla punta del mento e si procede alla iperestensione del capo e al sollevamento del mento. Non è previsto alcun controllo visivo delle vie aeree e non si esplora il cavo orale con le dita a meno che non si sospetta un'ostruzione delle vie aeree.
4. Se non si è certi che la vittima non respira normalmente comportarsi come se non lo facesse
5. Se la vittima respira metterla in posizione laterale di sicurezza .
6. Se la vittima non respira richiedere l'intervento al Pronto Soccorso e iniziare le compressioni toraciche.
7. Inizio del massaggio cardiaco (30 compressioni a 2 insufflazioni) .La persona che applica le compressioni toraciche dovrebbe cambiare ogni due minuti.

PRESIDI PER IL MASSAGGIO CARDIACO

Accertata l'assenza di respiro spontaneo il soccorritore deve iniziare il massaggio cardiaco:

- Il soccorritore si pone in ginocchio a lato della vittima, appoggiando la parte prossimale del palmo al centro del torace facendo attenzione ad appoggiarla sullo sterno e non sulle coste. Sovrappone l'altra mano alla prima e intreccia le dita delle due mani sovrapposte. Non ci si deve appoggiare sopra l'addome superiore o l'estremità inferiore dello sterno. La frequenza delle compressioni è di 100 al minuto, cioè poco meno di 2 compressioni al secondo. Il soccorritore deve porre attenzione a raggiungere la profondità massima, durante le compressioni, di 4–5 cm . Aumentando il numero di compressioni si hanno alcuni vantaggi quali la riduzione delle interruzioni per la ventilazione e la riduzione della probabilità di iperventilazione.
- Il soccorritore deve consentire al torace di riesandersi completamente dopo ogni compressione
- Assicurare approssimativamente lo stesso tempo per compressione e rilascio
- Ridurre al ,minimo le interruzioni nelle compressioni toraciche
- Non considerare il polso carotideo o femorale palpabile come indicatore di flusso arterioso efficace.
- Si consiglia di effettuare un rapporto di compressioni e ventilazioni di 30:2 con una velocità di compressione di 100 compressioni al minuto.

PRESIDI PER LA VENTILAZIONE

- Posizionarsi a fianco della vittima;
- Mantenere il capo esteso tenendo una mano sulla fronte e sollevando il mento con due dita dell'altra mano;

- Appoggiare la bocca bene aperta sulla bocca della vittima
- Soffiare due volte lentamente nelle vie aeree della vittima in modo da gonfiare i suoi polmoni; Eseguire due ventilazioni da un secondo ciascuna.
- Durante l'insufflazione osservare se il torace si alza;
- Tra una insufflazione e l'altra osservare che la gabbia toracica si abbassi.

Bocca-bocca



Bocca-naso



Se per qualche motivo la ventilazione tramite bocca è impedita (bocca danneggiata, impossibile da aprire, in caso di soccorso in acqua o tenuta bocca-bocca difficile da realizzare), è possibile insufflare attraverso il naso mantenendo sempre esteso il capo con una mano e sollevando il mento per chiudere la bocca con l'altra. Insufflazioni troppo brusche o con insufficiente estensione della testa possono provocare introduzione di aria nello stomaco, vomito o distensione gastrica.

In questa fase può accadere di non riuscire a immettere aria nei polmoni dell'infortunato: tale evenienza deve far pensare ad un corpo estraneo in una zona irraggiungibile dalle dita del soccorritore e si rende necessaria la manovra di Heimlich che consiste nel comprimere il torace per espellere il corpo estraneo che ostruisce le vie aeree.

Manovra di Heimlich



- Creare una spinta del diaframma verso l'alto, forzando l'aria ad uscire dai polmoni con una sorta di "tosse artificiale".
- Fino a quando la vittima è in piedi o seduta, il soccorritore deve porsi dietro, fare il pugno con una mano (con il pollice all'interno) e porlo contro l'addome sopra l'ombelico.
- Con l'altra mano premere violentemente verso l'alto, ritmicamente e ripetutamente, fino a quando il paziente riprende a tossire e a respirare con efficacia o espelle il corpo estraneo.

Se la vittima diventa incosciente



- Porre la vittima a terra in posizione supina.
- Porsi a cavalcioni sulle cosce della vittima.
- Appoggiare il palmo di una mano sull'addome sopra l'ombelico.
- Sovrapporre l'altra mano e premere violentemente verso l'alto.

In caso di donne in gravidanza o pazienti obesi, non essendoci spazio sufficiente sotto lo sterno per poter procedere con le spinte addominali, vanno effettuate spinte toraciche sul punto utilizzato per il massaggio cardiaco. Se la vittima si trova in posizione supina il soccorritore deve posizionarsi di fianco al torace della stessa. La rilevazione del battito cardiaco al polso non è attendibile in quanto in alcune situazioni può essere assente pur essendo mantenuta l'attività cardiaca.

La lettura e lo studio delle manovre illustrate in questo capitolo, necessariamente ridotto all'essenziale, dovranno essere affiancate da un ulteriore approfondimento pratico della materia (sotto l'assistenza di personale medico), indispensabile per affrontare con sicurezza ed efficacia le situazioni presentate.

Operazioni da effettuare in caso di incidenti vari.

FRATTURE E CONTUSIONI

Preparare un impacco freddo per ridurre il dolore e il gonfiore; nel caso di fratture, prima del trasporto bisogna procedere all'immobilizzazione della parte con mezzi di fortuna. (ad es. con steccatura).



Bisogna sempre tenere a mente che in caso di frattura, la parte deve essere tenuta in trazione. In questo modo si evita che i monconi possano danneggiare i tessuti. Inoltre l'infortunato ne trae solitamente un sollievo e una diminuzione del dolore.

USTIONI LEGGERE


Davanti a un'ustione bisogna per prima cosa interrompere tempestivamente l'azione lesiva:



Spegnere l'ustione con acqua fredda sulla parte e sulle zone limitrofe.

Se la fonte di calore è ancora attiva al momento del soccorso è bene eliminare gli abiti, ma non quelli a contatto con l'ustione: si rischia di staccare insieme agli abiti anche l'epidermide e aggravare la situazione.

fasciatura di un segmento di un arto



Proteggere da infezioni la parte lesa con un fazzoletto di cotone, lino o seta;


Cospargere la sede dell'ustione con pomata al cortisone, o altro prodotto antiustioni.

EMORRAGIE ARTERIOSE

Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di sangue è di solito molto elevata rispetto alle emorragie venose.

Se l'emorragia non è molto abbondante è sufficiente tamponarla con una garza sterile o un fazzoletto pulito, dopo aver disinfettato la parte.

dove si applica il laccio emostatico



Se invece interessa grossi vasi, o per ferite agli arti, è necessario evitare che l'infortunato muoia dissanguato attuando delle compressioni sulle arterie a monte della ferita o effettuare una legatura tramite laccio emostatico a monte della ferita.

EMORRAGIE VENOSE



Le emorragie venose si possono arginare, dopo una buona disinfezione, ponendo sulla ferita una garza sterile e o un fazzoletto pulito ed effettuando una compressione diretta tramite un tamponamento costante sulla ferita e applicando una borsa di ghiaccio nelle zone circostanti.

Può anche essere utile applicare una fasciatura di sostegno al tampone. Questa non deve essere troppo stretta: non si deve arrestare la circolazione.

Se la parte interessata è un arto, si può alzarlo al di sopra del corpo per far diminuire l'afflusso di sangue o

effettuare una legatura tramite laccio emostatico a valle della ferita.

Rischio di annegamento.

Il primo intervento consiste nella rianimazione cardiorespiratoria, mediante manovra atta a rimuovere i corpi estranei, la rianimazione o ventilazione bocca a bocca e l'eventuale massaggio cardiaco. E' importante e necessario liberare la persona dai vestiti bagnati e sistemarla in un luogo asciutto e caldo. Se sono disponibili idonee attrezzature, vanno attuate la ventilazione con maschera ad ossigeno e l'intubazione, nonché l'avvio di una perfusione endovenosa.

Contatto degli occhi con sostanze nocive.

Qualunque sia la sostanza incriminata il paziente vittima di una causticazione oculare si presenta spesso agitatissimo, in preda a violento dolore e con uno spasmo reattivo delle palpebre.

In tali circostanze è assolutamente necessario aprire l'occhio serrato e porre l'infortunato immediatamente sotto un getto d'acqua a pressione moderata, risciacquando a lungo la zona colpita.

Il lavaggio oculare immediato sul luogo dell'incidente spesso è una manovra che salva la vista. L'operatore non dovrà farsi irretire dal rifiuto o dalle urla di dolore dell'infortunato e dovrà eseguire tali manovre con decisione e delicatezza allo stesso tempo, essendo il bulbo oculare una struttura vulnerabile.

Fatto questo è necessario trasportare l'infortunato presso il primo pronto soccorso oculistico e consegnarlo alle cure dello specialista non trascurando di applicare una garza umidificata con acqua fresca durante il trasporto.

Contatto degli occhi con schegge.

Le ferite delle palpebre o del bulbo oculare richiedono tutte un immediato invio del traumatizzato in sede specialistica per il rischio, ad esempio in una ferita perforante, di infezione del bulbo con conseguente perdita anatomica e funzionale dello stesso in poche ore.

Far sdraiare il paziente in posizione supina, tenerlo immobile con entrambi gli occhi bendati con garza sterile non medicata e trasportare presso uno specialista avendo cura di non muovere il paziente durante il tragitto e di invitarlo a tenere gli occhi chiusi.

Non tentare mai di estrarre o di rimuovere gli agenti perforanti.

Svenimento o malori:

Verificare se c'è battito cardiaco e se l'individuo respira: in caso di assenza di tali parametri vitali, valutare se l'intervento dei sanitari può giungere prima che l'infortunato subisca danni irreversibili (3–5 minuti) e in caso contrario ipotizzare l'applicazione di tecniche di rianimazione (massaggio cardiaco e respirazione artificiale).



Allentare gli indumenti troppo stretti e tenere l'infortunato disteso supino a gambe alzate e a testa in basso per far affluire sangue al cervello.



Non scuoterlo e non schiaffeggiarlo violentemente ma spruzzarli acqua fresca in faccia.

Non somministrare bevande di alcun tipo in caso di malore provocato da contatto con sostanze nocive o loro inalazione, attenersi alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza della specifica sostanza, e astenersi in ogni caso dall'effettuare manovre di cui non si ha padronanza.

Note:

Dovrà essere verificato periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione.

Termine dell'emergenza.

Al termine dello stato di emergenza è necessario discutere, con tutto il personale interessato, in merito alla realizzazione delle manovre di emergenza ed evacuazione messe in atto. E' utile compilare e discutere il seguente questionario.

Comunicazioni

- La diffusione della notizia o dell'emergenza in atto è stata tempestiva?

- Chi vi ha informato ?
- Le informazioni fornitevi descrivevano fedelmente la natura e la gravità dell'evento ?
- La rete di comunicazione ha funzionato in modo soddisfacente?
- Gli elenchi telefonici in vostro possesso erano tutti aggiornati ?

Rapporti con l'esterno

- Tutti gli organi esterni sono stati attivati nei tempi e nei modi previsti?
- Vi sono stati conflitti di competenza o incomprensioni ?
- Le informazioni fornite dal personale interno al loro arrivo sono state efficaci ?

Salvaguardia e utilizzo delle risorse umane

- Tutti i presenti sono stati evacuati rapidamente e ordinatamente?
- Il punto di riunione è stato raggiunto senza difficoltà ?
- Vi sono stati problemi specifici riguardanti il pubblico e le ditte esterne?
- Vi sono stati problemi specifici riguardanti eventuali persone con mobilità ridotta ?
- Il punto di riunione era presidiato ?
- L'intervento di soccorso agli infortunati è stato tempestivo ?
- L'elenco delle attrezzature utili in caso di emergenza era aggiornato e veritiero ?

Eventi inattesi



- Si sono verificate situazioni inattese e/o impreviste, non contemplate nel Piano, che avrebbero potuto accrescerne la gravità, rallentare i soccorsi, pregiudicare la salvaguardia delle persone o dei beni materiali ?

Conclusioni

- Come avrebbe potuto essere evitato il sinistro, e come avrebbero potuto essere ulteriormente limitati i danni ?
- Come è possibile migliorare il Piano per il futuro ?

8.11 SCHEDE TECNICHE PRONTO SOCCORSO

Tecnica RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA



1. Posizione a lato del paziente
2. Iperestendere il capo e sollevare il mento (NON iperestendere se sospetti un trauma)
3. Occludere il naso con una mano (in alternativa con la guancia)
4. Inspirare profondamente, per erogare un volume di 0,8 – 1 litro
5. Fare aderire bene le proprie labbra intorno alla bocca della vittima
6. Iniziare con 2 insufflazioni di un secondo ognuna
7. Insufflare lentamente per evitare il rigonfiamento dello stomaco
8. Controllare l'espansione del torace
9. Assicurare che l'espirazione avvenga liberamente

Tecnica Respirazione Bocca-Naso

La tecnica bocca-naso è utile quando è impossibile ventilare la vittima attraverso la bocca a causa di chiusura serrata, presenza di lesioni o mancanza di tenuta (soggetti senza denti).





- Posizione a lato del paziente
- Iperestendere il capo e sollevare il mento (NON iperestendere se sospetti un trauma)
- Porre la mano sotto il mento e chiudere la bocca
- Inspirare profondamente per erogare un volume di 0,8 – 1 litro
- Circondare il naso della vittima con la bocca, evitando di stringere
- Iniziare con 2 insufflazioni
- Insufflare lentamente per evitare il rigonfiamento dello stomaco
- Controllare l'espansione del torace




- Assicurare la espirazione libera, aprendo la bocca del paziente

Tecnica del Massaggio Cardiaco



- Porre il paziente su di una superficie rigida in posizione supina
- Inginocchiarsi a lato del paziente, che spesso si trova a terra
- Individuare la metà inferiore dello sterno
- Appoggiare l'estremità del palmo della mano sullo sterno, sollevando dita e palmo, per non comprimere le coste
- Sovrapporre l'altra mano, a dita tese o incrociate
- Effettuare le compressioni a braccia tese (gomiti rigidi) e spalle perpendicolari sullo sterno, in modo da esercitare la massima forza possibile per un tempo sufficientemente lungo con tutto il peso del tronco
- Comprimere lo sterno di 4–5 cm (la forza impiegata varia a seconda della struttura fisica del soccorritore e della vittima, dal bambino all'anziano) con un movimento intenso e rapido (meno di un secondo complessivamente)
- Rilasciare la compressione, senza spostare e sollevare le mani, per permettere al torace di ritornare alla posizione di partenza sfruttandone l'elasticità
- Il rapporto compressione–rilasciamento deve essere di 1:1
- La frequenza di compressione deve essere 80–100 min. In questo modo si fa arrivare il



sangue al cervello e al cuore con una pressione di 60–80 mmHg, che può garantire la sopravvivenza del paziente.

ALLEGATO V

ORGANIGRAMMI DELLA SICUREZZA

MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009779 - 10/11/2023 - I.3 - E

ISTITUTO COMPrensIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434

Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it

Sito istituzionale <https://lorenzolotto.edu.it>

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA			
Plesso: Infanzia "Campiglia"			
DATORE DI LAVORO	RSPP	RLS	PREPOSTI
Dirigente Scolastico Prof.ssa Albucci Alessandra	Dott. Ing. Emiliano Castricini	Sig. Fiorella Magnamassa	Referente di plesso Ins.te Marzetti Moira
LAVORATORI (elenco docenti)		LAVORATORI (personale A.T.A.)	
Bellesi Annalisa Campanella Giada Faletra Lucia Giustozzi Carla Luciani Silvia Mancini Michela Martinelli Beatrice Marzetti Moira Meliu Gentilina Salvatelli Sonia Tamanti Catia Zazzaretta Letizia		Rogo Vittoria Vecchi Adina	
		RESPONSABILI SICUREZZA	
		Marzetti Moira Meliu Gentilina	
ADDETTI ANTINCENDIO (4 unità)		ADDETTI PRIMO SOCCORSO (4 unità)	
Meliu Gentilina	Rogo Vittoria	Vecchi Adina	Rogo Vittoria
Vecchi Adina	Salvatelli Sonia	Marzetti Moira	Campanella Giada



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Albucci

ISTITUTO COMPrensIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434

Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it

Sito istituzionale <https://lorenzolotto.edu.it>

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA			
Plesso: Infanzia "Don Dante Raccichini"			
DATORE DI LAVORO	RSPP	RLS	PREPOSTI
Dirigente Scolastico Prof.ssa Albucci Alessandra	Dott. Ing. Emiliano Castricini	Sig. Fiorella Magnamassa (ATA)	Referente di plesso Ins.te Orestina Caponi
LAVORATORI (elenco docenti)		LAVORATORI (personale A.T.A.)	
Caponi Orestina Palazzetti Giancarla		Magnamassa Fiorella Staffolani Simona	
		RESPONSABILI SICUREZZA	
		Caponi Orestina Palazzetti Giancarla	
ADDETTI ANTINCENDIO (3 unità)		ADDETTI PRIMO SOCCORSO (2 unità)	
Magnamassa Fiorella (ATA)	Palazzetti Giancarla	Magnamassa Fiorella	
Caponi Orestina		Palazzetti Giancarla	



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Albucci

ISTITUTO COMPRESIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434

Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it

Sito istituzionale <https://lorenzolotto.edu.it>

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA			
Plesso: Primaria "Falcone – Borsellino"			
DATORE DI LAVORO	RSPP	RLS	PREPOSTI
Dirigente Scolastico Prof.ssa Albucci Alessandra	Dott. Ing. Emiliano Castricini	Sig. Fiorella Magnamassa	Referenti di plesso Ins.te Rapari Sabina, Marzialetti Valeria, Stefanelli Stefania
LAVORATORI (elenco docenti)			LAVORATORI (personale A.T.A.)
<ul style="list-style-type: none"> • Bastianelli Francesca • Bellini Tiziana • Brillarelli Laura • Cicchitelli Paola • Cocco Michele • Compagnucci Mara • Contigiani Elisabetta • Di Sabato Elisabetta • Dichiaro Vanessa • Domizioli Manuela • Ercoli Sofia • Ercoli Oriana • Evangelista Cinzia • Gentili Cristian 	<ul style="list-style-type: none"> • Girotti Milena • Giulietti Alessandra (suppl. Amoruso Lorena) • Grasselli Nicoletta • Grassetti Benedetta • Gualtieri Barbara • Gualtieri Chiara '75 • Gualtieri Chiara '74 • Lambertucci Elisabetta • Magnamassa Alessandra • Magnamassa Gaia • Mariani Chiara • Martorano Maddalena • Marzetti Anna Maria • Marzialetti Valeria • Monzoni Roberta • 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagliariccio Daniela • Pasquali Maddalena • Perrotta Alessandra • Pieragostini Martina • Pierantoni Beatrice • Pisauri Elisa • Polini Monia • Rapari Sabina • Scocco Francesca • Serpetta Orietta • Silenzi Ketì • Stefanelli Stefania • Tamburrini Chiara • Virgili Valentina • Visentin Dionisio • Vittori Paola 	<ul style="list-style-type: none"> • Borazio Matteo Pio • Fioretti Franca • Girotti Frediana • Monachesi Gigliola • Orlandi Giuseppina
			RESPONSABILI SICUREZZA
			<ul style="list-style-type: none"> • Rapari Sabina • Marzialetti Valeria
ADDETTI ANTINCENDIO (5 unità)		ADDETTI PRIMO SOCCORSO (5 unità)	
Pagliariccio Daniela	Martorano Maddalena	Borazio Matteo Pio	Fioretti Franca
Girotti Milena	Monachesi Gigliola Fioretti Franca	Gualtieri Chiara '75	Grassetti Benedetta Stefanelli Stefania

ISTITUTO COMPRESIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434

Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it

Sito istituzionale <https://lorenzolotto.edu.it>

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA			
Plesso: Secondaria "Lorenzo Lotto"			
DATORE DI LAVORO	RSPP	RLS	PREPOSTI
Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Albucci	Dott. Ing. Emiliano Castricini	Sig. Fiorella Magnamassa	Referente di plesso Ins.te Montecchia Michela
LAVORATORI (elenco docenti)			LAVORATORI (personale A.T.A.)
<ul style="list-style-type: none"> Albanese Alessia Ban Daniela Biancucci M. Silvia Boccaccini Remo Bravetti alessia Cacchiarelli Federica Caponi Paolo Ciampechini Luana Conti Lorella 	<ul style="list-style-type: none"> Farroni Morena Giretti Luca Gobbi Ilaria (suppl. Volponi Massimo) Iervicella Barbara Marchionni Sonia Menatta Pamela Molini Sofia (suppl. Perugini Lorenzo) Montecchia Michela Nizi Stefania 	<ul style="list-style-type: none"> Pianesi Laura Quadrini Federica Rotundo Luca Scarpetta Fabiana Scarponi Samuela Scocco Cristiana Scocco Michela Torresi Fabio Zitelli Gloria 	<ul style="list-style-type: none"> Girotti Gianluca Lucentini Lucia Orlandi Giuseppina Pistolessi Donatella Staffolani Simona
			RESPONSABILI SICUREZZA
			<ul style="list-style-type: none"> Montecchia Michela Farroni Morena
ADDETTI ANTINCENDIO (4 unità)		ADDETTI PRIMO SOCCORSO (4 unità)	
Cacchiarelli Federica	Ban Daniela	Pistolessi Donatella	Montecchia Michela
Pianesi Laura	Pistolessi Donatella	Pianesi Laura	Cacchiarelli Federica



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Albucci

ISTITUTO COMPRESIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434

Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it

Sito istituzionale <https://lorenzolotto.edu.it>

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA			
Plesso: Infanzia "Carlo Alberto Dalla Chiesa"			
DATORE DI LAVORO	RSPP	RLS	PREPOSTI
Dirigente Scolastico Prof.ssa Albucci Alessandra	Dott. Ing. Emiliano Castricini	Sig. Fiorella Magnamassa	Referente di plesso Ins.te Machella Roberta
LAVORATORI (elenco docenti)		LAVORATORI (personale A.T.A.)	
Campugiani Angelita Canzonetta Claudia Giustozzi Carla Machella Roberta Mancinelli Maria Grazia Perugini Silvia Piergentili Simonetta Sannino Rosanna		Iommi Antonella Magri Tilli Sabrina	
		RESPONSABILI SICUREZZA	
		Machella Roberta Campugiani Angelita	
ADDETTI ANTINCENDIO (4 unità)		ADDETTI PRIMO SOCCORSO (4 unità)	
Piergentili Simonetta	Iommi Antonella (ATA)	Campugiani Angelita	Machella Roberta
Mancinelli Maria Grazia	Magri Tilli Sabrina	Canzonetta Claudia	Sannino Rosanna



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Albucci